



**DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE**

DM10/2

Manuale di compilazione

A cura di Beniamino Gallo

**Aggiornamento
Luglio 2003**



INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Responsabile del progetto:

Daniela Pizzi, Direttore vicario Direzione Centrale Entrate Contributive

Progetto del manuale e testi:

Beniamino Gallo, Direzione provinciale di Torino

In collaborazione con:

Maria Bruni, Direzione Centrale Entrate Contributive

Dina Cacchio, Direzione provinciale di Torino

Laura Nascimbene, Direzione provinciale di Pavia

Aggiornamento: Luglio 2003

La presente pubblicazione ha funzione esclusivamente divulgativa e non costituisce, in nessun caso, fonte di diritto. Per una conoscenza più completa della normativa che regola le materie trattate si rinvia alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto.

PREMESSA

Il presente manuale sostituisce il precedente manuale edizione "Gennaio 1989".

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche normative intervenute, tra le quali si citano l'abolizione del modello DM10/1 e l'introduzione del modello F24 quale modello unificato per il versamento dei contributi, la soppressione dei contributi per il servizio Sanitario Nazionale (SSN), le disposizioni del D.Lgs. 314/1997 che hanno allineato la base imponibile previdenziale con quella fiscale, nonché la revisione delle aliquote contributive con l'abolizione di alcuni contributi minori.

Nella stesura del manuale si è tenuto conto delle istruzioni tuttora vigenti, tralasciando i codici utilizzati nel tempo per regolarizzare situazioni particolari.

Analogo criterio è stato seguito per i codici tipo contribuzione (CTC), riportati nel manuale secondo il loro significato attuale. L'elenco completo dei codici, comprensivo del significato che gli stessi hanno avuto nel corso del tempo, viene periodicamente pubblicato dalla Direzione Centrale Entrate Contributive.

STRUTTURA DEL MANUALE

La struttura del manuale presenta una parte introduttiva contenente informazioni di carattere generale sulla compilazione del modello DM10/2, sui soggetti obbligati alla presentazione del modello, sulle scadenze di presentazione e infine una breve trattazione sulle modalità di pagamento contenente le informazioni strettamente attinenti al versamento dei contributi con il sistema DM.

Nelle parti successive sono descritte le modalità di compilazione del modello esaminando i singoli quadri con riferimento sia alla modalità di compilazione dei righi fissi che dei codici che generalmente vanno esposti nel quadro in esame. In successione sono stati quindi stati raggruppati gli argomenti con un nesso logico; così, ad esempio, sono stati raggruppati gli argomenti che trattano l'imponibile contributivo ("Massimale annuo", "Elementi variabili della retribuzione", "Decontribuzione" ecc.), le prestazioni da esporre nel quadro D ecc.. Analogo criterio è stato seguito per raggruppare le tipologie di assunzioni che danno diritto a benefici contributivi, i fondi speciali, le aziende con modalità espositive particolari, ecc..

Infine, per favorire la ricerca dell'argomento è presente un indice analitico nella cui voce "Codici" sono elencati tutti i codici trattati nel manuale.

SOMMARIO

LA DENUNCIA E IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS	1
CENNI SULL'INTRODUZIONE DEL "SISTEMA DM"	1
IL SISTEMA DI VERSAMENTO ATTUALE	1
DATORI DI LAVORO INTERESSATI	1
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2 E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	3
DOVE SI PRESENTA.....	3
DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI.....	3
<i>Differimento del versamento dei contributi per ferie collettive</i>	3
<i>Differimento dei termini per novità legislative</i>	4
<i>Differimento dei termini per calamità naturali ed eventi eccezionali</i>	4
<i>Differimento dei termini per i cittadini vittime di atti estorsivi e dell'usura</i>	4
DENUNCE MENSILI A CREDITO DELL'AZIENDA.....	4
ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI	4
PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DM10/2 A MEZZO TRASMISSIONE TELEMATICA O SUPPORTO MAGNETICO	5
AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA (INTERNET).....	5
<i>Esame di congruità dei files</i>	5
UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DM10/2.....	5
IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON IL MODELLO F24	7
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	7
<i>Pagamento del saldo del modello DM10/2</i>	7
<i>Pagamento di note di rettifica da DM10/2</i>	7
<i>Pagamento dei contributi sospesi per calamità</i>	7
<i>Pagamento dei contributi per i lavoratori interessati all'emersione del lavoro irregolare</i>	10
DM10/2 PARZIALMENTE INSOLUTI.....	11
DM10/2 PASSIVI (SALDO A CREDITO DELL'AZIENDA)	11
COMPENSAZIONI EFFETTUATE CON IL MODELLO F24	11
SANZIONI.....	11
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2	12
COMPILAZIONE DELLE DENUNCE E PAGAMENTI IN "EURO"	12
ARROTONDAMENTO	12
FIRMA DEL MODULO	12
COMPILAZIONE DEL QUADRO A	13
INFORMAZIONI AZIENDALI.....	13
ESPOSIZIONE DELLA FORZA AZIENDALE	14
CAMPI PRESTAMPATI DEL QUADRO B-C	16
COMPOSIZIONE DEI CODICI PER I LAVORATORI CON QUALIFICHE DIVERSE DA QUELLE PRESTAMPATE	17
TABELLA CODICI TIPO CONTRIBUZIONE	17
VALORE DEL QUARTO CARATTERE	25
CODICI UTILIZZATI A FINI STATISTICI	27
QUOTE ASSOCIATIVE	29
MULTE DISCIPLINARI	30
FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA	31
MODALITÀ DI ADESIONE E REVOCA.....	31
CONTRIBUTO SUL LAVORO STRAORDINARIO	32
TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI	33
PENSIONATI DEL FPLD	33
TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI DA FONDI E GESTIONI SPECIALI	33
RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE.....	33
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E CAMPI PRESTAMPATI DEL QUADRO D	34
CONGUAGLIO ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	34
CONGUAGLIO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	34
<i>Esposizione degli importi di CIG soggetti al contributo addizionale</i>	34
<i>Esposizione degli importi di CIG non soggetti al contributo addizionale</i>	35



<i>Esposizione del contributo addizionale</i>	35
<i>Conguagli in occasione di rinnovi contrattuali</i>	36
CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MALATTIA.....	36
CONGUAGLIO INDENNITÀ DI MALATTIA SPECIFICA LEGGE 88/1987.....	36
CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ	37
CONGUAGLIO INDENNITÀ DI ALLATTAMENTO.....	38
PERMESSI PER I DONATORI DI SANGUE.....	38
PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 104/1992).....	38
CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 388/2000).....	39
CONGEDO MATRIMONIALE	39
SGRAVI E FISCALIZZAZIONI.....	40
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA	40
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE.....	40
SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 1998)	41
SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 2001)	41
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CUAF (ART. 120, LEGGE 23.12.2000, N. 388).....	42
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO.....	42
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI CHE ESERCITANO LA PESCA OLTRE GLI STRETTI E LA PESCA MEDITERRANEA	43
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA E LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI	44
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE DI SERVIZI MARITTIMI.....	44
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ATTIVITÀ DI CABOTAGGIO	45
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALI	46
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DM10/2.....	46
EVENTI ALLUVIONALI NELLE REGIONI MOLISE E ABRUZZO E NELLA PROVINCIA DI FOGGIA.....	46
ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	48
DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE.....	49
CONGUAGLIO A DEBITO	49
CONGUAGLIO A CREDITO	50
EROGAZIONI CONTRATTUALI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)	51
CONGUAGLI ANNUALI	51
ACCANTONAMENTI PRESSO CASSE, FONDI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	53
CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE.....	53
FERIE NON GODUTE.....	54
FERIE FRUITE NELLO STESSO ANNO NEL QUALE SONO STATI VERSATI I CONTRIBUTI SULL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA	54
FERIE FRUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA, MA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770.....	54
DIRIGENTI EX INPDAL.....	55
<i>Superamento del massimale INPDAL nell'anno 2002</i>	55
<i>Non superamento del massimale nell'anno 2002</i>	55
LAVORATORI CON RETRIBUZIONE ANNUA SUPERIORE AL MASSIMALE CONTRIBUTIVO.....	57
CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE.....	57
CONGUAGLI DI FINE ANNO.....	58
LAVORATORI CON RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO.....	59
LAVORATORI DENUNCIATI PER LA PRIMA VOLTA	59
LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AGLI ENTI DI PREVIDENZA.....	60
EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE	61
VERSAMENTO DELLA CONTRIBUTIONE SOSTITUTIVA CORRENTE.....	61
VERSAMENTO DELLA CONTRIBUTIONE SOSTITUTIVA ARRETRATA	61
<i>Determinazione della contribuzione arretrata per coloro che hanno presentato la dichiarazione di Emersione prima del 25 aprile 2002.....</i>	61
<i>Determinazione della contribuzione arretrata per coloro che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002</i>	62
<i>Determinazione della contribuzione arretrata per coloro che hanno presentato la dichiarazione di Emersione progressiva entro il 15 maggio 2003.....</i>	62
<i>Versamento della contribuzione arretrata</i>	63
LAVORATORI CHE POSTICIPANO LA PENSIONE DI ANZIANITA'.....	64
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO	65
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA U.E. DEL 11/5/1999.....	65

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PER LE AZIENDE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DA QUELLE DEL COMMERCIO E TURISMO CON MENO DI 15 DIPENDENTI	65
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI PER IMPRESE ARTIGIANE OVUNQUE UBICATE E IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	66
DATORI DI LAVORO NON STRUTTURATI IN FORMA DI IMPRESA, OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	66
IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO CON MENO DI 15 DIPENDENTI, OPERANTI NEL CENTRO NORD.....	67
IMPRESE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI NELLE QUALI IL RAPPORTO TRA DISOCCUPATI E POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE È SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE	67
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO CHE DIVENTANO PIENAMENTE AGEVOLATI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE	68
<i>Esposizione dei dati dei dipendenti durante lo svolgimento del CFL</i>	68
<i>CFL trasformati a tempo indeterminato</i>	69
ULTERIORE BENEFICIO PER I CFL TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO NEI TERRITORI DELL'OBBIETTIVO 1	69
<i>Imprese aventi diritto al versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti</i>	69
<i>Aziende non strutturate in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno, aventi diritto alla riduzione del 50% dei contributi</i>	70
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS"	70
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B.....	71
<i>Versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti</i>	72
<i>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	72
<i>Riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	73
<i>Riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	73
ASSUNZIONE DI PROFUGHI ITALIANI.....	74
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ.....	75
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "ESPANSIVI" (LEGGE 863/1984 ART. 2 COMMI 1 E 2).....	75
<i>Riduzione contributiva</i>	75
<i>Assunzioni agevolate</i>	75
<i>Ulteriore beneficio per il Mezzogiorno</i>	76
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "DIFENSIVI", STIPULATI DOPO IL 14.6.1995 (ART. 6, COMMA 4, LEGGE 608/1996)	76
<i>Codici di autorizzazione e modalità di esposizione dei dati</i>	76
AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS	78
IMPRESE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DATORI DI LAVORO DEL MEZZOGIORNO NON AVENTI NATURA DI IMPRESA	78
IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E TUTTE LE IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	78
CONTRATTI DI REINSERIMENTO	80
DATORI DI LAVORO CUI SPETTA LA RIDUZIONE DEL 75%	80
DATORI DI LAVORO CHE HANNO OPTATO PER LA RIDUZIONE DEL 37,5%	80
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ.....	82
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9).....	82
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2).....	83
LAVORATORE CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)	83
LAVORATORI FRONTALIERI	84
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE MOBILITÀ, LICENZIATI DA AZIENDE NON RIENTRANTI NELLE DISCIPLINA DELLA CIGS.....	85
ASSUNZIONE LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA.....	86
INCENTIVO PER IL REIMPIEGO DEI DIRIGENTI.....	87
APPRENDISTI QUALIFICATI E LAVORATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA.....	88
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER IL SETTORE CALZATURIERO.....	89
PROVINCE INTERESSATE DALLO SGRAVIO	89
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.....	89
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.....	89
RAPPORTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO	90
PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE	91
GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO	91
DATORI DI LAVORO CHE HANNO ATTIVATO P.I.P. CON GIOVANI RESIDENTI IN SICILIA	91
ASSUNZIONE LAVORATORI IMPEGNATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	93
DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 1.12.1997, N. 468 (FINO AL 21.4.2000).....	93
<i>Cooperative e imprese affidatarie dei servizi di pulizia dal Ministero dell'Istruzione</i>	93
<i>Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa</i>	93
DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 28.2.2000, N. 81 (DAL 22.4.2000)	94
<i>Inserimento degli LSU in attività di formazione</i>	94
<i>Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa</i>	94
<i>Incentivi alle agenzie di lavoro temporaneo</i>	95
INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SICILIA	96

AZIENDE ACCENTRANTI	96
INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SARDEGNA	97
MISURA E DURATA DEL BENEFICIO	97
AZIENDE ACCENTRANTI	98
ESPOSIZIONE DEI DATI	98
ASSUNZIONE LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITA'	99
SOSTITUZIONE LAVORATORI IN MATERNITÀ CON LAVORATORI INTERINALI	99
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE	100
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI	100
INCENTIVI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI	103
MODALITÀ DI CALCOLO E DI ESPOSIZIONE DEI BENEFICI	103
<i>Lavoratori per i quali spetta l'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	103
<i>Lavoratori per i quali spetta l'esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	104
<i>Esposizione del beneficio</i>	105
<i>Regolarizzazione dei periodi progressi</i>	105
BENEFICI PER L'IMPIEGO DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE	106
ENTI PUBBLICI CREDITIZI TRASFORMATI IN S.P.A.	107
DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI ASSUNZIONE	107
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	108
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno (legge 863/1984, art. 3)</i>	108
<i>CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato</i>	108
<i>Imprese operanti in circoscrizioni ad alta disoccupazione (legge 407/1990, art. 8, comma 2)</i>	109
<i>Imprese operanti nel centro nord</i>	109
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B.	109
<i>Versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti</i>	110
<i>Riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	110
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)	111
<i>Imprese operanti nel centro-nord</i>	111
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno</i>	112
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	112
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	112
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	113
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	113
CONGUAGLIO PENSIONI EROGATE	114
CODICI VARI	114
<i>Versamento del contributo CUA</i>	114
<i>Contributo aggiuntivo IVS 1%</i>	115
<i>Trattenute ai pensionati</i>	115
EVIDENZE CONTABILI SEPARATE EX FONDI ELETTRICI E TELEFONICI	116
LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO ELETTRICI	116
<i>Lavoratori già iscritti all'ex fondo alla data del 31.12.1995</i>	116
<i>Lavoratori iscritti all'ex fondo dopo il 31.12.1995 (nuovi assunti dal 1.1.1996 al 31.12.1999)</i>	116
LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO TELEFONICI	116
<i>Lavoratori già iscritti all'ex fondo alla data del 31.12.1995</i>	116
<i>Lavoratori iscritti all'ex fondo dopo il 31.12.1995 (nuovi assunti dal 1.1.1996 al 31.12.1999)</i>	117
LAVORATORI ISCRITTI AL FPLD	117
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	117
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno (Legge 863/1984, art. 3)</i>	118
<i>Contratti di formazione e lavoro stipulati da aziende del centro nord</i>	118
<i>CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato</i>	119
<i>Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2)</i>	119
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	120
<i>Imprese operanti nel centro-nord</i>	120
<i>Imprese del Mezzogiorno</i>	120
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	121
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	121
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	122
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	122
CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO ELETTRICI	123
<i>Elementi variabili della retribuzione</i>	123
<i>Trattenute ai pensionati</i>	123
<i>Contributo aggiuntivo IVS 1%</i>	123
CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO TELEFONICI	124

Elementi variabili della retribuzione	124
Trattenute ai pensionati	124
Contributo aggiuntivo IVS 1%	124
GESTIONE CONTABILE SEPARATA EX FONDO AUTOFERROTRANVIERI.....	125
LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO AUTOFERROTRANVIERI.....	125
Lavoratori già iscritti all'ex fondo alla data del 31.12.1995	125
Lavoratori iscritti all'ex fondo dopo il 31.12.1995	125
DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI ASSUNZIONE	125
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	126
Imprese operanti nel Mezzogiorno ed imprese artigiane operanti su tutto il territorio nazionale (Legge 863/1984, art. 3) ..	126
CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato	127
Contratti di formazione e lavoro stipulati da aziende del centro nord	127
Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2)	128
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	128
Imprese diverse da quelle artigiane operanti nel centro-nord	128
Imprese del Mezzogiorno e imprese artigiane operanti su tutto il territorio nazionale	129
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	129
Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, Legge 223/1991)	129
Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)	130
Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)	130
CODICI VARI	131
Elementi variabili della retribuzione	131
Trattenute ai pensionati	131
Contributo aggiuntivo IVS 1%	131
FONDO VOLO.....	132
LAVORATORI NON AVENTI BENEFICI CONTRIBUTIVI	132
Lavoratori già iscritti al fondo alla data del 31.12.1995, con più di 18 anni interi di anzianità contributiva	132
Lavoratori già iscritti al fondo alla data del 31.12.1995, con meno di 18 anni interi di anzianità contributiva che hanno aderito ai fondi complementari	132
Lavoratori iscritti al fondo dopo il 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva a tale data	132
DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI ASSUNZIONE	133
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	133
Imprese operanti nel Mezzogiorno (legge 863/1984, art. 3)	133
CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato	134
Contratti di formazione e lavoro stipulati da aziende del centro nord	134
Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2)	135
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	135
Imprese operanti nel centro-nord	135
Imprese del Mezzogiorno	136
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	136
Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)	136
Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)	137
Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)	137
CODICI VARI	138
Elementi variabili della retribuzione	138
Trattenute ai pensionati	138
FONDO SPECIALE FERROVIE DELLO STATO.....	139
LAVORATORI OCCUPATI PRESSO AZIENDE MINERARIE.....	140
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO MINATORI	140
Lavoratori assunti a tempo parziale	140
Lavoratori con retribuzioni ridotte in presenza di prestazioni previdenziali	140
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	141
Aziende operanti nel Mezzogiorno ed aziende artigiane operanti su tutto il territorio nazionale (legge 863/1984, art. 3) ..	141
Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2)	141
Aziende operanti nel centro-nord (legge 407/1990, art. 8 comma 1)	142
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)	142
Imprese del centro-nord non artigiane	142
Imprese del Mezzogiorno ed aziende Artigiane operanti su tutto il territorio nazionale	143
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	143
Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)	143
Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)	144
Trasformazione a tempo pieno e indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)	144
FONDO GAS	146
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO	146
Lavoratori assunti con contratto a termine	146

LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI	146
ASSUNZIONE DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	146
<i>Imprese operanti nel centro-nord</i>	146
<i>Imprese del Mezzogiorno</i>	147
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	147
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	147
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	147
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	148
FONDO ESATTORIALI	149
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO.....	149
<i>Lavoratori assunti con contratto a termine</i>	149
LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI	149
ASSUNZIONE DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	149
<i>Imprese esattoriali operanti nel centro-nord</i>	149
<i>Imprese esattoriali operanti nel Mezzogiorno</i>	150
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	150
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	150
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	151
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	151
FONDO DAZIO	152
IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO INTERINALE	153
PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	153
PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	153
<i>Periodo di occupazione presso le aziende</i>	153
<i>Periodo a disposizione dell'impresa fornitrice</i>	154
LAVORATORI DOMESTICI.....	154
LAVORATORI FORNITI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITÀ.....	155
ESPOSIZIONE DEI DATI DA PARTE DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI	155
AZIENDE DELLO SPETTACOLO	157
DATORI DI LAVORO INQUADRATI CON I CSC 1.18.08 E 7.07.09	157
ARTISTI NON DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO CON PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.....	157
CONDOMINI E PROPRIETARI DI FABBRICATO	158
QUOTE ASSOCIATIVE.....	158
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI LOCALI ED ENTI NON SOGGETTI ALLA CUAF	159
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	159
SCUOLE STATALI	159
ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CON PERSONALE SOGGETTO AL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ.....	159
<i>Enti svolgenti attività di natura industriale</i>	160
<i>Enti svolgenti attività di natura commerciale</i>	160
COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEL DPR 602/1970	161
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COOPERATIVE CHE VERSANO SULLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.....	161
LAVORATORI SOCI	162
<i>Opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto</i>	162
LAVORATORI DIPENDENTI NON SOCI	162
SOCI LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE.....	162
COOPERATIVE SOCIALI	164
COOPERATIVE SOCIO ASSISTENZIALI, ART. 1, LETTERA A) LEGGE 381/1991	164
<i>Cooperative avente tutti i soci operanti in province per le quali non sono stati emanati D.M. per i salari convenzionali</i>	164
<i>Cooperative con parte dei soci operanti in province per le quali sono stati fissati i salari convenzionali a mezzo D.M.</i>	164
COOPERATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, ART. 1, LETTERA B) LEGGE 381/1991	164
CREDITO E ASSICURAZIONI	166
CONTRIBUTO CUAF	166
<i>Lavoratori assunti a part time</i>	166
SALARIATI E OPERAI DEL SETTORE DEL CREDITO	166
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO	167
AZIENDE MUNICIPALIZZATE TRASFORMATE IN S.P.A. (LEGGE 142/1990)	168
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI	169
DIRIGENTI GIÀ ISCRITTI ALL'INPDAI ALLA DATA DEL 31.12.2002	169
DIRIGENTI ASSUNTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI A DECORRERE DAL 1.1.2003	169
DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MASSIMALE ANNUO	169
<i>Contributo sulla parte di reddito eccedente il massimale destinata al finanziamento di fondi pensione</i>	170



DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	170
DIRIGENTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 7.8.1997, N. 266	171
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 10% SU ACCANTONAMENTI EFFETTUATI A CASSE, FONDI E GESTIONI	172
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)	172
FERIE NON GODUTE	173
<i>Superamento del massimale INPDAl nell'anno 2002</i>	173
<i>Non superamento del massimale nell'anno 2002</i>	173
ARMATORI E PROPRIETARI ARMATORI IMBARCATI	175
GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI ISCRITTI ALL'INPGI	176
LAVORATORI OCCUPATI IN PAESI ESTERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	177
LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, NEPPURE PARZIALMENTE	177
LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI CONVENZIONATI, ANCHE SOLO PARZIALMENTE	177
<i>Tabella riepilogativa dei codici da utilizzare per il personale all'estero</i>	178
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	179
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	179
LAVORATORI LEGALIZZATI EX D.L. 195/2002	179
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI	179
LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALE E AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI	181
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LAVORATORI IN DISTACCO SINDACALE	181
AMMINISTRATORI LOCALI	181
DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI IN ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE O SINDACALI	181
LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI	183
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA COLLOCAZIONE IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI	184
FONDI DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE	185
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL CREDITO E CREDITO COOPERATIVO	185
<i>Aziende che applicano il contratto del credito</i>	185
<i>Aziende che applicano il contratto del credito cooperativo</i>	185
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	186
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DELL'ENTE TABACCHI ITALIANI (E.T.I.)	186
INDICE ANALITICO	192

LA DENUNCIA E IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

CENNI SULL'INTRODUZIONE DEL "SISTEMA DM"

Il versamento dei contributi INPS mediante il "sistema DM" ha avuto origine con il Decreto Ministeriale 5.2.1969, che ha introdotto il sistema del versamento mensile tramite mod. DM18. Contestualmente, il decreto prevedeva la presentazione di una denuncia trimestrale recante i nominativi dei lavoratori occupati e altri elementi di natura retributiva (DM10/L).

A partire dal mese di Ottobre 1977 i flussi informativi e contabili sono stati unificati nel modello DM10/M, che doveva essere presentato entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di paga. Con Decreto Ministeriale Finanze del 24.2.1984 la data di presentazione del modello DM10/M e del versamento contributivo è stata anticipata al giorno 20 di ciascun mese.

Il sistema di versamento è stato poi riformato a partire dal 1° Gennaio 1989 con la scomposizione del modello DM10/M in tre parti, costituite dai modelli DM10/1, DM10/2 e DM10/3. Successivamente, a decorrere dal mese di Marzo 1993 (ma con riepilogo dei versamenti fatti a partire dal mese di Gennaio 1993) il versamento della contribuzione per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato separato da quello dei contributi previdenziali, in quanto la contribuzione per il SSN è stata destinata alle Regioni nelle quali i lavoratori avevano il proprio domicilio fiscale. Per il versamento della contribuzione SSN veniva utilizzato il modello DM10/S (uno per ciascuna Regione) ed i versamenti venivano riepilogati annualmente con il modello DM10/SR. I contributi per il SSN sono stati riscossi dall'INPS fino al 31.12.1997. A partire dal mese di Gennaio 1998, a seguito della introduzione dell'IRAP, i contributi per il SSN sono stati aboliti.

IL SISTEMA DI VERSAMENTO ATTUALE

Il sistema attuale di versamento dei contributi INPS prevede la compilazione contestuale di due distinti modelli, uno finalizzato alla denuncia delle retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, alla determinazione dei contributi dovuti e all'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS, delle agevolazioni e degli sgravi; l'altro al versamento delle somme dovute. Il modello utilizzato per la denuncia degli importi a debito e a credito del datore di lavoro è il modello DM10/2 mentre il versamento delle somme dovute è effettuato con il modello unificato F24. Il modello DM10/2 è il solo modello rimasto in vigore del "sistema DM" istituito nel 1989, in quanto il modello DM10/1, utilizzato come modello di versamento dei contributi è stato abolito e sostituito con il modello F24. Il modello DM10/3 che aveva funzioni statistiche riguardanti il numero dei lavoratori interessati all'erogazione degli assegni al nucleo familiare e l'importo degli sgravi del Mezzogiorno è stato abolito dal mese di Gennaio 1999.

Le aziende, oltre al versamento dei contributi, sono tenute anche ad anticipare, per conto dell'INPS, alcune prestazioni economiche che sono conguagliate con i contributi dovuti nel mese. Gli importi a debito (contributi calcolati secondo le aliquote percentuali e le misure vigenti per la categoria di appartenenza, trattenute operate ai dipendenti pensionati, quote associative, ecc.) e a credito (assegni per il nucleo familiare, integrazioni salariali, indennità di malattia e maternità, sgravi e benefici per assunzioni agevolate, ecc.) del datore di lavoro devono essere denunciati all'INPS mediante la presentazione del DM10/2.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Il modello DM10/2 deve essere utilizzato da parte dei datori di lavoro appartenenti alle categorie sottoelencate:

- Industria;
- Artigianato;
- Commercio e Terziario;
- Proprietari di fabbricato e Servizi di culto;
- Professionisti ed Artisti;
- Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati;
- Agricoltura (solo per Impiegati, Dirigenti e per il versamento dei contributi CUAF e CIG dovuti per gli Operai a tempo indeterminato delle cooperative disciplinate dalla Legge 240/1984. Per quest'ultima categoria di lavoratori, si ricorda che le denunce contributive, per gli altri contributi, sono effettuate con il modello DMAG);
- Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici.



La presentazione delle denunce DM10/2 va effettuata relativamente ai lavoratori dipendenti ed equiparati (soci di società ed enti cooperativi ecc.), per i quali è fatto obbligo di versare almeno uno dei seguenti contributi:

- Contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (IVS);
- Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (DS);
- Contributo pensionistico per le forme speciali di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS;
- Contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (CUAF);
- Contributo per l'indennità economica di malattia;
- Contributo per l'indennità economica di maternità;
- Contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria;
- Contributo per la cassa integrazione straordinaria;
- Contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità;
- Contributo per il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR);
- Contribuzione di solidarietà;
- Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell' art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni. Si tratta del versamento, con periodicità annuale, della sola quota pensionistica complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, versata dalle OO.SS. per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 20.5.1970, n. 300. Circolari n. 225 del 20.11.1996; n. 14 del 23.1.1997; n. 197 del 2.9.1998 e n. 60 del 15.3.1999;
- Contribuzione dovuta per amministratori locali in aspettativa per cariche elettive (art. 26 della legge 3.8.1999, n. 265, artt. dal 79 al 86 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267);
- Versamento da parte dell'organo elettivo della quota a carico del lavoratore per l'accredito figurativo nei confronti dei lavoratori in aspettativa per ricoprire alcune cariche elettive (art. 38, commi 1, 2 e 3, legge 488/1999. Circolare n. 81 del 20.4.2000).

La denuncia DM10/2 deve essere altresì effettuata:

- Per il versamento delle trattenute ai pensionati che svolgono lavoro dipendente;
- Per il versamento delle multe ai dipendenti effettuate da aziende agricole ad operai a tempo determinato per i quali il versamento dei contributi deve essere effettuato secondo le modalità previste per l'ex SCAU (Circolare 21.12.1999, n. 226);
- Per il recupero dell'indennità per il lavoratori impegnati in Piani di inserimento professionale (P.I.P.) da parte di aziende non aventi personale dipendente (codice di autorizzazione 9M. Circolari 27.1.1999, n. 13 ed 8.6.1999, n. 126).

Relativamente ai lavoratori cessati dal servizio, la denuncia DM10/2 viene utilizzata:

- Per il versamento della tassa di ingresso alla mobilità;
- Per il versamento della contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito anche per il credito e credito cooperativo (decreti interministeriali 28.4.2000, n. 157 e 158).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2 E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il modello DM10/2 deve essere presentato mensilmente:

- per la generalità dei datori di lavoro, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce;
- per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, entro la fine del sesto mese successivo al mese nel quale è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce;
- per le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e le A.S.L., entro 30 giorni dalla data di esecutività degli atti per il pagamento dei contributi;
- per il solo personale marittimo delle aziende armatoriali, limitatamente ai periodi di imbarco, entro il sedicesimo giorno immediatamente successivo alla scadenza del periodo di differimento di 60 giorni.

Entro le medesime scadenze deve essere effettuato anche il versamento dei contributi con il modello F24. Per la presentazione del modello DM10/2 su supporto magnetico o mediante Internet la presentazione è posticipata all'ultimo giorno del mese, fermo restando il termine del giorno 16 per il versamento dei contributi (Circolare n. 146 del 23.8.2002). Nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo o un sabato, la presentazione delle denunce mensili all'INPS e il versamento dei contributi, ovvero la presentazione all'INPS dei modelli a credito del datore di lavoro, sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE SI PRESENTA

Il modello DM10/2 deve essere presentato:

- all'Ente collettore (banche, concessionari e agenzie postali), unitamente al modulo di versamento F24, ove risulti una differenza a debito del datore di lavoro, anche se l'importo del saldo viene versato solo parzialmente;
- direttamente alla sede dell'INPS, nei casi in cui risulti una differenza a credito del datore di lavoro ovvero si tratti di denuncia con saldo pari a zero, oppure benché a debito del datore di lavoro per lo stesso non viene effettuato alcun versamento (c.d. insoluto). La presentazione del modello DM10/2 alla sede dell'INPS può essere effettuata anche mediante invio con raccomandata in modo da poter acquisire la prova documentale della data di spedizione;
- direttamente alla sede dell'INPS nel caso in cui il datore di lavoro intenda utilizzare il supporto magnetico come mezzo di presentazione delle denunce. I supporti magnetici possono contenere modelli sia a debito che a credito del datore di lavoro, qualunque sia la sede INPS di competenza;
- direttamente all'INPS via Internet, da parte dei datori di lavoro e dei soggetti autorizzati.

DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

In occasione di situazioni oggettive il versamento dei contributi e la presentazione delle denunce mensili possono essere differiti. Nel caso in cui il giorno di scadenza differita coincida con un giorno festivo od un sabato, la presentazione delle denunce all'INPS e il versamento dei contributi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo

DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE

Le aziende che a causa della chiusura per ferie collettive non possono provvedere, entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio. Normalmente il differimento non può superare il giorno di scadenza dei contributi dovuti per il mese successivo. Ad esempio, il versamento dei contributi per il mese di Luglio, deve essere fatto entro il 16 Agosto; l'eventuale differimento del versamento dei contributi dovuti per il mese di Luglio, non può essere superiore al 16 Settembre. Per quanto riguarda invece la presentazione del modello DM10/2 i giorni di differimento si aggiungono al termine posticipato di presentazione (ultimo giorno del mese). La richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio di ogni anno e può riguardare i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. Per i giorni di posticipo autorizzati sono dovuti, sul saldo del modello DM10/2, gli interessi di differimento che vanno esposti nel quadro B-C con il codice **D100**.



DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER NOVITÀ LEGISLATIVE

In occasione dell'introduzione di novità legislative in materia contributiva, disposte a ridosso delle scadenze come sopra previste, o aventi rilevante complessità, l'INPS può concedere un termine più ampio per la sistemazione delle partite contributive. (Circolare 23.12.1993, n. 292). Il Consiglio di amministrazione INPS ha disposto infatti che, in presenza di innovazioni normative aventi riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi, la sistemazione delle partite contributive può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione da parte dell'INPS delle istruzioni applicative ed operative (delibera CdA n. 5 del 26.3.1993, delegificata con D.M. 7.10.1993).

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI

Nei casi di calamità naturali o eventi eccezionali, disposizioni normative (Ordinanze, decreti legge ecc.) possono deliberare lo stato di emergenza disponendo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la sospensione ed il differimento dei termini previsti per il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I CITTADINI VITTIME DI ATTI ESTORSIVI E DELL'USURA

Per i cittadini vittime di atti estorsivi, che abbiano richiesto l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della legge 23.2.1999, n. 44, nonché l'erogazione di cui all'art. 1 della legge 20.10.1990, n. 302, il versamento dei contributi e la presentazione della modulistica, aventi scadenza entro un anno dall'evento lesivo è prorogato di 300 (trecento) giorni. Circolare n. 54 del 18.3.2002.

DENUNCE MENSILI A CREDITO DELL'AZIENDA

Nel caso in cui nel modello DM10/2 siano poste a conguaglio prestazioni previdenziali anticipate dal datore di lavoro (Assegni al nucleo familiare, Indennità economica di Malattia, Maternità, CIG, ecc.) superiori all'importo dei contributi dovuti, si determina un credito a favore del datore di lavoro. Per il recupero dell'importo a credito, il datore di lavoro ha facoltà di effettuare la compensazione tramite il modello F24 con altri tributi e contributi da pagare indicati nel modello (IVA - IRAP - IRPEF. ecc.), ovvero chiedere il rimborso direttamente all'INPS. In ogni caso, il modello DM10/2 deve essere presentato alla sede INPS competente, anche se il saldo è uguale a zero. La presentazione del modello può essere effettuata anche mediante invio con raccomandata in modo da poter acquisire la prova documentale della data di spedizione dello stesso.

ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Fonti: Circolari del Ministero del lavoro n. 9 del 1.3.1978, n. 109 del 28.11.1994 e Circolari INPS n. 136 del 14.7.1983, e n. 56 del 11.3.1996.

L'azienda con personale dipendente occupato in più stabilimenti, filiali, agenzie, succursali ecc., operanti in province o Regioni diverse, può chiedere di accentrare gli adempimenti contributivi relativi a tutte le dipendenze. In tal caso l'azienda può utilizzare un'unica posizione contributiva per il versamento dei contributi per i dipendenti dislocati negli altri stabilimenti. L'autorizzazione all'accentramento deve essere richiesta alla Direzione provinciale del lavoro competente per la posizione aziendale sulla quale si intendono accentrare gli adempimenti e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del provvedimento.

I datori di lavoro autorizzati all'accentramento devono trasmettere alla sede dell'INPS territorialmente competente per la posizione sulla quale si accentrano gli adempimenti contributivi, copia del provvedimento emanato dalla Direzione provinciale del lavoro. A seguito dell'accentramento le posizioni contributive delle aziende accentrate vengono chiuse d'ufficio. Nel caso di apertura di nuove unità produttive i datori di lavoro già autorizzati all'accentramento possono chiedere l'estensione del provvedimento anche alle nuove unità.

I datori di lavoro che hanno più dipendenze operanti nella stessa provincia possono chiedere l'accentramento della elaborazione delle paghe. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Direzione provinciale del lavoro e comporta l'accentramento degli adempimenti in materia di previdenza e assistenza sociale.

PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DM10/2 A MEZZO TRASMISSIONE TELEMATICA O SUPPORTO MAGNETICO

Con delibera del C.d.A. del 20.11.1987, n. 156, è stata autorizzata la presentazione delle denunce di versamento dei contributi anche a mezzo di supporti magnetici. Le aziende e i soggetti abilitati possono presentare le denunce contributive mensili per mezzo di supporti magnetici o con la trasmissione telematica mediante Internet. I supporti magnetici ed i files trasmessi possono contenere sia le denunce per le quali sono stati versati interamente i contributi, sia quelle parzialmente o totalmente insolute o a credito del datore di lavoro. Il termine di presentazione delle denunce su supporto magnetico o a mezzo Internet è prorogato all'ultimo giorno del mese di scadenza, fermo restando il termine del giorno 16 fissato per il versamento dei contributi con modello F24 (Circolare n. 191 del 30.10.2001 e n. 146 del 23.8.2002). Coloro che intendono avvalersi della possibilità di presentazione delle denunce DM10/2 mediante trasmissione telematica, devono presentare domanda di autorizzazione all'INPS. I soggetti autorizzati dall'INPS alla trasmissione telematica dei DM10/2 dei datori di lavoro assistiti, devono farsi rilasciare dagli stessi apposita delega, che non dovrà più essere inviata all'INPS ma conservata presso i soggetti medesimi.

AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA (INTERNET)

Per l'abilitazione alla trasmissione telematica occorre compilare l'apposito modulo da presentare alla competente sede dell'INPS, per il rilascio di un codice di accesso (PIN). L'autorizzazione viene rilasciata, anche per conto degli studi, esclusivamente alla persona fisica individuata dai datori di lavoro o dagli studi di consulenza come responsabile della trasmissione. Il codice è segreto, non è conosciuto dall'Istituto e garantisce la privacy dei dati trasmessi. Nel caso di smarrimento dello stesso occorre richiedere all'INPS un nuovo PIN. Gli studi di consulenza e le aziende che presentano più denunce possono trasmettere le denunce mensili anche dividendole in più lotti.

La trasmissione telematica dei modelli DM10/2 abilita alla consultazione sul sito internet dell'INPS dei dati anagrafici e contributivi aziendali, limitatamente alle posizioni contributive le cui denunce risultano trasmesse.

ESAME DI CONGRUITÀ DEI FILES

I files contenenti i dati delle denunce contributive devono essere prodotti secondo le specifiche tecniche predisposte dall'INPS e sottoposti necessariamente all'esame di congruità con il software di controllo INPS. I files non sottoposti alla procedura di controllo non sono accettati dal sistema.

La procedura di controllo è messa a disposizione gratuitamente dall'INPS presso le proprie sedi e sul sito WWW.INPS.IT. E' necessario che nel software di controllo, in corrispondenza dei dati utente, sia indicato come codice fiscale lo stesso codice fiscale assegnato al codice PIN. Per la trasmissione dei modelli occorre attivare la connessione al sito internet WWW.INPS.IT - Servizi per "Utenti Registrati", servizi per "Aziende e Consulenti", inserire il codice fiscale e il codice PIN del soggetto abilitato e quindi procedere all'invio delle denunce. La procedura permette di stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione delle denunce e i modelli DM10/2 trasmessi prelevandoli direttamente dal sito. Le istruzioni per la trasmissione ed il manuale di utilizzo della procedura sono state emanate con circolare n. 191 del 30.10.2001.

UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DM10/2

Sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalle singole aziende, il delegato delle stesse (studio di consulenza o associazione di categoria) predispone uno o più supporti contenenti i dati delle denunce secondo le specifiche tecniche predisposte dall'INPS, che possono essere richieste alle sedi INPS, nonché prelevate dal sito internet WWW.INPS.IT. Il delegato provvede mensilmente, entro i termini di legge, alla consegna del supporto alla sede INPS, avendo cura di riportare su apposita etichetta le proprie generalità e gli elementi di individuazione dei supporti.

Unitamente ai supporti dovrà essere consegnata una distinta sulla quale vanno riportati gli estremi identificativi delle aziende presenti sul supporto, il periodo contributivo delle relative denunce e le prescritte dichiarazioni di responsabilità. Quando nel medesimo supporto sono presenti denunce relative ad aziende che rientrano nella competenza di più sedi dovranno essere compilate e consegnate più distinte, ciascuna comprendente le aziende di appartenenza di ogni singola sede interessata.



I dischetti presentati sono sottoposti ad un controllo di leggibilità. Nel caso tale controllo abbia dato esito positivo, la sede INPS emette una ricevuta di avvenuta presentazione. Le denunce contenenti errori bloccanti verranno considerate non presenti sul supporto stesso. L'INPS mette a disposizione gratuitamente presso le proprie sedi e sul sito WWW.INPS.IT la procedura di controllo dei supporti magnetici che le case produttrici di software provvedono a generare. La procedura può altresì essere utilizzata per generare il supporto da parte di aziende che non sono in grado di produrlo autonomamente.

IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON IL MODELLO F24

Il modello F24 è predisposto in tre copie, le prime due sono trattenute dall'intermediario e la terza viene restituita al contribuente come ricevuta. E' possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza, effettuando più versamenti e utilizzando distinti modelli di pagamento. Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne e sottoscriverne altri. Ogni modello di pagamento ha valore a sé stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione. Il modello F24 può essere stampato in proprio in conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal Ministero delle finanze. Sul sito internet dell'INPS (WWW.INPS.IT) è presente la versione del modello compilabile.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Ogni riga della sezione INPS può accogliere le diverse tipologie di contribuzioni previste, identificate dalla causale contributo. I contribuenti che hanno più di una posizione contributiva presso l'INPS devono compilare righe distinte del modulo. Se le righe della sezione INPS di un modello non sono sufficienti, i contribuenti devono utilizzare ulteriori modelli, che sono da considerare a sé stanti in termini di saldo, di versamento e/o di presentazione. Lo stesso modello di pagamento F24 può essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse sedi INPS.

PAGAMENTO DEL SALDO DEL MODELLO DM10/2

I datori di lavoro per il versamento dei contributi con il modello F24 devono compilare le righe della sezione INPS secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **DM10**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri che identificano la posizione contributiva aziendale;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 (es: 022003);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: l'importo che effettivamente il datore di lavoro intende pagare per il DM10/2 relativo al mese indicato nella casella "periodo". L'importo può essere diverso dal saldo del DM10/2 cui si riferisce il modello F24;
- importi a credito compensati: Il campo non deve essere compilato.

PAGAMENTO DI NOTE DI RETTIFICA DA DM10/2

A seguito di controllo del DM10/2 può risultare un ulteriore importo a debito del datore di lavoro che viene notificato mediante il modello DM10/RA. Le somme dovute devono essere versate entro la data indicata sul modello DM10/RA, compilando la sezione INPS secondo le modalità che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **DMRA**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 rettificato (es: 022003);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: l'importo risultante dalla nota di rettifica inviata dall'INPS (differenze contributive e sanzioni);
- importi a credito compensati: il campo non deve essere compilato.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI PER CALAMITÀ

I datori di lavoro per i quali il versamento dei contributi è stato sospeso per calamità, al termine del periodo di sospensione, ovvero a partire dal più ampio termine fissato dal provvedimento, devono versare i contributi compilando la sezione INPS del modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **DSOS**;
- matricola INPS: indicare il codice sospensione composto da matricola INPS e codice sospensiva;

- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di inizio della sospensione;
- periodo di riferimento "a": l'ultimo mese ed anno di sospensione;
- importi a debito versati: l'importo della singola rata;
- importi a credito compensati: il campo non deve essere compilato.

Sisma Catania, Ragusa e Siracusa

Fonti: Circolare n. 114 del 21.6.2002

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Novembre 1990" a "Novembre 1992". I versamenti devono essere effettuati in 12 rate semestrali, la prima delle quali da versare entro il 30 Giugno 2002. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN922	111990	111992	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere riportato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N922**.

Contributi sospesi per BSE

Fonti: Circolare n. 119 del 26.6.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Gennaio 2001" a "Ottobre 2001". I versamenti devono essere effettuati in 50 rate mensili la prima delle quali da versare entro il 16 Gennaio 2003. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN938	012001	102001	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N938**;

Sisma Umbria e Marche

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003, n. 82 del 22.4.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Settembre 1997" a "Febbraio 1998" per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma delle Regioni Marche e Umbria, i periodi da "Settembre 1997" a "Maggio 1999" per i soggetti residenti nei comuni danneggiati con ordinanza di sgombero. I versamenti devono essere effettuati:

- in 56 rate mensili per i soggetti residenti nei comuni interessati dal sisma;
- in 176 rate mensili per i soggetti residenti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

Le rate, delle quali la prima da versare entro il 16 Gennaio 2004, devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al (3)	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN929	091997	021998 051999	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N929**.

(3) Indicare 021998 per i soggetti residenti nei comuni danneggiati e 051999 per i soggetti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

Eventi alluvionali nelle province di Salerno, Avellino e Caserta

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Aprile 1998" a "Maggio 1999". I versamenti devono essere effettuati in 70 rate mensili, la prima delle quali da versare entro il 16 Giugno 2002. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a	Importi a debito
----------	-------------------	--------------------	-------------	------------	-----------	------------------



Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN931	041998	051999	Debito versati Importo Singola rata	Compensati Non compilare
-------------	------	----------------	--------	--------	---	-----------------------------

- (1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.
(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N931**.

Eventi alluvionali nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Settembre 1998" ad "Agosto 1999". I versamenti devono essere effettuati in 65 rate mensili, la prima delle quali da versare entro il 16 Giugno 2002. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN932	091998	081999	Importo Singola rata	Non compilare

- (1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.
(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N932**.

Eventi alluvionali Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto

Fonti: Circolare n. 195 del 23.11.2000, n. 15 del 27.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Ottobre 2000" a "Novembre 2001" per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, i periodi da "Agosto 2000" a "Novembre 2001" per i soggetti residenti nei comuni alluvionati destinatari di ordinanza di sgombero. I versamenti devono essere effettuati:

- in 120 rate mensili per i soggetti residenti;
- in 128 rate mensili per i soggetti residenti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

Le rate, delle quali la prima da versare entro il 16 Febbraio 2003, devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal (3)	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN937	102000 082000	112001	Importo Singola rata	Non compilare

- (1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.
(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N937**.
(3) Indicare 102000 per i soggetti residenti nei comuni danneggiati e 082000 per i soggetti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

Sisma Potenza e Cosenza

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Agosto 1998" ad "Agosto 1999". I versamenti devono essere effettuati in 65 rate mensili, la prima delle quali da versare entro il 16 Giugno 2002. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN933	081998	081999	Importo Singola rata	Non compilare

- (1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.
(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N933**.

Sisma Campobasso e Foggia

Fonti: Circolare n. 41 del 26.2.2003, n. 90 del 20.5.2003

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni della provincia di Foggia interessati dal sisma, la sospensione ha interessato i periodi di paga da "Ottobre 2002" a "Febbraio 2003". I versamenti devono essere effettuati:



- in 40 rate mensili, la prima delle quali da versare entro il 16 Giugno 2003. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma, la sospensione ha interessato i periodi di paga da "Ottobre 2002" a "Maggio 2003". I versamenti devono essere effettuati:

- in 64 rate mensili, la prima delle quali da versare entro il 16 Ottobre 2003. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.

In entrambi i casi, per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contribuito	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al (3)	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN942	102002	022003 052003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N942**.

(3) Indicare 022003 per i soggetti residenti nella provincia di Foggia e 052003 per i soggetti residenti nella provincia di Campobasso.

Eventi alluvionali Abruzzo, Molise e provincia di Foggia

Fonti: Circolare n. 123 del 8.7.2003

Per i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni individuati dai Commissari delegati per gli eventi meteorologici, come previsto dalle ordinanze: n. 3268 del 12.3.2003 per il Molise, n. 3280 del 18.4.2003 per la provincia di Foggia e n. 2181 del 18.4.2003 per l'Abruzzo, sono sospesi i contributi per i periodi di paga da "Gennaio 2003" a "Novembre 2003". La sospensione opera anche per i contributi a carico del dipendente. Dalla sospensione sono esclusi i soggetti che esercitano in forma imprenditoriale attività bancaria e assicurativa di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4 del codice civile.

Le somme sospese sono da rimborsare in un numero di rate pari a 8 volte il periodo di sospensione, pertanto, i versamenti devono essere effettuati:

- in 88 rate mensili, la prima delle quali da versare entro il 16 Giugno 2004. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.

Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Versamento dei contributi sospesi per il Molise						
Sede (1)	Codice contribuito	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN944	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N944**.

Versamento dei contributi sospesi per la provincia di Foggia						
Sede (1)	Codice contribuito	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN945	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N945**

Versamento dei contributi sospesi per l'Abruzzo						
Sede (1)	Codice contribuito	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a debito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN946	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N946**

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI INTERESSATI ALL'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

Fonti: Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1, legge 23.4.2002, n. 73. Delibera CIPE n. 100 del 15 novembre 2001. Agenzia delle Entrate Circolari n. 88 del 11 ottobre 2001 e n. 17/e del 11 febbraio 2002. Circolare n. 49 del 13 marzo 2002. Circolare interamministrativa n. 56/E del 20.6.2002 e n. 65/E del 2.8.2002



I datori di lavoro che hanno in corso un piano di emersione del lavoro irregolare, devono versare i contributi per i lavoratori interessati all'emersione su una posizione separata. Per il versamento dei contributi con il modello F24 devono compilare le righe della sezione INPS secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **EMDM**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri che identificano la posizione contributiva aziendale;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 (es: 022003);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: l'importo che si intende pagare per il DM10/2 in esame con il modello che si sta compilando;
- importi a credito compensati: nessun dato, l'importo dei contributi non è compensabile.

DM10/2 PARZIALMENTE INSOLUTI

L'azienda che non intende versare l'intero importo del saldo risultante dal modello DM10/2, deve indicare nella colonna "importi a debito versati" l'effettivo importo che intende pagare con il modello che sta compilando, nonché gli altri dati previsti nella sezione INPS. Si ricorda che in base alla normativa vigente l'azienda è tenuta in ogni caso a versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché le trattenute operate ai pensionati che lavorano. Il pagamento dei contributi non versati deve essere effettuato utilizzando, in periodi successivi, la causale contributo **RC01**.

DM10/2 PASSIVI (SALDO A CREDITO DELL'AZIENDA)

Il DM10/2 con saldo a credito dell'azienda deve essere elencato nel modello unificato di pagamento solo qualora si intenda compensarne il saldo in tutto o in parte. Qualora il saldo di un DM10/2 trovi capienza, ai fini della compensazione, in più modelli unificati di pagamento, il DM10/2 deve essere elencato in ognuno di essi. Per l'esposizione del credito portato a compensazione, i datori di lavoro devono compilare le righe della sezione INPS secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **DM10**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici che identificano la posizione contributiva aziendale;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 a credito (es: 022003);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: il campo non deve essere compilato;
- importi a credito compensati: l'importo che si intende compensare con il modello F24 che si sta compilando. L'importo può essere inferiore al saldo a credito indicato sul DM10/2 che deve essere consegnato o spedito all'INPS.

COMPENSAZIONI EFFETTUATE CON IL MODELLO F24

La compensazione degli importi a credito può essere effettuata con il modello F24, anche utilizzando più modelli, comunque entro 12 mesi dalla scadenza del termine di presentazione del DM10/2. (Circolare 8.6.1999, n. 126). Decorso il termine di dodici mesi, comunque nel caso in cui il datore di lavoro per motivi diversi non può portare a compensazione il credito (es. incapienza nel limite compensabile con modello F24 ecc.), dovrà essere presentata all'INPS la domanda di rimborso, o di compensazione ordinaria con altri contributi a debito del datore di lavoro. Si fa presente che la legge 23.12.2000, n. 388 ha fissato, a decorrere dal primo Gennaio 2001, il limite massimo compensabile in € 516.456,90 (un miliardo di lire).

Si segnala altresì la circostanza che le compensazioni non possono rendere il modello F24 negativo, ma che si possono mettere in compensazione somme fino a concorrenza di quelle a debito compensabili. Anche il modello con saldo pari a zero deve essere presentato agli enti collettori (banche, concessionari e agenzie postali).

SANZIONI

La mancata o tardiva presentazione del mod. DM10/2 ed il tardivo pagamento dei contributi, comportano l'applicazione delle sanzioni civili stabilite dalle norme vigenti in materia (Circolare n. 110 del 23.5.2001).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE E PAGAMENTI IN "EURO"

Durante il periodo transitorio (dal 1999, fino alla denuncia presentata entro il 31.12.2001), i datori di lavoro avevano la facoltà di presentare le denunce sia in lire che in euro. I datori di lavoro che intendevano utilizzare l'euro quale valuta per il versamento dei contributi dovevano utilizzare, in sostituzione delle versioni in lire, quelle appositamente predisposte. Si ricorda che era facoltà dei datori di lavoro presentare la denuncia mensile DM10/2 in euro ed effettuare i versamenti con il modello F24 in lire e viceversa. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le denunce ed i versamenti devono essere effettuati in euro.

ARROTONDAMENTO

L'arrotondamento delle retribuzioni e dei contributi delle denunce presentate in euro deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi di euro, si arrotonda all'unità di euro inferiore; da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di euro superiore. Nel periodo transitorio (fino al dicembre 2001), l'euro ha rappresentato solo una unità di conto, pertanto il pagamento in tale valuta poteva essere effettuato solo con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro. (Delibera 17 novembre 1998, n. 1123, Circolare 7 dicembre 1998, n. 245).

Per il periodo antecedente l'introduzione dell'euro, gli importi in lire indicati nel modello DM10/2 dovevano essere arrotondati alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si trattasse di frazioni non inferiori o inferiori alle 500 lire (art. 25, legge 160/1975; Delibera C.d.A. 8 luglio 1988, n. 133).

FIRMA DEL MODULO

Il datore di lavoro (o il suo legale rappresentante) è tenuto a sottoscrivere il modello DM10/2. In particolare si richiama l'attenzione sulla dichiarazione di responsabilità attestante, nella consapevolezza delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono dichiarazioni false, che le notizie fornite sono conformi al vero ed alle registrazioni sui libri matricola e paga, che le somme esposte a conguaglio sono state determinate in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il rimborso delle eventuali somme a credito dell'azienda sarà disposto condizionatamente ad ulteriori verifiche da parte dell'INPS.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità il datore di lavoro attesta altresì l'avvenuta o mancata effettuazione delle trattenute contributive a carico del lavoratore, e che con la richiesta di rimborso delle somme a suo credito, rinuncia a compensare le stesse sul modello F24.

COMPILAZIONE DEL QUADRO A

Il quadro A contiene i dati identificativi del datore di lavoro ed alcuni dati sulla composizione della forza aziendale.

INFORMAZIONI AZIENDALI

Denominazione aziendale

Riportare per esteso, un dato per ogni riga: la ragione sociale, l'attività esercitata, la via ed il numero civico, il CAP, il comune e la provincia. I dati si riferiscono all'ubicazione dello stabilimento, unità produttiva o cantiere presso cui si svolgono attività con lavoratori dipendenti. Per le aziende autorizzate all'accantonamento contributivo, riportare i dati relativi alla posizione contributiva sulla quale sono accantonati i versamenti.

Codice guida

Il codice guida è costituito dall'ultimo numero della matricola aziendale. Viene utilizzato dall'INPS a fini organizzativi interni.

Matricola

La matricola è il codice identificativo nazionale unico dei datori di lavoro. E' assegnato dall'INPS all'atto dell'iscrizione.

Codice Statistico Contributivo (C.S.C.)

Il codice statistico contributivo (CSC) viene attribuito dall'INPS in fase di iscrizione ed è dipendente dall'attività svolta dal datore di lavoro. L'attività svolta è codificata in base all'ISTAT ATECO91. Per le aziende che svolgono attività plurime per le quali non sono necessari distinti inquadramenti con propri regimi contributivi, si fa riferimento all'attività prevalente. Il CSC è composto da cinque caratteri numerici che individuano:

- con il primo carattere il settore di attività;
- con i caratteri secondo e terzo la classe, che rappresenta il raggruppamento di attività della stessa natura in cui è possibile suddividere il settore (es. trasporti, meccanica, tessile, edilizia ecc.);
- con il quarto e quinto carattere la categoria, che individua la singola attività.

Il CSC ha lo scopo di attribuire all'azienda le giuste aliquote contributive in relazione all'attività prestata ed alle assicurazioni cui è soggetta, nonché a consentire le prestazioni a conguaglio, oltre a permettere rilevazioni statistiche.

Codici di autorizzazione (C.A.)

Il CSC non sempre è sufficiente da solo ad individuare con esattezza l'aliquota contributiva dovuta. Il codice di autorizzazione ha lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o quelle beneficiarie di sgravi e riduzioni. Il codice di autorizzazione può anche essere attribuito a fini statistici, senza che la sua presenza influisca sul versamento dei contributi. Alcuni codici di autorizzazione hanno anche la caratteristica di determinare l'inquadramento aziendale. A titolo di esempio si citano i codici **3N** e **3P** che sono attribuiti ad aziende inquadrate nel settore edile (1.13.XX e 4.13.XX), che svolgono attività impiantistiche per le quali la contribuzione è dovuta secondo le norme del settore industria non edile.

Sede

Indicare per esteso la denominazione della Direzione provinciale o della Direzione sub-provinciale della sede dell'INPS con la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti contributivi.

Codice fiscale

Il campo deve essere compilato riportando il codice fiscale del datore di lavoro.

Nel caso di ditta individuale occorre indicare il codice fiscale alfanumerico del titolare, mentre nel caso di società deve essere indicato il codice fiscale della società. Per le società di persone indicare sempre il codice fiscale della società e non quello del rappresentante legale.

Periodo

Indicare il periodo di paga mensile cui fa riferimento la denuncia. Il dato deve essere riportato compilando il mese con due cifre e l'anno con quattro cifre senza spazi, punti barre od altri caratteri di separazione (es. 022003, 032003 ecc.).

Data di esecutività

La data di esecutività interessa solo le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e le A.S.L.. Il campo deve essere compilato con l'indicazione della data di esecutività dell'atto emesso per il pagamento della somma dovuta. La data deve essere espressa nel formato GG MM AAAA. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **1P**.

Tipo denuncia

Il campo non deve essere compilato in quanto è riservato all'INPS.

Codice ISTAT

Indicare il codice ISTAT attribuito dall'INPS in base alla codifica ATECO91 e relativo all'attività principale esercitata. L'eventuale variazione dell'attività principale deve essere comunicata all'INPS per la necessaria revisione dell'inquadramento.

ESPOSIZIONE DELLA FORZA AZIENDALE

Numero dipendenti occupati

Il campo deve essere compilato indicando il numero dei lavoratori in forza all'azienda nel periodo cui si riferisce la denuncia. Nel numero complessivo devono essere compresi anche i lavoratori non retribuiti, se non sostituiti, mentre non sono da includere i soggetti impegnati in P.I.P. e Borse lavoro con i quali non si instaura un rapporto di lavoro subordinato. I lavoratori distaccati o comandati presso altra azienda anche operante all'estero, stante il perdurante vincolo obbligatorio con il datore di lavoro distaccante, rientrano nel computo della forza aziendale dell'azienda distaccante, con conseguente obbligo d'indicazione del loro numero nel quadro "A" del mod. DM10/2 (Circolare n. 16 del 28.1.2000).

Nel caso in cui, in occasione di assenze del lavoratore, sia consentito assumere altri lavoratori in sostituzione (ad esempio servizio militare, maternità ecc.), nel calcolo del numero dei dipendenti deve essere incluso il sostituto. (Circolare n. 211 del 9.8.1991). I lavoratori a tempo parziale devono essere indicati per intero; gli stessi saranno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 20.2.2000, N. 61 e dal D.Lgs 26.2.2001, n. 100, nell'esposizione del numero da indicare con il codice FZ00 da indicare nel quadro B-C (Circolare n. 18 del 28.1.2001).

Il numero dei dipendenti indicati nel quadro A deve essere pari alla somma dei dipendenti esposti con i codici MA00, FE00 nel quadro B-C. A partire dal Gennaio 2000, ai soli fini statistici, le aziende sono tenute a riportare, nel quadro B-C anche il numero dei dipendenti suddivisi per sesso ed il numero dei dipendenti per i quali, pur in forza, non sono stati effettuati adempimenti contributivi. I codici da utilizzare sono quelli indicati di seguito. Per l'esposizione degli stessi occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti, mentre nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle delle giornate, delle retribuzioni e delle somme a debito del datore di lavoro.

MA00

Indicare il numero totale dei dipendenti di sesso maschile. Nel numero devono essere compresi tutti i lavoratori retribuiti e non, di sesso maschile in carico all'azienda, compresi quelli per i quali non sono stati effettuati adempimenti contributivi. Nel caso in cui, in occasione di assenze del lavoratore, sia consentito assumere altri lavoratori in sostituzione (ad esempio servizio militare, maternità ecc.), nel calcolo del numero dei dipendenti deve essere incluso il sostituto. (Circolare n. 211 del 9.8.1991).

FE00

Indicare il numero totale dei dipendenti di sesso femminile. Nel numero devono essere compresi tutti i lavoratori retribuiti e non, di sesso femminile in carico all'azienda, compresi quelli per i quali non sono stati effettuati adempimenti contributivi. Nel caso in cui, in occasione di assenze del lavoratore, sia consentito assumere altri lavoratori in sostituzione (ad esempio servizio militare, maternità ecc.), nel calcolo del numero dei dipendenti deve essere incluso il sostituto. (Circolare n. 211 del 9.8.1991).

NR00

Indicare il numero dei dipendenti non retribuiti, indipendentemente dal sesso, per i quali, pur essendo compresi nel totale dei dipendenti esposti nel quadro A, non sono stati effettuati adempimenti contributivi.

In pratica il codice assolve la finalità di consentire la quadratura tra il numero dei lavoratori indicati nel quadro A con quelli denunciati nei quadri B-C. Con il suddetto codice devono essere esposti anche i lavoratori indicati nel quadro B-C con una codifica particolare (es.: lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive, cod. **E000**, lavoratori in aspettativa per cariche sindacali, cod. **S000**, ecc.).

FZ00

Indicare la forza aziendale da prendere a base di calcolo degli istituti previdenziali che ne fanno riferimento (Circolare n. 18 del 25.1.2001). Il Decreto legislativo 61/2000, art. 6, dispone che, a partire dal mese di

Aprile 2000, i dipendenti a tempo parziale si computano in proporzione all'orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno (art. 6 comma 1). Il D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, nel riformare il D.Lgs. 61/2000, ha ulteriormente esplicitato il sistema di computo dei lavoratori a tempo parziale. A tal fine ha stabilito che i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

Con il codice FZ00 devono essere indicati tutti i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario, compresi quelli non retribuiti,. Per i contratti a tempo parziale "verticali" o "misti" si dovrà far riferimento al numero delle ore di lavoro prestate rapportate su base annua. In caso di unico dipendente a tempo parziale con orario inferiore alla metà del tempo pieno, in corrispondenza del codice dovrà essere comunque indicata una unità.

Esempio n. 1

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 1

Ore a tempo parziale: 50% dell'orario contrattuale settimanale

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 17

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 16.

Esempio n. 2

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 1

Ore a tempo parziale: 60% dell'orario contrattuale settimanale

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 17

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 17.

Esempio n. 3

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 2

Ore a tempo parziale per ciascun lavoratore: 50% dell'orario contrattuale settimanale

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 18

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 17.

Esempio n. 4

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 3

Ore a tempo parziale: 2 dipendenti al 50% dell'orario contrattuale settimanale ed 1 dipendente al 60% dell'orario contrattuale settimanale.

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 19

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 18.

Lavoratori a tempo determinato

Riportare il numero dei lavoratori occupati a tempo determinato. Nel numero complessivo devono essere compresi tutti i lavoratori che svolgono la loro attività con contratto a termine, con esclusione dei lavoratori rilevabili da apposita codifica. Pertanto non devono essere indicati, ad esempio, i lavoratori con contratto di formazione lavoro, assunti a termine dalle liste di mobilità ecc.. Per quanto riguarda i contratti di formazione lavoro si dovrà tenere conto anche dei lavoratori con CFL di tipo B che durante il periodo di formazione e lavoro non vengono indicati con codici particolari. Il numero indicato nel riquadro è ricompreso anche nel numero dei lavoratori occupati

CAMPI PRESTAMPATI DEL QUADRO B-C

I codici esposti nel quadro B-C riferiti all'esposizione di dipendenti con assunzioni agevolate o con qualifiche non prestampate, richiedono sempre la compilazione di tutte le caselle relative al numero dei dipendenti, delle giornate ovvero delle ore per i dipendenti a tempo parziale, dell'imponibile retributivo e dei contributi dovuti. Nel prosieguo si riportano per ciascun codice, le modalità di compilazione delle caselle, evidenziando quando alcune informazioni non sono richieste.

Rigo 10 (Operai)

Interessa la generalità delle aziende. Devono essere riportati tutti gli operai a tempo pieno, sia a tempo indeterminato che a termine, con esclusione di quelli contraddistinti da uno specifico codice tipo contribuzione. Riportare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi dovuti.

Rigo 11 (Impiegati)

Interessa la generalità delle aziende. Devono essere riportati tutti gli impiegati a tempo pieno, sia a tempo indeterminato che a termine, con esclusione di quelli contraddistinti da uno specifico codice tipo contribuzione. Riportare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi dovuti.

Rigo 20 (Apprendisti soggetti INAIL)

Interessa la generalità delle aziende. Riportare il numero dei dipendenti, il numero delle settimane retribuite, l'importo delle retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi relativi ai dipendenti aventi la qualifica di apprendista soggetti al contributo INAIL. L'importo dei contributi è dato dalla somma dei contributi a carico del datore di lavoro (importo del contributo settimanale in misura fissa previsto per gli apprendisti per il numero delle settimane) e dei contributi a percentuale a carico del lavoratore. Per individuare il numero delle settimane occorre fare riferimento al numero dei sabati compresi nel periodo retribuito. Nel caso di cessazione del rapporto nel corso della settimana, dovrà essere computata come settimana intera la frazione di settimana finale.

Rigo 21 (Apprendisti non soggetti INAIL)

Interessa la generalità delle aziende. Riportare il numero dei dipendenti, il numero delle settimane retribuite, l'importo delle retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi relativi ai dipendenti aventi la qualifica di apprendista non soggetti al contributo INAIL. L'importo dei contributi è dato dalla somma dei contributi a carico del datore di lavoro (importo del contributo settimanale in misura fissa previsto per gli apprendisti per il numero delle settimane) e dei contributi a percentuale a carico del lavoratore. Per individuare il numero delle settimane occorre fare riferimento al numero dei sabati compresi nel periodo retribuito. Nel caso di cessazione del rapporto nel corso della settimana, dovrà essere computata come settimana intera la frazione di settimana finale.

Rigo 22 (Lavoro straordinario)

Interessa soltanto le aziende Industriali per l'esposizione del contributo addizionale del 15% sui compensi per lavoro straordinario, al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto. Riportare il numero dei dipendenti, delle ore eccedenti le 48 ore settimanali, l'importo dei compensi per lavoro straordinario ed il contributo dovuto.

Rigo 23 (Trattenute a pensionati Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

Interessa soltanto i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze pensionati del FPLD con trattamenti superiore ai minimi di legge. Riportare il numero dei dipendenti pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i quali sono state operate le trattenute e l'importo delle somme dovute a tale titolo.

Rigo 24 (Totali)

Indicare la somma di tutti i dati esposti nelle singole colonne (dipendenti, giornate e retribuzioni).

Rigo 33 (Totale A)

Indicare il totale degli importi indicati nella colonna "somme a debito del datore di lavoro".

COMPOSIZIONE DEI CODICI PER I LAVORATORI CON QUALIFICHE DIVERSE DA QUELLE PRESTAMPATE

Le righe prestampate nel quadro B-C (riga 10, 11, 20 e 21) riportate sul modello DM10/2 corrispondono alle qualifiche più usuali, non aventi particolarità contributive. Nel caso in cui sia necessario esporre i dati di lavoratori aventi particolarità contributive, ovvero qualifiche diverse dalle precedenti, è necessario esporre i dati previdenziali con un codice particolare.

I codici sono costituiti da 3 ovvero 4 caratteri, dei quali il primo individua la qualifica del lavoratore rilevabile dalla tabella che segue.

Codice qualifica	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato e Quadro
3	Dirigente. Per il settore industria deve essere utilizzato per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002 Circolare INPDAl D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003.
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o Intermedio
8	Viaggiatore o Piazzista
9	Dirigente del settore industria assunto o nominato a decorrere dal 1.1.2003. Circolare INPDAl D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003.
O	Operaio a tempo parziale
Y	Impiegato a tempo parziale
W	Operaio apprendista qualificato, legge n. 56 del 1987
R	Impiegato apprendista qualificato, legge n. 56 del 1987

Altri valori del primo carattere sono utilizzati dall'INPS per l'esposizione di particolari categorie di lavoratori

Codice	Descrizione
K	Lavoratori in sotterraneo
B	Dipendente da una impresa bancaria con fondo sostitutivo
D	Lavoratore domestico dipendente da impresa di lavoro interinale
X	Dipendenti già iscritti ai fondi sostitutivi alla data di soppressione dei fondi stessi
Z	Dipendenti assunti successivamente alla data di soppressione dei fondi che sarebbero stati iscrivibili al fondo

Il secondo e terzo carattere individuano la particolarità contributiva. La combinazione del codice qualifica con il codice tipo contribuzione (CTC) fornisce il codice da utilizzare. Nel caso di lavoratori senza particolarità contributiva i caratteri secondo e terzo assumono il valore "00" (doppio zero).

Ad esempio: per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, per i quali le aziende beneficiano della riduzione del 25% dei contributi, si utilizza il CTC "56" che preceduto dal codice qualifica fornisce i codici 156 per operai, 256 per impiegati ecc.. I codici tipo contribuzione ed i codici qualifica sono stati più diffusamente trattati nella circolare n. 72 del 10.4.2002. La tabella che segue riporta solo i codici tipo contribuzione attualmente in vigore, o di recente abolizione.

TABELLA CODICI TIPO CONTRIBUZIONE

01

Contributo IVS (comprensivo del contributo per gli asili nido 0,10%, dovuto fino al 31.12.1998, ovvero fino 31.12.1999 per le aziende che versano il contributo CUAF in misura ridotta rispetto al settore Industriale, del contributo addizionale pensionati 0,20%, dovuto fino al 31.12.1997) per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" per indicare che il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).



02

Contributo TBC per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il contributo è stato abolito con decorrenza 1.1.1999 per la generalità delle aziende. Per le aziende che versano il contributo CUAF in misura ridotta rispetto al settore Industriale l'abolizione del contributo TBC ha avuto decorrenza dal 1.1.2000. Il codice doveva essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

03

Contributo Enaoli per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il contributo Enaoli è stato abolito con decorrenza 1.1.1999 per la generalità delle aziende. Per le aziende che versano il contributo CUAF in misura ridotta rispetto al settore Industriale l'abolizione del contributo Enaoli ha avuto decorrenza dal 1.1.2000. Il codice doveva essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

04

Contributo DS per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

05

Contributo Mobilità per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

06

Contributo fondo garanzia TFR per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

07

Contributo CUAF per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" per indicare che il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

08

Contributo Indennità economica di malattia per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

09

Contributo Indennità economica di maternità per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

10

Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, O, Y, W, R.

11

Lavoratori non soggetti a contributo per la cassa integrazione guadagni (CIG). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O, Y, W, R.

12

Lavoratori non soggetti al contributo per la cassa unica assegni familiari (CUAF). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 6, 7, 8, O, Y, W, R.

13

Lavoratori per i quali non sono dovuti congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione e per la cassa unica assegni familiari (DS e CUAF). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, O, Y, W, R.

14

Lavoratori per i quali non sono dovuti congiuntamente il contributo per la cassa integrazione guadagni e quello per la cassa unica assegni familiari (CIG e CUAF). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, O, Y, W, R.

15

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali i contributi sono dovuti come per gli apprendisti (art. 16, Legge 451/1994). Da utilizzare in abbinamento con il codice L191 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y. (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

16

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ovvero non iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, O, Y, W, R.

17

Impiegati e quadri a tempo determinato delle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, Legge 240/1984), per i quali è dovuto il contributo CIG ordinaria nella misura dell' 1,50% (CISOA). Il codice è compatibile con le qualifiche: 2 e Y (Circolari n. 236 del 1994 e n. 194 del 1997).

19

Lavoratori soci e non soci svantaggiati (art. 4, Legge 381/1991). Per i lavoratori "non soci" svantaggiati il codice deve essere seguito dalla lettera "D" come quarto carattere (Messaggio n. 2924 del 22.12.1995). Il codice deve essere usato in abbinamento con il codice L190 nel quadro D. Richiede altresì la presenza del codice di autorizzazione 5V. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolare n. 296 del 29.12.1992).

20

Lavoratori non iscritti ai fondi esonerativi dell'assicurazione IVS (elettrici, telefonici e trasporto). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, O, Y, W, R. (Circolari n. 137 del 20.7.2000 e n. 149 del 24.8.2000).

24

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi che siano esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, Y, R.

25

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi che siano esclusi dal contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, Y, R.

26

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi che siano esclusi congiuntamente dalla assicurazione contro la disoccupazione e dal contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, Y, R.

28

Lavoratori iscritti al fondo trasporti con contratto di formazione trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza. Il beneficio della riduzione del 25% delle contribuzioni minori prosegue fino alla scadenza originaria del CFL. Il codice deve essere utilizzato in abbinamento con il codice L189 nel quadro D. La contribuzione dovuta al fondo viene versata con il codice Z456. Richiede altresì la presenza del codice di

autorizzazione 2B. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1 e 2 (D.Lgs. 29.6.1996, n. 414. Circolari n. 249 del 5.11.1993, n. 178 del 12.9.1996).

29

Lavoratori assunti a tempo indeterminato nel settore calzaturiero (art. 6 della Legge 451/1994). Il codice deve essere utilizzato in abbinamento con il codice L202 nel quadro D. Richiede altresì la presenza del codice di autorizzazione 5W. Il codice, compatibile con le qualifiche: 1, 2, Y e O, è valido fino al 31.12.2002. (Circolari n. 219 del 2.8.1995 e n. 204 del 14.10.1997. Messaggio n. 22797 del 6.9.1995)

30

Lavoratori non soci delle cooperative DPR 602/1970, per i quali la contribuzione è dovuta sul salario effettivo. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4A o 4B. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

31

Contributi IVS per Impiegati delle aziende esattoriali e delle ricevitorie delle II.DD. (art.19, Legge 377/1958). Il codice è compatibile con la qualifica: 2.

32

Lavoratori con qualifica di operaio avventizio non iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, W, O.

34

Lavoratori non soci delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative, per i quali non è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y

35

Lavoratori dipendenti, non soci né avventizi, delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperativa per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per la CUAFF.

36

Lavoratori dipendenti, non soci né avventizi, delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS) e dal contributo per la CUAFF.

37

Impiegati ed operai richiamati alle armi per i quali sono dovuti solo i contributi IVS e CUAFF (Legge 10.6.1940, n. 653). In abbinamento con il codice H100 (operai), H101 (impiegati) nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche 1 e 2.

38

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico (art. 16, Legge 451/1994). Da utilizzare in abbinamento con il codice L191 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

39

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico (art. 16, Legge 451/1994). Da utilizzare in abbinamento con il codice L191 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

40

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 40% dei contributi a proprio carico (art. 16, Legge 451/1994). Da utilizzare in abbinamento con il codice L191 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

41

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo (0,77%) escluso soltanto dall'assicurazione contro la disoccupazione (DS). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

42

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo (0,77%) escluso soltanto dal contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

43

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo (0,77%) escluso congiuntamente dall'assicurazione contro la disoccupazione (DS) e dal contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

44

Lavoratori del settore Credito e Assicurazioni per i quali non è dovuto il contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

45

Lavoratori del settore Credito e Assicurazioni per i quali non è dovuto il contributo per la CUAF e per la DS. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

46

Lavoratori con contratto di formazione trasformato a tempo indeterminato, per il quale il beneficio dell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro spetta per ulteriori 12 mesi (art.15 Legge 24.6.1997, n. 196). In abbinamento con il codice S140, ovvero S150 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti ed il codice L210, nel quadro D, per il recupero della contribuzione a carico del datore di lavoro. Richiede il codice di autorizzazione 4Y. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolari n. 174 del 31.7.1997 e n. 85 del 9.4.2001).

47

Lavoratori con contratto di formazione trasformato a tempo indeterminato, per il quale il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro spetta per ulteriori 12 mesi (art.15 Legge 24.6.1997.n. 196). In abbinamento con il codice L211, nel quadro D, per il recupero della contribuzione a carico del datore di lavoro. Richiede il codice di autorizzazione 4Y. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolari n. 174 del 31.7.1997 e n. 85 del 9.4.2001).

48

Personale religioso (clero secolare) escluso dalla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione e la Gescal (fin quando dovuta), per il quale non è dovuto il contributo di Maternità. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y.

49

Personale religioso (clero regolare) escluso dalla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione, la CUAF e la Gescal (fin quando dovuta), per il quale non è dovuto il contributo di Maternità. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolare n. 204 del 14.9.1990).

50

Lavoratori assunti a tempo indeterminato nel settore calzaturiero (art. 6 della Legge 451/1994). Il codice deve essere utilizzato in abbinamento con il codice L203 nel quadro D. Richiede altresì la presenza del codice di autorizzazione 5W. Il codice, compatibile con le qualifiche: 1, 2, Y e O, è valido fino al 31.12.2002. (Circolari n. 219 del 2.8.1995 e n. 204 del 14.10.1997. Messaggio n. 22797 del 6.9.1995).

51

Personale escluso dall'assicurazione per l'IVS, dalla relativa addizionale e dalla contribuzione per gli Asili nido (fin quando dovuta). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, O e Y.

52

Lavoratori assunti con contratto di solidarietà art. 2, comma 2, legge 863/1984. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 (Messaggio n. 7787 del 27.10.1984. Circolare n. 820 RCV/1 del 2.1.1987)

53

Lavoratori assunti con contratto di formazione per i quali spetta l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 3, Legge 19.12.1984, n. 863 e Legge 407/1990, art. 8, comma 2). In abbinamento con il codice S140, ovvero S150 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Richiede il codice 5Y se il beneficio spetta ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 407/1990. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y. (Messaggio n. 7787 del 27.10.1987. Circolari n. 820 RCV/1 del 2.1.1987, n. 164 del 21.7.1988, n. 25 del 31.1.1991, n. 160 del 13.7.1993, n. 85 del 9.4.2001)

54

Lavoratori assunti con contratto di formazione per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 5, comma 2 Legge 291/1988). In abbinamento con il codice L158 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolare n.164 del 21.7.1988).

56

Contratto di formazione e lavoro per il quale spetta la riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 1, Legge 407/1990). In abbinamento con il codice L172 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 261 del 7.12.1990, n. 25 del 31.1.1991, n. 85 del 9.4.2001).

57

Contratto di formazione e lavoro per il quale spetta la riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 3, Legge 407/1990). In abbinamento con il codice L173 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991).

58

Lavoratori disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi per i quali spetta l'esonero, per un triennio, del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 9, Legge 407/1990). In abbinamento con il codice L174 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5N. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 25 del 31.1.1991 e n. 93 del 21.4.1999).

59

Lavoratori disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi per i quali spetta, per un triennio, l'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 9, Legge 407/1990). In abbinamento con il codice L175 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5N. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 25 del 31.1.1991 e n. 93 del 21.4.1999).

60

Dirigente non iscritto all'INPDAP soggetto al contributo per il TFR (Messaggio n. 86 del 15.3.1991). Il codice è compatibile con la qualifica: 3

61

Lavoratori soggetti al contributo IVS e DS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6A (Circolare n. 79 del 1.4.1999). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y

62

Dal 1.1.99: lavoratori soggetti al solo contributo IVS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6B (Circolare n. 79 del 1.4.1999). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y

63

Lavoratori soggetti al solo contributo IVS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6C (Circolare n. 79 del 1.4.1999). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y

64

Lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali, per i quali è dovuto il contributo destinato al fondo di garanzia per il TFR. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6D (Circolare n. 76 del 7.4.2000). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y

65

Lavoratori assunti con contratto formazione lavoro senza il rispetto delle condizioni poste dalla normativa UE, che potranno divenire pienamente agevolati solamente nel caso siano trasformati in contratto a tempo indeterminato con incremento netto di occupazione. Durante lo svolgimento del CFL per tali dipendenti spetta la riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. In abbinamento con il codice L525 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolare n. 85 del 9.4.2001).

66

Lavoratori disabili per i quali spetta la fiscalizzazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (art.13, comma 1, lett. a), Legge 68/1999). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 2Y. In abbinamento con uno dei codici da H401 ad H451 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 203 del 19.11.2001).

67

Lavoratori disabili per i quali spetta la fiscalizzazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.13, comma 1, lett. b), Legge 68/1999). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 2Y. In abbinamento con uno dei codici da H401 ad H451 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 203 del 19.11.2001).

68

Lavoratori interinali assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo in sostituzione di personale in aspettativa facoltativa od obbligatoria, per i quali, al datore di lavoro, spetta la riduzione contributiva del 50%. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9R. In abbinamento con il codice L610 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 136 del 10.7.2001).

69

Lavoratori con contratto formazione lavoro senza il rispetto dei criteri posti dalla normativa UE ma pienamente agevolati secondo la regola del "de minimis". In abbinamento con i codici S140, ovvero S150 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti ed il codice L900 nel quadro D, nel caso in cui il datore di lavoro benefici dell'esonero totale. In abbinamento con il codice L950 nel quadro D, nel caso in cui il datore di lavoro benefici della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico ovvero in abbinamento con il codice L940 nel quadro D, nel caso in cui il datore di lavoro benefici della riduzione del 40% dei contributi a proprio carico. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolare n. 85 del 9.4.2001).

70

Lavoratori che hanno posticipato l'accesso al pensionamento di anzianità, per i quali spetta l'esonero dalla contribuzione IVS (art. 75, Legge 388/2000. Circolare n. 118 del 30.5.2001) . Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, O e Y

71

Lavoratori soggetti al solo contributo DS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6N (Circolare n. 79 del 1.4.1999) . Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y

73

Armatore e proprietario armatore imbarcato per i quali non è dovuta la contribuzione per la disoccupazione e quella relativa al fondo di garanzia TFR. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y.

74

Personale salariato del settore credito, per il quale è dovuto il contributo indennità economica di malattia. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1 e O (Messaggio n. 40377 del 15.7.1991).

75

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. In abbinamento con il codice S165 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti ed il codice L180 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y (Circolari n. 260 del 12.11.1991, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, n. 93 del 21.4.1999, n. 157 del 27.7.1999).

76

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. In abbinamento con il codice S165 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti ed il codice L180 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y (Circolari n. 260 del 12.11.1991, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, 157 del 27.7.1999).

77

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. In abbinamento con il codice S165 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti ed il codice L180 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y (Circolari n. 260 del 12.11.1991, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, 157 del 27.7.1999).

78

Lavoratori profughi assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 5, commi 1 e 2, Legge 344/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5S. In abbinamento con il codice L182 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolare n. 50 del 19.2.1992).

79

Lavoratori detenuti e internati assunti dalle cooperative sociali e dalle aziende pubbliche e private per i quali spetta la riduzione dell'80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4V. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 O, Y (Circolare n. 134 del 25.7.2002).

82

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale in aspettativa obbligatoria o facoltativa per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 50% dei contributi (Legge 53/2000, art.10, commi 2 e 3). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9R. In abbinamento con il codice L222 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolare n. 117 del 20.6.2000).

83

Lavoratori prestatori di lavoro interinale assunti a tempo determinato in concomitanza del periodo di missione presso imprese utilizzatrici (art. 1, comma 1, Legge 26.6.1997, n. 196). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9A. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y e 3 (Circolari n. 153 del 15.7.1998 e n. 157 del 27.7.1999).

84

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento per i quali spetta l'esonero del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 12, 24 ovvero 36 mesi in relazione al periodo di disoccupazione del lavoratore (art. 20, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. In abbinamento con il codice L177 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 8, O e Y (Circolare n. 215 del 14.8.1991)

85

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento per i quali spetta l'esonero del 37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata doppia del periodo di disoccupazione del lavoratore (art. 20, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. In abbinamento con il codice L178 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 8, O e Y (Circolare n. 215 del 14.8.1991)

86

Lavoratori in cassa integrazione straordinaria assunti a tempo pieno e indeterminato per i quali spetta l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi (art. 4, comma 3, Legge 19.7.1993, n. 236). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. In abbinamento con il codice S165 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti ed il codice L180 nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1 e 2 (Circolari n. 260 del 12.11.1992, n. 172 del 2.6.1994).

88

Lavoratore extracomunitario stagionale (D.Lgs. n. 286 del 1998). Deve essere usato da aziende che utilizzano la stessa matricola INPS sia per il personale stagionale extracomunitario che per il restante personale. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9Y. In abbinamento con il codice X000 nel quadro B-C. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolare n. 67 del 26.3.1999, Messaggio 33283 del 7.6.1999).

89

Lavoratori assunti a tempo determinato nel settore calzaturiero (art. 6 della Legge 451/1994) e trasformati a tempo indeterminato. Il codice deve essere utilizzato in abbinamento con il codice L204 nel quadro D. Richiede altresì la presenza del codice di autorizzazione 5W. Il codice, compatibile con le qualifiche: 1, 2, Y e O, è valido fino al 31.12.2002. (Circolari n. 219 del 2.8.1995 e n. 204 del 14.10.1997. Messaggio n. 22797 del 6.9.1995).

90

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo dello 0,77%. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y.

92

Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della Legge 266/1997 per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In abbinamento con il codice R410 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4X. Il codice è compatibile con le qualifiche 3 e 9 (Circolare n. 2 del 8.1.1997, n. 159 del 17.7.1997, n. 218 del 6.11.1997).

94

Personale con qualifica di operaio addetto alla pulizia o alla manutenzione degli stabili. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, W e O.

95

Lavoratori interessati ai contratti di riallineamento denunciati per la prima volta all'INPS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 7X. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y. (art. 5 Legge 28.11.1996, n. 608, modificato dall'art. 23 Legge 196/1997, dall'art. 75 della Legge 448/1998 e dagli artt. 45 e 58 Legge 144/1999. Circolare n. 59 del 6.3.2000).

96

Lavoratori interessati ai contratti di riallineamento già denunciati in precedenza all'INPS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 7X. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (art. 5 Legge 28.11.1996, n. 608, modificato dall'art. 23 Legge 196/1997, dall'art. 75 della Legge 448/1998 e dagli artt. 45 e 58 Legge 144/1999. Circolare n. 59 del 6.3.2000).

97

Lavoratori prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9A. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolari n. 153 del 15.7.1998, n. 157 del 27.7.1999, n. 9 del 6.2.2001).

98

Personale con retribuzione superiore al massimale annuo che versa le contribuzioni minori sulla retribuzione eccedente il massimale. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, 3, 8 e 9 (art. 2, Legge 335/1995. Circolare n. 177 del 7.9.1996)

99

Personale religioso (clero secolare) escluso dalla contribuzione Gescal (fin quando dovuta) e dal contributo di maternità. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, O e Y.

VALORE DEL QUARTO CARATTERE

Nel caso di lavoratori per i quali la combinazione tra codice qualifica e CTC non è sufficiente ad esprimere la particolarità contributiva viene utilizzato anche il quarto carattere che può assumere il valore:

Carattere	Descrizione
M	Viene usato per segnalare che le retribuzioni indicate non devono essere adeguate ai minimali in quanto si tratta di lavoratori con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali per Malattia, Maternità, CIG, Infortunio, prestazioni delle casse edili per i lavoratori dell'edilizia ecc. (Circolari n. 205 del 25.7.1995 e n. 1 del 7.1.2003).
P	Per segnalare che si tratta di un lavoratore a tempo parziale (fino al mese di aprile 2000 indicava i lavoratori con contratto part-time con meno di 78 ore). (Circolare n. 145 del 4.9.2000).
S	Fino al mese di maggio 2000 indicava i lavoratori con contratto a tempo parziale con più di 77 ore (Circolare n. 145 del 4.9.2000). Attualmente indica i dirigenti a tempo parziale dipendenti da aziende di lavoro interinale per i periodi per i quali viene corrisposta l'indennità di disponibilità (Circolari n. 153 del 15.7.1998 e n. 157 del 27.7.1999).
D	Per segnalare che si tratta di dipendenti svantaggiati, non soci, assunti dalle cooperative sociali (Legge 8.11.1991, n. 381, art. 1, lettera b). Circolari n. 296 del 29.12.1992, n. 109 del 11.5.1993, n. 95 del 22.3.1994, n. 90 del 28.4.1998, n. 89 del 15.4.1999 e n. 200 del 4.12.2000).
E	Utilizzato per il personale inviato all'estero in paesi extracomunitari, convenzionati anche solo parzialmente, per segnalare che il contributo cui è abbinato deve essere calcolato sulle retribuzioni effettive (Legge 3.10.1987, n. 398. Circolari n. 87 del 15.3.1994, n. 28 del 5.2.1998).
C	Come nel caso precedente, per segnalare che il contributo deve essere calcolato sulle retribuzioni convenzionali (Legge 3.10.1987, n. 398. Circolari n. 87 del 15.3.1994, n. 28 del 5.2.1998).
L	Lavoratori a tempo parziale rientranti nella sfera di applicazione dei benefici contributivi per i contratti a tempo parziale e indeterminato con orario tra le 20 e 24 ore settimanali (D.Lgs. 25.2.2000, n. 61. Circolari n. 145 del 4.8.2000, n. 205 del 11.12.2000. Valido dal giugno 2000 al giugno 2003).
N	Lavoratori a tempo parziale rientranti nella sfera di applicazione dei benefici contributivi per i contratti a tempo parziale e indeterminato con orario tra le 24 e 28 ore settimanali (D.Lgs. 25.2.2000, n. 61. Circolari n. 145 del 4.8.2000, n. 205 del 11.12.2000. Valido dal giugno 2000 al giugno 2003).
R	Lavoratori a tempo parziale rientranti nella sfera di applicazione dei benefici contributivi per i contratti a tempo parziale e indeterminato con orario tra le 28 e 32 ore settimanali (D.Lgs. 25.2.2000, n. 61. Circolari n. 145 del 4.8.2000, n. 205 del 11.12.2000. Valido dal giugno 2000 al giugno 2003).
T	Prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato, nei periodi in cui sono a disposizione dell'impresa fornitrice (Legge 24.6.1997, n. 196; Circolare n. 153 del 15.7.1998).

Ad esempio un operaio che nel corso del mese è stato assente per malattia, maternità o altre prestazioni previdenziali, deve essere indicato separatamente dagli altri operai, utilizzando il codice 100M in luogo del rigo 10 del quadro B-C. Nel caso in cui per il dipendente spettino dei benefici contributivi, il doppio zero centrale del codice deve essere sostituito con il codice tipo contribuzione appropriato.

CODICI UTILIZZATI A FINI STATISTICI

Per alcune categorie di lavoratori, oltre ai consueti dati relativi alla determinazione dei contributi dovuti, è necessario esporne separatamente il numero a fini statistici. Di seguito si riporta l'elenco dei codici da utilizzare a fini statistici alcuni dei quali sono trattati anche nel corpo del testo.

BS01

Per esporre il numero dei dipendenti ex borsisti stabilizzati. Il codice è da utilizzare fino alla scadenza dei benefici contributivi legati all'assunzione. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati, anche se distaccati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

CS01

Per esporre il numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

CT01

Per esporre il numero dei lavoratori con contratto di formazione lavoro il cui contratto sia divenuto pienamente agevolato a seguito di trasformazione a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

E000

Per esporre il numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

FE00

Per esporre il numero dei lavoratori di sesso femminile. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

FZ00

Per esporre la forza aziendale. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

LS01

Per esporre il numero dei lavoratori LSU assunti a tempo indeterminato. Il codice è da utilizzare fino alla scadenza dei benefici contributivi legati all'assunzione. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

MA00

Per esporre il numero dei lavoratori di sesso maschile. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

NR00

Per esporre il numero dei lavoratori non retribuiti nel mese. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

P888

Per esporre il numero dei soggetti impegnati in P.I.P. con concentrazione di orario. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

P999

Per esporre il numero dei soggetti impegnati in P.I.P. con orario normale. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

Q000

Per esporre il numero dei lavoratori con qualifica di quadro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

S000

Per esporre il numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

S480

Per esporre il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo sgravio triennale previsto dall'art. 44, legge 28.12.2001, n. 448. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti beneficiari e l'importo delle retribuzioni, omettendo le giornate e i contributi.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari (esclusi i lavoratori legalizzati ai sensi del D.L. 195/2002, convertito dalla legge 9.10.2002, n. 222) e le corrispondenti retribuzioni.

XZ00

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari legalizzati ai sensi del D.L. 195/2002, convertito dalla legge 9.10.2002, n. 222. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari legalizzati e le corrispondenti retribuzioni.

Z000

Per esporre il numero dei lavoratori temporanei da parte delle aziende utilizzatrici. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

QUOTE ASSOCIATIVE

A seguito della stipula di convenzioni o accordi intervenuti con enti e organismi di rappresentanza, l'INPS riscuote le relative quote associative. Le quote associative per le convenzioni già stipulate sono riscosse tramite il modello DM10/2, per quelle di nuova stipula sono riscosse mediante esposizione diretta sul modello F24. Nel caso di presentazione del modello parzialmente o totalmente insoluto, le quote associative non devono essere indicate nel modello DM10/2.

Di seguito si riportano i codici relativi ad associazioni ed enti che hanno stipulato la convenzione con l'INPS, per i quali la riscossione avviene tramite il modello DM10/2. I dati devono essere esposti nel quadro B-C, indicando solo l'importo della quota associativa omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

Codice	Descrizione
A500	Quote associative APTI
A600	Quote sindacali tabacco
B700	Quote associative CONFAPI
D200	Quote associative UCIMU
W010	Quote associative unificate Unione Industriali
W020	Quote associative ASCOM capoluoghi provinciali
W030	Quote associative COVELCO capoluoghi provinciali
W040	Quote associative Unione Industriali – LECCO
W050	Quote associative Unione Industriali – VIGEVANO
W060	Quote associative Unione Industriali - OLTREPO'
W070	Quote associative ASCOM – PRATO
W090	Quote associative CONFAPI – LECCO
W110	Quote associative UNFO
W120	Quote associative UNIMA
W130	Quote associative COVELCO – VICENZA
W140	Quote associative CORESI (Confesercenti)
W150	Contributo assistenza contrattuale CGIA-CLAAI
W160	Contributo assistenza contrattuale C.N.A.
W170	Contributo assistenza contrattuale C.A.S.A.
W180	Contributo assistenza contrattuale CONFARTIGIANATO
W190	Contributo assistenza contrattuale Un. Alb. BOLZANO
W300	Contributo assistenza contrattuale CONFEDILIZIA
W350	Contributo assistenza contrattuale CONFEDILIZIA
W400	Contributo assistenza contrattuale FEDERLEGNO
W450	Assoced – Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati
W550	Contributo assistenza contrattuale UNCI

MULTE DISCIPLINARI

I datori di lavoro che comminano multe disciplinari ai dipendenti, ovvero sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni relative ai comportamenti da tenere ed alle prestazioni indispensabili da assicurare nel settore dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, devono versare all'INPS l'importo trattenuto al lavoratore. L'importo deve essere esposto con uno dei codici seguenti:

QUADRO B-C

A700

Per esporre le somme trattenute ai dipendenti per multe disciplinari. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo da versare all'INPS, omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

A800

Per esporre le somme trattenute ai dipendenti per sanzioni comminate per violazione del diritto di sciopero. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo da versare all'INPS, omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni. Circolare n. 137 del 3.5.1991.

QUADRO D

A810

Per esporre il recupero delle somme trattenute ai dipendenti per sanzioni comminate per violazione del diritto di sciopero, divenute indebite a seguito del riconoscimento in sede giudiziaria della legittimità dello sciopero.

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Fonti: Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Circolare n. 71 del 2.4.2003. Messaggio n. 61 del 19.5.2003, Messaggio n. 80 del 2.7.2003.

Per i settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, possono essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Lo scopo dei fondi è quello di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle imprese sul mercato. Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza. Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi. L'adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

MODALITÀ DI ADESIONE E REVOCA

L'adesione e la revoca al fondo devono essere comunicate mediante il modello DM10/2. Le comunicazioni di adesione e revoca possono essere effettuate anche dai datori di lavoro che, per particolari motivi, siano temporaneamente sospesi dall'assolvimento degli obblighi contributivi (ad esempio, delle aziende che operano a cicli stagionali, nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione, ovvero di aziende che, a seguito di ordinanze ministeriali, stiano fruendo della sospensione del versamento dei contributi previdenziali).

Il termine per la prima adesione ai fondi è fissato al 30 giugno 2003. Successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'adesione al fondo, i datori di lavoro espongono, nel quadro B-C, il codice corrispondente al fondo cui intendono aderire. Analoga procedura deve essere seguita per la revoca dell'adesione. In entrambi i casi, sia in caso di adesione, sia di revoca, in corrispondenza dei codici deve essere indicato solo il numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni e le somme a debito.

Fondi	Codice di adesione	Codice di revoca
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	FART	REVO
FON.COOP	FCOP	REVO
FOR. TE	FITE	REVO
FONDIMPRESA	FIMA	REVO
FONDO PMI CONFAPI	FAPI	REVO
FON.TER	FTUS	REVO
FONDIRIGENTI	FDIR	REDI
FON.DIR	FODI	REDI

CONTRIBUTO SUL LAVORO STRAORDINARIO

Fonti: legge 549/1995, art. 2 commi 18, 19, 20 e 21. Circolare n. 40 del 20.2.1996, n. 174 del 28.8.1996, n. 264 del 30.12.1996 e n. 13 del 23.1.1997

Si considerano ore di lavoro straordinario:

- a) quelle che eccedono le 40 ore settimanali nel caso di regime di orario settimanale;
- b) quelle che eccedono la media di 40 ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale.

Il contributo addizionale, quando dovuto, è pari al 5% sulla retribuzione base per le ore eccedenti le 40 ore, per le imprese con più di 15 dipendenti diverse da quelle industriali. Per le imprese industriali fino a 15 dipendenti è pari al 15% sulla retribuzione base eccedente le 48 ore settimanali. Per le imprese industriali con più di 15 dipendenti è pari al 5% sulla retribuzione base per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 ore settimanali; al 10% sulla retribuzione base per le ore eccedenti le 44 e fino alle 48 ore settimanali; al 15% sulla retribuzione base eccedente le 48 ore settimanali.

I datori di lavoro devono versare il contributo addizionale secondo le modalità seguenti:

QUADRO B-C

S005

Contributo del 5%. Interessa le imprese industriali con più di 15 dipendenti, per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 ore settimanali, e le altre imprese con più di 15 dipendenti, tenute al versamento del contributo addizionale, per le ore eccedenti le 40 settimanali. Riportare il numero dei dipendenti interessati, le ore di straordinario eccedenti le 40, la retribuzione spettante per tali ore al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto e il contributo dovuto.

S010

Contributo del 10%. Interessa solo le imprese industriali con più di 15 dipendenti, per le ore eccedenti le 44 e fino alle 48 ore settimanali, per le quali il contributo addizionale è dovuto nella misura del 10%. Riportare il numero dei dipendenti interessati, le ore di straordinario eccedenti le 44 e fino a 48, la retribuzione spettante per tali ore al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto e il contributo dovuto.

Rigo 22

Contributo del 15%. Interessa le imprese industriali, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per l'esposizione del contributo addizionale del 15% sui compensi per lavoro straordinario, al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto. Riportare il numero dei dipendenti, delle ore eccedenti le 48 ore settimanali, l'importo dei compensi per lavoro straordinario ed il contributo dovuto.

TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI

PENSIONATI DEL FPLD

QUADRO B-C

Rigo 23

Interessa soltanto i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze pensionati del FPLD con trattamenti superiore ai minimi di legge. Riportare il numero dei dipendenti pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i quali sono state operate le trattenute e l'importo delle somme dovute a tale titolo.

TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI DA FONDI E GESTIONI SPECIALI

L'esposizione delle trattenute a queste categorie di pensionati deve essere effettuata riportando nel quadro B-C solo il numero dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta e l'importo trattenuto, senza indicazione di numero di giornate e retribuzioni (Circolare n. 98 del 27.4.1999).

Codice	Descrizione
T301	Trattenuta pensionati lavoratori artigiani.
T302	Trattenuta pensionati lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
T303	Trattenuta pensionati lavoratori esercenti attività commerciale.
T304	Trattenuta pensionati lavoratori fondo elettrici.
T305	Trattenuta pensionati lavoratori fondo telefonici.
T306	Trattenuta pensionati lavoratori fondo volo.
T307	Trattenuta pensionati lavoratori imposte di consumo.
T308	Trattenuta pensionati lavoratori fondo esattoriali.
T309	Trattenuta pensionati lavoratori fondo gas.
T310	Trattenuta pensionati lavoratori Istituto bancario San Paolo di Torino.
T311	Trattenuta pensionati lavoratori Cariplo.
T312	Trattenuta pensionati lavoratori Monte dei paschi di Siena.
T313	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Torino.
T314	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Firenze.
T315	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Vittorio Emanuele - prov. Siciliane.
T316	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Padova.
T317	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Asti.
T318	Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Sicilia.
T319	Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Napoli.
X500	Trattenuta pensionati ex fondo trasporti.

RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE

Qualora sia necessario recuperare somme trattenute in misura maggiore di quanto dovuto, i datori di lavoro possono utilizzare il codice:

QUADRO D

L000

Da utilizzare per il recupero delle somme indebitamente trattenute ai pensionati e da restituire ai lavoratori interessati.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E CAMPI PRESTAMPATI DEL QUADRO D

Gli importi relativi alle prestazioni previdenziali anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti, nonché gli sgravi e le riduzioni contributive, devono essere esposti nel quadro D del modello DM10/2. Per le prestazioni previdenziali più usuali sono previste righe prestampate. Le prestazioni per le quali non sono previsti righe fissi devono essere esposte utilizzando i codici di seguito elencati. Nel quadro D sono presenti i righe 45 e 49 in precedenza utilizzati per gli sgravi del Mezzogiorno e attualmente non più in uso. Le somme esposte nel quadro D devono essere sommate e il totale riportato nel rigo 57.

CONGUAGLIO ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

QUADRO D

Rigo 35

In corrispondenza del rigo devono essere indicati gli assegni al nucleo familiare correnti, cioè riferiti al mese per il quale si versano i contributi.

L036

Il codice deve essere utilizzato per l'esposizione degli arretrati di assegni al nucleo familiare.

H301

In corrispondenza del codice devono essere indicati gli assegni al nucleo familiare sia correnti che arretrati erogati ai lavoratori in malattia specifica Legge n. 88 del 1987.

T154

In corrispondenza del codice devono essere indicati gli assegni al nucleo familiare erogati ai lavoratori portuali per i quali è stato disposto il pagamento dell'indennità pari al trattamento di CIGS. Circolare n. 113 del 20.6.2002.

Nel caso in cui gli assegni al nucleo familiare risultino in tutto o in parte indebiti, gli assegni non spettanti devono essere restituiti utilizzando il codice:

QUADRO B-C

F101

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare indebiti da restituire per i lavoratori in malattia specifica legge n. 88 del 1987. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

F110

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare indebiti da restituire. In corrispondenza occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese.

ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DI CIG SOGGETTI AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Gli importi posti a conguaglio devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO D

Rigo 39

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, soggetta al versamento del contributo addizionale.



E800

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), soggetto al versamento del contributo addizionale.

Rigo 40

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, soggetto al versamento del contributo addizionale.

F600

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), soggetto al versamento del contributo addizionale.

ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DI CIG NON SOGGETTI AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Gli importi posti a conguaglio devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO D**E200**

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), non soggetto al versamento del contributo addizionale.

G400

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, non soggetto al versamento del contributo addizionale.

F500

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), non soggetto al versamento del contributo addizionale.

G600

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, non soggetto al versamento del contributo addizionale.

ESPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il contributo addizionale deve essere esposto nel modo seguente:

QUADRO B-C**E100**

Interessa le aziende beneficiarie della CIG straordinaria per esporre il versamento del contributo addizionale previsto per le aziende che, durante l'intervento, assumano lavoratori con contratto di formazione lavoro. Il contributo mensile è pari al 7% del massimale del trattamento straordinario moltiplicato per il numero dei lavoratori assunti con CFL per la durata del rapporto ovvero sino alla fine del trattamento qualora questo intervenga prima della cessazione di tale rapporto (art. 7, comma 8 D.L. 21.3.1988, n. 86. Circolare n. 240 del 3.12.1988). In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E300

Interessa le aziende industriali non edili, per esporre il versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG indicata al rigo 39 e/o con il codice E800. Il contributo è pari all'8%, da calcolarsi sugli importi conguagliati. Il contributo si riduce al 4% per le aziende che hanno occupato fino a 50 dipendenti nell'anno solare precedente. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E400

Interessa le aziende industriali anche edili e lapidee, per esporre il versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG straordinaria indicata al rigo 40 e/o con il codice F600. Il contributo è pari al 4,5% da calcolarsi sugli importi conguagliati. Il contributo si riduce al 3% per le aziende fino a 50 dipendenti. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S se si tratta di aziende industriali in genere,

ovvero dal codice 1J se si tratta di aziende edili e lapidee. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E700

Interessa le aziende industriali ed artigiane dei settori edile e lapideo, per esporre il versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG ordinaria indicata al rigo 39 e/o con il codice E800. Il contributo è pari al 5% da calcolarsi sugli importi conguagliati, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLI IN OCCASIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI

Qualora in occasione di rinnovi contrattuali sia necessario rideterminare le prestazioni previdenziali già erogate per aumento retroattivo della retribuzione imponibile, la differenza spettante deve essere posta a conguaglio con il codice:

QUADRO D

V880

Per esporre l'importo a titolo di CIG ordinaria di cui si chiede il rimborso dovuto a ricalcolo dell'indennità per rinnovo contrattuale. Nel caso in cui l'autorizzazione originaria preveda il versamento del contributo addizionale, tale contributo è dovuto anche sulle somme in parola.

V890

Per esporre l'importo a titolo di CIG straordinaria di cui si chiede il rimborso dovuto a ricalcolo dell'indennità per rinnovo contrattuale. Nel caso in cui l'autorizzazione originaria preveda il versamento del contributo addizionale, tale contributo è dovuto anche sulle somme in parola.

CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MALATTIA

I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate ai lavoratori utilizzando i codici che seguono.

QUADRO D

Rigo 52

Per esporre l'indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

E778

Per esporre gli importi erogati dovuti a rideterminazione in aumento delle indennità già anticipate (ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva).

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo o su richiesta dell'INPS, l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con diminuzione dell'importo spettante, la somma da restituire deve essere esposta con il codice:

QUADRO B-C

E775

Per esporre gli importi da restituire dovuti a rideterminazione in diminuzione delle indennità già anticipate e per restituire le trattenute effettuate, per conto dell'INPS, ai lavoratori sanzionati. In corrispondenza del codice occorre esporre solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO INDENNITÀ DI MALATTIA SPECIFICA LEGGE 88/1987

I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate ai lavoratori utilizzando i codici che seguono.

QUADRO D

Rigo 54

Per esporre l'indennità economica di malattia specifica legge 88/1987 (TBC) anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia anticipato l'indennità economica per malattia comune e successivamente la malattia viene riconosciuta come malattia specifica legge 88/1987, devono essere

effettuate le relative sistemazioni contabili. Nel mese in cui viene operata la trasformazione, il datore di lavoro esporrà nel quadro B-C l'importo complessivo già anticipato a titolo di malattia comune. Contestualmente determinerà per il medesimo periodo, l'importo a titolo di malattia specifica legge 88/1987 e lo esporrà nel quadro D al rigo 54. L'importo per malattia comune da restituire deve essere esposto con il codice:

QUADRO B-C

E705

Per esporre l'importo complessivamente erogato, riferito a tutto il periodo per il quale la malattia è stata trasformata da malattia comune a malattia specifica legge 88/1987. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Fonti: D.L.gs 26.3.2001, n. 151. Circolare n. 181 del 16.12.2002, Messaggio n. 38 del 24.3.2003.

A decorrere dal 1° Gennaio 2003 l'indennità di maternità obbligatoria entro un limite annuo è a carico dello Stato, la parte eccedente tale limite rimane a carico dell'INPS. L'importo annuo per l'anno 2003 è pari a € 1.671,76. L'importo viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

In sede di conguaglio devono essere distinte, per ciascun dipendente, le somme rientranti nel limite stabilito annualmente da quelle eccedenti tale limite. I due importi devono essere conguagliati con i codici che seguono:

QUADRO D

M053

Per esporre gli importi di indennità economica di maternità obbligatoria erogati entro il limite stabilito annualmente nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Al raggiungimento del limite annuo gli importi eccedenti devono essere indicati al rigo 53.

Rigo 53

Per esporre l'importo dell'indennità economica di maternità obbligatoria eccedente il limite annualmente stabilito nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Gli importi entro il limite annuo devono essere indicati con il codice M053.

E779

Per esporre gli importi erogati dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per astensione obbligatoria già anticipata (ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva).

L050

Per esporre l'indennità economica per congedi parentali (ex astensione facoltativa) anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

L055

Per esporre gli importi erogati dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per congedi parentali (ex astensione facoltativa) già anticipata (ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva).

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con diminuzione dell'importo spettante, l'indennità deve essere restituita con il codice:

QUADRO B-C

E780

Per esporre l'importo dell'indennità giornaliera di maternità a carico dello Stato, nei limiti previsti annualmente (codice M053 del quadro D), che viene restituito in quanto indebitamente erogato e conguagliato. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E776

Per esporre l'importo dell'indennità giornaliera di maternità eccedente l'importo a carico dello Stato, in quanto indebitamente erogato e conguagliato (rigo 53 del quadro D). In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO INDENNITÀ DI ALLATTAMENTO

I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate ai lavoratori utilizzando i codici che seguono:

QUADRO D

D800

Per esporre l'indennità di allattamento anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con aumento dell'importo spettante, l'indennità deve essere recuperata con il codice:

D900

Per esporre gli importi dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva.

PERMESSI PER I DONATORI DI SANGUE

Fonti: Legge 13.7.1967, n. 584. Circolare n. 84 del 22.4.1980 e n. 78 del 30.3.1987

Ai lavoratori che donano il proprio sangue, in occasione del prelievo, spetta una giornata di riposo retribuita. La retribuzione per il giorno di congedo viene anticipata dal datore di lavoro che la conguaglia con i contributi previdenziali, esponendola con il codice:

QUADRO D

S110

Per esporre l'importo della retribuzione erogata in corrispondenza del periodo di riposo.

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con aumento dell'importo spettante, l'indennità deve essere recuperata con il codice:

S111

Per esporre gli importi dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva.

PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 104/1992)

Fonti: Legge 5.2.1992, n. 104, art. 33, comma 3 e comma 6, Legge 53/2000, D.Lgs 151/2001. Circolari n. 162 del 13.7.1993, n. 80 del 24.3.1995, n. 109 del 19.4.1995, n. 211 del 31.10.1996, n. 37 del 18.2.1999, n. 133 del 17.7.2000, n. 64 del 15.3.2001

La legge n. 104 del 1992 prevede la concessione ai lavoratori di permessi retribuiti orari e giornalieri, sia per l'assistenza di persone handicappate (legge 104/1992, art. 33, comma 2) sia per i disabili che lavorano (legge 104/1992, art. 33, comma 6). Inoltre nel caso di assistenza di minore con handicap i genitori possono fruire di congedi per maternità facoltativa retribuiti fino al terzo anno di vita del bambino (legge 104/1992, art. 33, comma 1). I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate utilizzando i codici che seguono.

QUADRO D

L053

Per esporre l'indennità erogata nel caso di prolungamento dell'astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino (art. 33, comma 1, legge 104/1992).

L054

Per esporre l'indennità per i permessi orari per i figli portatori di handicap, fino al compimento del 3° anno di età (art. 33, comma 2, legge 104/1992).

L056

Per esporre l'indennità per i permessi giornalieri per i figli di età superiore a 3 anni e i parenti entro il 3° grado (art. 33, comma 3, legge 104/1992).

L057

Per esporre l'indennità per i permessi orari usufruiti da handicappati che lavorano (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

L058

Per esporre l'indennità per i tre permessi giornalieri usufruiti dai lavoratori handicappati (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 388/2000)

Fonti: Legge 8.3.2000, n. 53, art. 4, Legge 23.12.2000, n. 388, art. 80, comma 2. Circolare n. 64 del 15.3.2001, n. 138 del 10.7.2001

Il beneficio, introdotto dall'art. 80 della Legge 388/2000, consiste nell'erogazione di una indennità per i periodi di congedo straordinario per gravi motivi familiari, per assistere persone handicappate in situazioni di difficoltà. Il congedo retribuito spetta ai lavoratori dipendenti che assistono una persona handicappata in situazione di accertata gravità da almeno 5 anni, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. La prestazione è riconoscibile, anche frazionatamente, per la durata massima complessiva di due anni, nell'arco della vita lavorativa. Tale limite costituisce anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. L'indennità anticipata dal datore di lavoro deve essere posta a conguaglio esponendola con il codice:

QUADRO D

L070

Per l'esposizione dell'importo dell'indennità per il congedo straordinario erogata nel mese. Il codice deve essere utilizzato congiuntamente al codice CS01.

QUADRO B-C

CS01

Da utilizzare per indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità di cui al codice L070. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti, omettendo la compilazione delle giornate, della retribuzione e dei contributi.

Qualora sia necessario restituire indennità già erogate, ad esempio per periodi per i quali sia stata successivamente richiesta la trasformazione in ferie, permessi ecc. l'importo da restituire deve essere esposto con il codice:

M070

Per esporre la restituzione di indennità già erogate. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo da restituire senza indicare il numero dei dipendenti, le giornate e la retribuzione.

CONGEDO MATRIMONIALE

L'indennità per congedo matrimoniale è riconosciuta agli operai ed agli apprendisti assunti per il conseguimento della qualifica operaia dipendenti da aziende dei settori Industria e Artigianato. Il congedo matrimoniale anticipato dai datori di lavoro deve essere posto a conguaglio utilizzando il codice:

QUADRO D

L051

Per esporre l'importo dell'assegno per congedo matrimoniale erogato nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Qualora in occasione di rinnovi contrattuali sia necessario rideterminare le prestazioni previdenziali già erogate per aumento retroattivo della retribuzione imponibile, la differenza spettante deve essere posta a conguaglio con il codice:

L052

Per esporre la differenza dovuta al ricalcolo.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA

Fonti: DL 23.6.1995, n. 244, Legge 8.8.1995, n. 341, art. 29, Legge 266/2002, art. 2, comma 3. Circolare n. 209 del 27.7.1995, n. 269 del 30.10.1995, n. 9 del 18.1.1997, n. 81 del 27.3.1997, n. 198 del 12.11.1999, n. 154 del 13.9.2000, n. 52 del 6.3.2001, n. 79 del 16.4.2002, n. 10 del 22.1.2003, n. 73 del 10.4.2003. Messaggio n. 75 del 23.6.2003

Per il settore dell'edilizia la retribuzione imponibile deve essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione. Le uniche cause ammesse per la riduzione delle ore sono quelle previste contrattualmente o da provvedimenti legislativi. La normativa trova applicazione per tutti i dipendenti con qualsiasi qualifica. Per i lavoratori con qualifica di operaio che svolgono la loro attività per 40 ore settimanali spetta una riduzione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, diverse dall'IVS. Ai fini del raggiungimento delle 40 ore settimanali, sono considerate utili le assenze giustificate per le quali non sussiste l'obbligo di adeguamento alla retribuzione minima imponibile. In caso di operai per i quali viene effettuato l'adeguamento alla retribuzione minima imponibile, la riduzione continua a trovare applicazione. Non spetta in caso di contratto part-time. Il beneficio, da calcolarsi sulla contribuzione diversa dall'IVS, è stato prorogato, da ultimo, fino al 31.12.2006. Per l'anno 2002 il beneficio è stato concesso con D.M. del 25.2.2003 (Circolare n. 73 del 10.4.2003). Per i periodi successivi all'anno 2002, gli importi e la durata della riduzione saranno stabiliti da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per l'assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro continuano ad esporre i dati dei dipendenti secondo le norme di carattere generale. L'esposizione della riduzione contributiva, spettante per gli operai, deve essere indicata con il codice:

QUADRO D

L206

Per esporre l'importo della riduzione contributiva spettante per il mese in corso, calcolata sul complesso dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dell'IVS.

L207

Per il recupero degli arretrati in caso di emanazione tardiva del Decreto ministeriale.

RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

Fonti: Delibera CIPE n. 42 del 25.5.2000, e n. 13 del 1.2.2001. Circolare n. 166 del 29.9.2000, n. 56 del 9.3.2001, n. 92 del 13.4.2001, n. 141 del 16.7.2001.

I benefici per le aziende agricole operanti nelle aree montane, svantaggiate e del Mezzogiorno, sono stati oggetto di riordino da parte del CIPE. I benefici previsti in relazione alla zona nella quale opera l'azienda devono essere esposti con i codici di seguito indicati. Per l'utilizzo degli stessi è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **8M** se si tratta di aziende agricole ubicate nei "territori montani particolarmente svantaggiati", ovvero del codice di autorizzazione **8N** se si tratta di aziende agricole ubicate nelle "altre zone agricole svantaggiate".

QUADRO D

L194

Per esporre la riduzione del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro, spettante alle aziende agricole ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati, non oggetto di riordino. E' richiesta la presenza del codice di autorizzazione 8M.

L196

Per esporre la riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, spettante alle aziende agricole ubicate nelle aree svantaggiate (comprenditive dei comuni delle Regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993, inclusi dal 1.1.2000 tra le aree svantaggiate), non oggetto di riordino. E' richiesta la presenza del codice di autorizzazione 8N.

L230

Per esporre la riduzione spettante alle aziende agricole ubicate sia nei territori montani particolarmente svantaggiati, sia nelle aree svantaggiate, che sono stati oggetto di riordino da parte della delibera CIPE 1.2.2001. E' richiesta la presenza di uno dei codici di autorizzazione 8M, ovvero 8N.

SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 1998)

Fonti: Legge 23.12.1998, n. 448, art. 3, commi 5 e 6, art. 4, comma 3. Circolare n. 188 del 14.10.1999, Messaggio n. 21032 del 23.12.1999, Circolare n. 122 del 27.6.2000, n. 130 del 11.7.2000, n. 189 del 16.11.2000.

La Legge 448/1998 all'art. 3, comma 5 ha previsto uno sgravio contributivo per le imprese che creano nuovi posti di lavoro ad incremento dell'occupazione precedente. Lo sgravio consiste nell'esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, relativamente alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato avvenute nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001. Lo sgravio spetta:

- alle imprese operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna per le assunzioni effettuate fino al 2001;
- alle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise spetta solo per le assunzioni avvenute nel corso del 1999;
- nei territori di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia, lo sgravio triennale si applica, nei limiti della regola del "de minimis", solo alle imprese industriali ed artigiane già beneficiarie dello sgravio previsto all'art. 27, comma 1 della Legge 30/1997, limitatamente ai nuovi assunti fino al 10 agosto 2000 (circolare n. 130 del 11.7.2000);

Per tutto il territorio nazionale, restano esclusi, per espressa previsione della Commissione Europea, i settori produttivi disciplinati dal trattato CECA e il settore delle costruzioni navali.

Per l'esposizione del beneficio i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO D

L380

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti dal 1.1.1999 al 31.12.1999.

L390

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti dal 1.1.2000 al 31.12.2000.

L410

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti dal 1.1.2001 al 31.12.2001.

SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 2001)

Fonti: Legge 28.12.2001, n. 448, art. 44. Circolare n. 2 del 7.1.2003.

L'art. 44 della legge 448/2001 ha previsto uno sgravio contributivo per le imprese che creano nuovi posti di lavoro ad incremento dell'occupazione precedente. Lo sgravio consiste nell'esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, relativamente alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato avvenute nell'anno 2002. Lo sgravio spetta:

- alle imprese operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna;
- alle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise e nella circoscrizione del collocamento di Cassino nei limiti della regola del "de minimis";
- alle aziende del settore automobilistico e delle fibre sintetiche nel limite "de minimis".

Restano esclusi i datori di lavoro non aventi natura di impresa, nonché le aziende del trattato CECA e delle costruzioni navali. Per l'esposizione del beneficio i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B/C

S480

Per esporre il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo sgravio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti beneficiari e l'importo delle retribuzioni, omettendo le giornate e i contributi.

QUADRO D



L420

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti nell'anno 2002.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CUAF (ART. 120, LEGGE 23.12.2000, N. 388)

Fonti: Legge 23.12.2000, n. 388, art. 120. Circolare n. 52 del 6.3.2001, n. 83 del 3.4.2001

L'art. 120 della legge n. 388/2000 stabilisce, al comma 1, un esonero dall'aliquota contributiva CUAF dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. Ai datori di lavoro, tenuti al pagamento di un'aliquota contributiva CUAF inferiore a 0,80 punti percentuali, il comma 2 del medesimo articolo, riconosce un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui versamenti degli altri contributi di cui all'articolo 24 della legge 9.3.1989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso, l'ulteriore esonero non può superare la misura di 0,40 punti percentuali e quello complessivo la misura di 0,80 punti percentuali. La riduzione spetta anche ai datori di lavoro inquadrati in settori destinatari della CUAF, ma esonerati a vario titolo dal contributo (es. aziende con codice di autorizzazione 1C, aziende con personale in paesi extracomunitari ecc.). La riduzione contributiva deve essere esposta nel modo seguente:

QUADRO D

R600

Per esporre l'esonero contributivo calcolato sul contributo CUAF, pari allo 0,80% ovvero alla minore misura in vigore nel settore interessato. Il codice non deve essere utilizzato dai datori di lavoro esonerati dalla CUAF, i quali per il recupero dello sgravio devono utilizzare i codici di seguito indicati e relativi alle altre assicurazioni diverse dalla CUAF.

R601

Da utilizzare solo nel caso in cui la riduzione non trovi capienza nella riduzione operata sulla CUAF, per esporre l'esonero contributivo calcolato sul contributo maternità.

R602

Da utilizzare solo nel caso in cui la riduzione non trovi capienza nella riduzione operata sulla CUAF e sul contributo Maternità, per esporre l'esonero contributivo calcolato sul contributo disoccupazione.

R603

Da utilizzare solo nel caso in cui la riduzione non trovi capienza nella riduzione operata sulla CUAF e sui contributi per Maternità e Disoccupazione, per esporre l'esonero contributivo calcolato sulle altre contribuzioni diverse da maternità e disoccupazione.

SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO

Fonti: Legge 27.2.1998, n. 30, art. 6. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

Le imprese armatoriali per le navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano, beneficiano dell'esonero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore). Le navi per le quali opera lo sgravio, sono quelle adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, che a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sono iscritte nel Registro Internazionale Italiano, istituito dall'art. 1 della legge 27.2.1998, n. 30. Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori aventi nazionalità Italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea. Relativamente a tali ultimi lavoratori, lo sgravio spetta a condizione che i contributi siano versati in Italia. Non spetta per i lavoratori di cittadinanza comunitaria che abbiano mantenuto il regime previdenziale del paese di provenienza in applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71. Sono altresì esclusi dallo sgravio:

- i lavoratori di paesi con i quali vige la convenzione europea sulla sicurezza sociale (attualmente solo la Turchia);
- i lavoratori di cittadinanza di paesi aderenti alla SEE (Spazio comune europeo), ancorché soggetti all'applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71;
- i lavoratori extracomunitari, anche se provenienti da paesi con i quali sono stati stipulati accordi bilaterali di sicurezza sociale.

Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) lo sgravio, che spetta per tutti i giorni di imbarco, può essere fruito anche durante il periodo di riposo a terra per il numero dei riposi compensativi non fruiti a bordo. Le posizioni contributive delle navi per le quali spetta il beneficio sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9F**. Per lo sgravio per i marittimi in C.R.L. deve essere aperta un'apposita posizione alla quale viene attribuito, in sostituzione del codice 9F, il codice di autorizzazione **2S**. I dati dei lavoratori devono

essere esposti nel modo seguente, avendo altresì cura di indicare separatamente il numero dei dipendenti di nazionalità diversa da quella Italiana.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R900

Per esporre il recupero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI CHE ESERCITANO LA PESCA OLTRE GLI STRETTI E LA PESCA MEDITERRANEA

Fonti: Legge 27.2.1998, n. 30, art. 6 bis. Circolare n. 56 del 22.3.1998, n. 41 del 23.2.1999.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, beneficiano dell'esonero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore). Il beneficio è pari alla riduzione del 70% dei contributi complessivamente dovuti per le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea (anche detta pesca d'altura). Le navi per le quali opera lo sgravio, sono quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori", per le quali si applica lo sgravio totale nei periodi adibiti a pesca oltre gli stretti, ovvero l'esonero del 70% nei periodi adibiti alla pesca mediterranea. Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori aventi nazionalità Italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea. Le posizioni contributive delle navi adibite a pesca oltre gli stretti, per le quali spetta lo sgravio totale, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9S**. Le posizioni contributive delle navi adibite a pesca mediterranea, per le quali spetta lo sgravio del 70% dei contributi, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9T**. I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente, avendo altresì cura di indicare separatamente il numero dei dipendenti di nazionalità diversa da quella Italiana.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D



R790

Per esporre il recupero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

R800

Per esporre il recupero del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA E LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

Fonti: Legge 23.12.2000, n. 388, art. 11. Circolare n. 120 del 26.6.2002.

Le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari beneficiano della riduzione del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore). Il beneficio, la cui durata è stabilita fino al 31.12.2003, relativamente alle imprese della pesca costiera è riconosciuto per i lavoratori aventi nazionalità Italiana o di un paese dell'Unione Europea. Relativamente alle imprese della pesca nelle acque interne e lagunari, il beneficio va invece riferito al personale di cui all'art. 133 del codice della navigazione. I datori di lavoro sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **8P**. I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente, avendo altresì cura di indicare separatamente il numero dei dipendenti di nazionalità diversa da quella Italiana.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R810

Per esporre il recupero del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE DI SERVIZI MARITTIMI

Fonti: Legge 23.12.1999, n. 488, art. 13. Circolare n. 137 del 26.7.2002.

Per i lavoratori, di nazionalità italiana o comunitaria, occupati nelle imprese di servizi marittimi a bordo delle navi di crociera spetta l'esonero totale dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore. I datori di lavoro interessati sono le imprese (nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia) appaltatrici di servizi a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare o comunque relativa all'attività di crociera e quelle appaltatrici di servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo di mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane.

Le imprese appaltatrici dei servizi, per il personale impegnato nell'appalto, devono richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva presso la sede INPS dove è in essere la posizione contributiva della nave. Le imprese appaltatrici dei servizi di officina e assimilati a bordo di mezzi navali, per il personale impegnato, devono chiedere l'apertura di apposita posizione contributiva presso la sede nel cui territorio si trova l'ufficio marittimo di iscrizione del mezzo navale. Alle posizioni contributive viene attribuito il CSC **7.07.08**, codice Istat corrispondente all'attività esercitata a bordo e i codici di autorizzazione **1X**, **8G** e **8H**. Per il personale iscrivibile all'Enpals alla posizione contributiva vengono attribuiti il CSC **7.07.09** e i medesimi

codici di autorizzazione. I dati dei lavoratori devono essere esposti secondo le norme di carattere generale in relazione alla qualifica del lavoratore ed al settore di inquadramento. Lo sgravio contributivo deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R812

Per esporre il recupero totale dei contributi (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ATTIVITÀ DI CABOTAGGIO

Fonti: art. 34, legge 1.8.2002, n. 166. Circolare n. 150 del 13.9.2002, Messaggio n. 345 del 8.10.2002, Circolare n. 48 del 10.3.2003, n. 75 del 10.4.2003.

Le imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio per l'intero anno, hanno diritto alla riduzione contributiva pari:

- all'80% dei contributi complessivamente dovuti per l'anno 2002;
- al 25% dei contributi complessivamente dovuti per il triennio 2003-2005.

Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", gestite da armatori privati, adibite anche in via non esclusiva per l'intero anno ad attività di cabotaggio. Dal beneficio sono escluse le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Queste ultime, possono accedere allo sgravio limitatamente ai marittimi componenti gli equipaggi delle navi impiegate in collegamenti fuori convenzione. Il beneficio è riconosciuto per il personale componente l'equipaggio delle navi, adibite ad attività di cabotaggio, di nazionalità italiana o comunitaria. Lo sgravio comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia la quota a carico del lavoratore. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) lo sgravio, che spetta per tutti i giorni di imbarco, può essere fruito anche durante il periodo di riposo a terra per il numero dei riposi compensativi non fruiti a bordo. Le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9E**. Per lo sgravio per i marittimi in C.R.L. deve essere aperta un'apposita posizione alla quale viene attribuito, in sostituzione del codice 9E, il codice di autorizzazione **9N**. I dati contributivi dei lavoratori devono essere esposti nel quadro B-C secondo le norme di carattere generale per i lavoratori marittimi, lo sgravio deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

C920

Per esporre il recupero dello sgravio spettante per l'anno 2002, pari all'80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

C930

Per esporre il recupero dello sgravio spettante per il triennio 2003-2005, pari al 25% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALI

Fonti: Circolare n. 15 del 27.1.2003, Messaggio n. 12 del 31.1.2003

A seguito di eventi eccezionali, possono essere emanate ordinanze che stabiliscono la sospensione del versamento dei contributi e degli altri adempimenti nei confronti degli enti previdenziali. Ciascuna sospensione viene individuata da un codice sospensivo che deve essere utilizzato sia per l'esposizione dei contributi sospesi nel modello DM10/2, sia nel modello F24 (in accordo con le istruzioni contenute nel capitolo relativo a tale modello) nel corso del versamento dei contributi sospesi. Le sospensioni per le quali è in corso, ovvero ancora da iniziare, il recupero dei contributi sospesi, sono illustrate nella scheda relativa alle modalità di compilazione del modello F24. Di seguito si riportano le sospensioni ancora in corso alla data di pubblicazione del presente manuale, aventi riflessi sulle modalità di compilazione del modello DM10/2.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DM10/2

La sospensione disposta con ordinanza ministeriale riguarda anche gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, pertanto le istruzioni che seguono devono essere osservate solo dalle aziende che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Aziende autorizzate all'accantonamento contributivo che abbiano sede in territori diversi da quelle individuate dalle ordinanze ministeriali, ma che abbiano svolto attività lavorativa in dette zone. La sospensione, che potrà essere totale o parziale, riguarderà i soli contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nelle zone danneggiate;
- Aziende operanti in territori diversi da quelli colpiti che sospendono la sola quota contributiva a carico del lavoratore ivi residente;
- Aziende che presentano il mod. DM10 con saldo a proprio credito per il conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali).

Ai fini della compilazione dei mod. DM10/2, le aziende sopracitate dovranno osservare le seguenti regole:

- Compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- Compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B (riga 57);
- Determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- Calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- Esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righe in bianco del quadro D, facendola precedere dal codice di sospensione appositamente istituito per la calamità.
- Effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale B);
- Effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righe 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;
- Versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24) ovvero presentare alla Sede competente la denuncia (mod. DM10/2) con saldo a credito dell'azienda per le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti modalità.

EVENTI ALLUVIONALI NELLE REGIONI MOLISE E ABRUZZO E NELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Fonti: Ordinanze n. 3268 del 12.3.2003 per il Molise, n. 3280 del 18.4.2003 per la provincia di Foggia e n. 3281 del 18.4.2003 per l'Abruzzo. Circolare n. 123 del 8.7.2003.

Per i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi meteorologici, individuati dal Commissario delegato per gli eventi meteorologici, sono sospesi i contributi per i periodi di paga da "Gennaio 2003" a "Novembre 2003". La sospensione riguarda anche i contributi a carico del dipendente. Dalla sospensione sono esclusi i soggetti che esercitano in forma imprenditoriale attività bancaria e assicurativa di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4 del codice civile. Il recupero dei contributi potrà avvenire versando l'intero importo dei contributi sospesi entro il 16 gennaio 2004 oppure versando un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione, vale a dire: 88 rate mensili uguali e consecutive, la



prima delle quali dovrà essere pagata entro il 16 gennaio 2004, mentre le rate successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese. Nel caso di versamento rateale, le rate non sono gravate da interessi e sanzioni. Ai datori di lavoro interessati alla sospensione viene attribuito il codice di autorizzazione **2U**. I contributi sospesi devono essere esposti utilizzando i codici:

QUADRO D

N944

Per esporre la sospensione da parte delle aziende operanti in Molise.

N945

Per esporre la sospensione da parte delle aziende operanti in provincia di Foggia.

N946

Per esporre la sospensione da parte delle aziende operanti in Abruzzo.

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

Fonti: Delibera. C.d.A. n. 5 del 26.3.1993 - DM 7.10.1993. Circolare n. 292 del 23.12.1993, n. 52 del 16.2.1994, 168 del 31.5.1994, n. 260 del 18.12.1998, n. 228 del 28.12.1999, n. 17 del 28.1.2000, n. 219 del 27.12.2000, n. 224 del 20.12.2001, n. 15 del 15.1.2002, n. 178 del 12.12.2002.

A causa di alcune voci di retribuzione che possono risultare incerte, nel loro ammontare, fino alla fine del mese (compensi per lavoro straordinario, compensi legati ad eventi di malattia e maternità, indennità di missione, ferie non godute, permessi non retribuiti, ecc.) è consentito alle aziende di tenere conto di tali voci nel calcolo della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento. Sui modelli CUD e 770, le voci variabili assoggettate a contribuzione nel mese di Gennaio, devono essere imputate all'anno solare di pertinenza. Ai fini del confronto delle retribuzioni dichiarate con modello 770 e delle retribuzioni indicate con il modello DM10/2, si è reso necessario evidenziare a parte tali importi con i codici di seguito indicati.

QUADRO B-C

A000

Per esporre l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile del mese di Gennaio. Esposizione solo della retribuzione.

D000

Per esporre l'importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile del mese di Gennaio. Per la sistemazione dell'imponibile in caso di ferie non godute, il codice può essere utilizzato anche nel corso dell'anno. Esposizione solo della retribuzione.

F000

Per esporre l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

F010

Per esporre l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile "prestazioni capitale" del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

G000

Per esporre l'importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

G010

Per esporre l'importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile "prestazioni capitale" del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Fonti: Legge 14.11.1992, n. 438, art. 3ter. Circolare n. 298 del 30.12.1992, n. 178 del 12.12.2002, Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002, n. 83 del 24.4.2003.

I lavoratori con aliquota pensionistica a proprio carico inferiore al 10% e con retribuzione annua superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile, sono soggetti ad un contributo aggiuntivo dell'1%, da versare al fondo pensione cui appartiene il lavoratore. Il contributo calcolato sulla retribuzione eccedente la prima fascia è interamente a carico del lavoratore. La retribuzione pensionabile annua deve essere mensilizzata per la verifica dell'obbligo del versamento del contributo. Nel caso in cui si abbia il superamento della fascia mensile in uno o più mesi ma non si preveda il superamento del limite annuo, per evitare operazioni di conguaglio, il datore di lavoro può non effettuare la trattenuta ed il conseguente versamento.

QUADRO B-C

Versamento del contributo aggiuntivo per il mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

M950

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per la generalità delle aziende.

M960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAL al 31.12.2002.

B980

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a..

X950

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto al Fondo Ferrovie dello Stato.

X960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto alla gestione contabile separata ex fondo elettrici.

X970

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto alla gestione contabile separata ex fondo telefonici.

X980

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto alla gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri.

X990

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto al Fondo per le abolite imposte di consumo.

CONGUAGLIO A DEBITO

A fine anno o al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze derivanti. Il conguaglio deve essere esposto con i codici di seguito elencati, in corrispondenza dei quali occorre indicare solo l'importo del contributo da versare.

QUADRO B-C

M951

Per esporre il conguaglio a debito del lavoratore del contributo dell'1% per la generalità delle aziende.

M952

Per esporre il conguaglio a debito del lavoratore del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAL al 31.12.2002.

B981

Per esporre il conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a..



X951

Per esporre il conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo Ferrovie dello Stato.

X961

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo elettrici.

X971

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo telefonici.

X981

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri.

X991

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo per le abolite imposte di consumo.

CONGUAGLIO A CREDITO

QUADRO D

In corrispondenza dei codici indicare solo l'importo del contributo da recuperare.

L941

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo Ferrovie dello Stato.

L951

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del lavoratore del contributo dell'1%.

L954

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del lavoratore del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

L961

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo elettrici.

L971

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo telefonici.

L980

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri.

L981

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a..

L991

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo per le abolite imposte di consumo.

EROGAZIONI CONTRATTUALI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)

Fonti: D.L. 28.3.1996, n. 166, D.L. 27.5.1996, n. 295, D.L. 26.7.1996, n.396, D.L. 24.9.1996, n. 499, D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito dalla legge 23.5.1997, n. 135, art. 6, D.Lgs. 2.9.1997, n. 314. Circolare n. 152 del 22.7.1996, n. 213 del 6.11.1996, n. 251 del 13.12.1996, n. 95 del 17.4.1997, n. 129 del 10.6.1997, n. 263 del 24.12.1997, n. 21 del 30.1.1998, n. 113 del 28.5.1998, n. 114 del 1.6.1998, n. 260 del 18.12.1998, n. 228 del 28.12.1999, n. 12 del 20.1.2000, n. 219 del 27.12.2000, n. 17 del 24.1.2001, n. 224 del 20.12.2001. Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002, Circolare n. 178 del 12.12.2002, n. 83 del 24.4.2003.

Le somme erogate ai dipendenti in forza di contratti integrativi, la cui erogazione è incerta in quanto legata a parametri di produttività o di qualità o correlata ad altri elementi di competitività e ai risultati economici dell'impresa, sono escluse dall'imponibile. L'importo soggetto a decontribuzione, entro un tetto del 3% della retribuzione annua, è escluso dalla retribuzione pensionabile e dal calcolo delle prestazioni economiche a carico dell'INPS (Indennità economica di malattia, maternità ecc.). Sulle retribuzioni oggetto di decontribuzione è dovuto solo un contributo di solidarietà del 10%, interamente a carico del datore di lavoro. Il contributo di solidarietà è dovuto per intero anche se per il lavoratore, l'azienda beneficia di riduzioni, come ad esempio apprendisti, legge 407/1990, legge 223/1991, sgravi per il Mezzogiorno ecc.

QUADRO B-C

M930

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni e i contributi dovuti (10%), omettendo le giornate. Il codice deve essere utilizzato anche per i dirigenti di aziende industriali assunti a decorrere dal 1.1.2003.

M970

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre compilare solo le caselle del numero dei dipendenti, delle retribuzioni e dei contributi dovuti (10%).

CONGUAGLI ANNUALI

Poiché il tetto è calcolato in via presuntiva nel corso dell'anno e può variare per cessazione del rapporto di lavoro o per variazioni della retribuzione annua, al termine dell'anno solare o precedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro dovranno rideterminare gli imponibili assoggettati a decontribuzione. Le prestazioni previdenziali già erogate (malattia, maternità ecc.) devono di conseguenza essere ricalcolate sull'imponibile rideterminato.

Se la decontribuzione spetta per un importo superiore a quanto già operato, l'azienda ha diritto a recuperare l'ulteriore quota di imponibile da assoggettare a decontribuzione operando nel seguente modo: detrae dall'imponibile la quota ulteriore e calcola i contributi sull'imponibile restante; versa quindi il contributo di solidarietà dovuto esponendolo con il codice:

QUADRO B-C

M931

Per esporre il contributo del 10% per la generalità dei lavoratori. In corrispondenza del codice deve essere indicato solo l'importo da versare, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M932

Per esporre il contributo del 10% per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice deve essere indicato solo l'importo da versare, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

D000

Da utilizzare nel caso in cui il conguaglio venga effettuato nel mese di gennaio, per esporre l'importo che ha determinato la riduzione dell'imponibile.

Se la decontribuzione spetta per un importo inferiore a quanto già operato, l'azienda deve versare i contributi sulla quota di imponibile eccedente e già assoggettata a decontribuzione operando nel seguente modo:



Aggiunge all'imponibile del mese in corso la quota di imponibile non più soggetta a decontribuzione e versa i contributi anche su tale quota; recupera il contributo di solidarietà già versato in precedenza sulla stessa quota, esponendolo con il codice:

QUADRO D

L931

Indicando l'importo del contributo del 10% da recuperare per la generalità dei lavoratori.

L933

Indicando l'importo del contributo del 10% da recuperare per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

QUADRO B-C

A000

Da utilizzare nel caso in cui il conguaglio venga effettuato nel mese di Gennaio per esporre contestualmente l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile.

Qualora l'aliquota contributiva del mese in cui è effettuato il conguaglio sia diversa, per ciascun lavoratore, rispetto a quella vigente nel mese in cui è avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

QUADRO B-C

M186

Per esporre la restituzione di riduzioni contributive per assunzioni agevolate. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M187

Per esporre il versamento della differenza contributiva dovuta alla diversa aliquota. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M204

Per esporre la restituzione dello sgravio triennale ex lege n. 448/1998. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

QUADRO D

L320

Per esporre il recupero delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate.

L321

Per esporre il recupero della differenza contributiva dovuta alla diversa aliquota.

L381

Per esporre il recupero dello sgravio triennale legge n. 448/1998.

ACCANTONAMENTI PRESSO CASSE, FONDI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fonti: Legge 1.6.1991, n. 166, Legge 23.12.1996, n. 662, Legge 28.2.1997, n. 30. Circolari n. 161 del 20.6.1991, n. 20 del 28.1.1997, n. 73 del 24.3.1997, n. 263 del 24.12.1997, n. 154 del 26.7.1999.

I versamenti e gli accantonamenti presso casse e fondi sono soggetti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%. Tale versamento è effettuato in favore dell'ente pensionistico presso il quale è assicurato il lavoratore interessato e non dà luogo all'accrescimento della retribuzione imponibile. Il contributo è dovuto per intero anche per le qualifiche che beneficiano della riduzione dei contributi come gli apprendisti, contratti formazione lavoro, Legge 407/1990 ecc..

Per l'esposizione del contributo di solidarietà, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO B-C

M900

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per la generalità dei lavoratori. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M940

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE

Il decreto legislativo n. 579/1995 ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo. Se tale reddito è oggetto di deduzione fiscale ed è destinato al finanziamento di Fondi pensione, è soggetto al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%, per la parte a carico del datore di lavoro e del 2% per la parte a carico del lavoratore. Per il versamento dei contributi i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità:

QUADRO B-C

Generalità dei lavoratori

M920

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M921

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M941

Per esporre il versamento del contributo del 10% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M942

Per esporre il versamento del contributo del 2% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

FERIE NON GODUTE

Fonti: Codice civile, art. 2109, Convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970; Circolare n. 134 del 23.6.1998, n. 186 del 7.10.1999 e n. 15 del 15.1.2002, Messaggio n. 79 del 27.6.2003, n. 87 del 11.7.2003, n. 90 del 16.7.2003.

Qualora il CCNL, o un accordo collettivo ovvero aziendale, preveda esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, la retribuzione spettante per le ferie deve essere assoggettata a contribuzione nel mese in cui cade il termine. Nel caso in cui il termine di fruizione delle ferie non sia espressamente contenuto nella contrattazione o in un accordo tra le parti, il termine per l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità per ferie è fissato nel diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse. Per il versamento dei contributi, nel mese durante il quale è in scadenza l'obbligazione contributiva, alla retribuzione imponibile corrente deve essere sommato l'imponibile spettante per ferie non godute, ancorché tale somma non sia materialmente erogata al lavoratore e sottoporre a contribuzione l'imponibile complessivamente risultante. Se il lavoratore fruisce di un periodo di ferie successivamente al versamento dei contributi, i contributi già versati devono essere recuperati.

FERIE FRUITE NELLO STESSO ANNO NEL QUALE SONO STATI VERSATI I CONTRIBUTI SULL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Metodo del recupero contributivo

Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruiti le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H400

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruiti (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della "decontribuzione"

In alternativa all'utilizzo del codice L480 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

FERIE FRUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA, MA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770.

Metodo del recupero contributivo

Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruiti le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C



H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della "decontribuzione"

In alternativa all'utilizzo del codice L480 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

Il datore di lavoro, oltre a recuperare i contributi già versati, deve rettificare gli imponibili previdenziali diminuendo l'imponibile dell'anno precedente dell'importo corrispondente al periodo di ferie fruito e aumentando l'imponibile dell'anno in corso dell'imponibile "decontribuito". A tal fine viene utilizzato il codice:

D000.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

Ferie fruito dopo la trasmissione del mod. 770

In tale ipotesi non sono consentite operazioni di conguaglio con il modello DM10/2. Per il recupero dei contributi già versati, occorre richiedere il rimborso mediante modello DM10/V, mentre per la rettifica degli imponibili occorre presentare il modello SA/RETT.

DIRIGENTI EX INPDAI

Le istruzioni di seguito riportate sono applicabili nei casi di recupero della contribuzione versata, nell'anno 2002, sul compenso ferie non godute per i dirigenti per i quali gli adempimenti contributivi sono stati effettuati secondo le modalità già previste per l'INPDAI. Per gli anni successivi dovrà essere utilizzata la procedura prevista per la generalità dei lavoratori, descritta in precedenza. La procedura può essere utilizzata prima della trasmissione del modello 770. Oltre tale termine non sono consentite operazioni di conguaglio con il modello DM10/2. Per il recupero dei contributi già versati, occorre richiedere il rimborso mediante modello DM10/V, mentre per la rettifica degli imponibili occorre presentare il modello SA/RETT.

SUPERAMENTO DEL MASSIMALE INPDAI NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati i contributi minori versati all'INPS nonché il contributo per il Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto il contributo IVS non era dovuto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruito le ferie, recupera i contributi già versati e rettifiche le retribuzioni imponibili con i codici:

Metodo del recupero contributivo

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L482

Per esporre il recupero del contributo TFR, già versato all'INPDAI, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente. In corrispondenza del quale codice indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

NON SUPERAMENTO DEL MASSIMALE NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati sia i contributi minori versati all'INPS sia i contributi IVS e Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione



del mese in cui sono fruito le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L481

Per esporre il recupero dei contributi IVS e TFR, già versati all'INPDAL, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

H503

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi all'INPDAL oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della “decontribuzione”

In alternativa all'utilizzo dei codici L480 ed L481 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

Il datore di lavoro, oltre a recuperare i contributi già versati, deve rettificare gli imponibili previdenziali diminuendo l'imponibile dell'anno precedente dell'importo corrispondente al periodo di ferie fruito e aumentando l'imponibile dell'anno in corso dell'imponibile “decontribuito”. A tal fine vengono utilizzati i codici:

D000.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi minori corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

D300.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi all'INPDAL corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

LAVORATORI CON RETRIBUZIONE ANNUA SUPERIORE AL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Fonti: Legge 8.8.1995, n. 335, art. 2 comma 18. Circolari n. 177 del 7.9.1996 e n. 260 del 18.12.1998, n. 21 del 29.1.2001. Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002, Circolare n. 178 del 12.12.2002, n. 83 del 24.4.2003.

Per i lavoratori assunti dal 1.1.96 che non possono far valere, anteriormente a tale data, alcuna anzianità contributiva maturata in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi pensionistici sono dovuti fino ad un massimale annuo. Il massimale si applica anche a coloro che possono far valere una anzianità contributiva anteriore al 31.12.95, optanti per il calcolo della pensione con il sistema contributivo invece che retributivo. Il massimale deve essere tenuto in considerazione solamente per il calcolo del contributo pensionistico e dell'aliquota addizionale dell'1%, mentre non opera per il versamento di tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali. Il massimale non è frazionabile a mese e opera anche se l'anno solare risulta retribuito solo parzialmente. In caso di diversi rapporti di lavoro, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni si cumulano. Le modalità espositive sono quelle appresso indicate.

QUADRO B-C

298

Per esporre i dati degli impiegati aventi retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero degli impiegati, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

398

Per esporre i dati dei dirigenti aventi retribuzione eccedente il massimale Per le aziende industriali il codice deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. Per i dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003 occorre utilizzare il codice 998. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

898

Per esporre i dati dei viaggiatori aventi retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei viaggiatori, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

998

Per esporre i dati dei dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003, aventi retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE

Il decreto legislativo n. 579/1995 ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo. Se tale reddito è oggetto di deduzione fiscale ed è destinato al finanziamento di Fondi pensione, è soggetto al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%, per la parte a carico del datore di lavoro e del 2% per la parte a carico del lavoratore. Per il versamento dei contributi i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità:

QUADRO B-C

Generalità dei lavoratori

M920

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.



M921

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M941

Per esporre il versamento del contributo del 10% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M942

Per esporre il versamento del contributo del 2% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

CONGUAGLI DI FINE ANNO

A fine anno il datore di lavoro può effettuare i conguagli. Nel caso in cui abbia versato il contributo IVS su retribuzioni superiori al massimale, può recuperarlo, avendo cura di restituire al lavoratore la quota a suo carico, esponendola con il codice:

QUADRO D**L952**

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per la generalità dei lavoratori.

L953

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

QUADRO B-C**H400**

Per esporre la quota di imponibile, sulla quale è stato calcolato il recupero di cui al codice L952, da portare in diminuzione dell'imponibile annuo nel caso in cui il conguaglio sia effettuato nel mese di Dicembre dello stesso anno. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la retribuzione.

H500

Per esporre la quota di imponibile, sulla quale è stato calcolato il recupero di cui al codice L952, da portare in diminuzione dell'imponibile annuo nel caso in cui il conguaglio sia effettuato nel mese di Gennaio dell'anno successivo. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la retribuzione.

LAVORATORI CON RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO

Fonti: Art. 5, D.L. 510/1996, convertito con legge n. 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Circolare n. 59 del 6.3.2000, n. 115 del 16.6.2000, n. 159 del 6.8.2001, n. 88 del 16.5.2003.

I contratti di riallineamento, finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed all'emersione del lavoro nero nelle aree svantaggiate del territorio nazionale, consistono nella possibilità di realizzare un graduale allineamento delle retribuzioni di fatto erogate con quelle previste dai contratti collettivi.

I contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali, aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. L'accordo provinciale per poter essere applicato, deve essere recepito dall'azienda mediante la sottoscrizione di un verbale con le parti che hanno sottoscritto l'accordo provinciale. Per tutta la durata del contratto di riallineamento la normativa sui minimali è sospesa e la retribuzione da prendere a base per il versamento dei contributi è quella effettiva, se superiore a quella prevista dagli accordi. In caso contrario, l'anzidetta retribuzione è quella prevista dagli accordi.

Ai datori di lavoro che recepiscono accordi di riallineamento, per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque per un periodo non superiore a 5 anni, uno sgravio contributivo pari al 100% per il primo anno, all'80% per il secondo anno, al 60% per il terzo anno, al 40% per il quarto anno ed al 20% per il quinto anno. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento è invece concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure precedenti per periodi e retribuzioni non denunciate (legge 23.12.2000, n. 388, art. 116). Alle imprese interessate al programma di riallineamento viene attribuito il codice di autorizzazione **7X**. In aggiunta al codice 7X, alle aziende beneficiarie dello sgravio contributivo è attribuito anche il codice **1K**.

Il termine ultimo per il recepimento degli accordi è scaduto il 31.12.2000.

LAVORATORI DENUNCIATI PER LA PRIMA VOLTA

I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO B-C

195

Per esporre i dati degli operai denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

O95

Per esporre i dati degli operai a tempo parziale denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

295

Per esporre i dati degli impiegati denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

Y95

Per esporre i dati degli impiegati a tempo parziale denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

Per la fruizione dello sgravio contributivo, modulato secondo i criteri e le misure descritte, le aziende per tutto il periodo di spettanza del beneficio operano come segue:

QUADRO D

V100

Per esporre lo sgravio contributivo del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V080

Per esporre lo sgravio contributivo del 80% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V060

Per esporre lo sgravio contributivo del 60% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V040

Per esporre lo sgravio contributivo del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.



V020

Per esporre lo sgravio contributivo del 20% dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AGLI ENTI DI PREVIDENZA

I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO B-C**196**

Per esporre i dati degli operai già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

O96

Per esporre i dati degli operai a tempo parziale già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

296

Per esporre i dati degli impiegati già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

Y96

Per esporre i dati degli impiegati a tempo parziale già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

Per la fruizione dello sgravio contributivo, modulato secondo i criteri e le misure descritte, le aziende per tutto il periodo di spettanza del beneficio operano come segue:

QUADRO D**R050**

Per esporre lo sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R040

Per esporre lo sgravio contributivo del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R030

Per esporre lo sgravio contributivo del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R020

Per esporre lo sgravio contributivo del 20% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R010

Per esporre lo sgravio contributivo del 10% dei contributi a carico del datore di lavoro.

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

Fonti: Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1, legge 23.4.2002, n. 73. Delibera CIPE n. 100 del 15 novembre 2001. Agenzia delle Entrate Circolari n. 88 del 11 ottobre 2001 e n. 17/e del 11 febbraio 2002. Circolare n. 49 del 13 marzo 2002. Circolare interamministrativa n. 56/E del 20.6.2002 e n. 65/E del 2.8.2002.

L'art. 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001 ha previsto incentivi fiscali e contributivi finalizzati alla regolarizzazione del lavoro "sommerso", cioè il lavoro svolto, anche solo in parte, in violazione delle norme tributarie e contributive. Il regime agevolato prevede che i datori di lavoro beneficino per un triennio di aliquote ridotte da applicare sul reddito imponibile per i lavoratori totalmente irregolari, ovvero sul maggior imponibile oggetto di emersione per i lavoratori parzialmente irregolari. I datori di lavoro che aderiscono al programma di emersione, sono tenuti al versamento di una "contribuzione sostitutiva" di quella ordinaria per tutto il triennio agevolato. Sulla contribuzione aggiuntiva non può essere operata alcuna riduzione a titolo di sgravi o di agevolazioni contributive previste in caso di assunzioni agevolate. Tale contribuzione, sostitutiva di quella ordinaria, è pari al:

- 7% per gli imponibili relativi al primo anno di emersione;
- 9% per gli imponibili relativi al secondo anno di emersione;
- 11% per gli imponibili relativi al terzo anno di emersione.

I datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori emersi utilizzando una apposita posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **7Y** per coloro che hanno presentato la dichiarazione automatica, ovvero **4U** per coloro che hanno presentato la dichiarazione progressiva. Qualora il datore di lavoro intenda versare la contribuzione sostitutiva arretrata in rate mensili (60), in aggiunta al codice 7Y, ovvero 4U, viene attribuito il codice **6V**.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di emersione sono scaduti rispettivamente il 30.11.2002 per la dichiarazione di emersione automatica, il 15.5.2003 per la dichiarazione di emersione progressiva.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA CORRENTE

Il versamento della contribuzione corrente deve essere effettuato osservando le seguenti modalità:

QUADRO B-C

Rigo 10 e/o 11, codici O e/o Y

Per esporre i dati dei lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza dei rigi e dei codici occorre indicare il numero dei dipendenti interessati al programma di emersione, le giornate ovvero le ore retribuite, le retribuzioni mensili oggetto dell'emersione e il contributo sostitutivo nella misura prevista in relazione all'anno oggetto di emersione.

G001

Per esporre i dati dei lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive oggetto di emersione e il contributo sostitutivo nella misura prevista in relazione all'anno oggetto di emersione. Nessun dato deve essere indicato nel campo numero giornate.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA ARRETRATA

L'importo della contribuzione arretrata deve essere esposto una sola volta, nel primo modello DM10/2 relativo al periodo di paga successivo alla data di scadenza della dichiarazione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero in 60 rate mensili, la prima delle quali da versare entro la medesima scadenza.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRIMA DEL 25 APRILE 2002

L'importo della contribuzione arretrata deve essere suddiviso tra quella dovuta per i lavoratori totalmente in nero e quelli in grigio. Gli importi devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

N002(Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2002 e il contributo



sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

N003(Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2001 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G002(Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G003(Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2001 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

I codici N002, N003, G002 e G003 devono essere utilizzati in abbinamento con il codice:

QUADRO D

N850

In corrispondenza del quale occorre indicare la somma degli importi a debito dei codici N002, N003, G002 e G003.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL 25 APRILE 2002

L'importo della contribuzione arretrata deve essere suddiviso tra quella dovuta per i lavoratori totalmente in nero e quelli in grigio. Gli importi devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

N002 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G002(Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

I codici N002 e G002 devono essere utilizzati in abbinamento con il codice:

QUADRO D

N850

In corrispondenza del quale occorre indicare la somma degli importi a debito dei codici N002 e G002.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA ENTRO IL 15 MAGGIO 2003

L'importo della contribuzione arretrata deve essere suddiviso tra quella dovuta per i lavoratori totalmente in nero e quelli in grigio. Gli importi devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

N003(Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

N004(Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2003 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.



G003(Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G004(Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2003 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

I codici N003, N004, G003 e G004 devono essere utilizzati in abbinamento con il codice:

QUADRO D**N850**

In corrispondenza del quale occorre indicare la somma degli importi a debito dei codici N003, N004, G003 e G004.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA

Il versamento della contribuzione arretrata esposta con il codice N850, sia per coloro che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25.4.2002, sia per coloro che hanno presentato la dichiarazione di emersione (automatica o progressiva) dopo da tale data, deve essere fatto in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili. Per il versamento devono essere utilizzati i codici seguenti:

QUADRO B-C**S007**

Per effettuare il versamento in unica soluzione. In corrispondenza del codice indicare il medesimo importo del codice N850, omettendo la compilazione del numero dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

S060

Per effettuare il versamento in 60 rate mensili. In corrispondenza occorre indicare l'importo ottenuto dividendo per 60 l'importo del codice N850, omettendo la compilazione del numero dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni imponibili.

LAVORATORI CHE POSTICIPANO LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Fonti: Legge 23.12.2000, n. 388, art. 75, D.M. 23.3.2001. Circolare n. 118 del 30.5.2001, n. 83 del 24.4.2003

I lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità possono rinunciare all'accredito contributivo posticipando l'accesso al pensionamento. A tal fine devono stipulare un contratto a tempo determinato di durata almeno biennale. Il posticipo può essere esercitato più volte e per i periodi successivi anche di durata inferiore al biennio. I datori di lavoro che occupano lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate sono esonerati dal versamento della contribuzione pensionistica, compresa la quota a carico del dipendente, restando dovuta solo la contribuzione per le altre assicurazioni sociali. I dati dei lavoratori devono essere esposti con i codici che seguono:

QUADRO B-C

170

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD.

270

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD.

370

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di dirigente già iscritto all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD.

770

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di equiparato o intermedio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD.

870

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di viaggiatore o piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD.

970

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di dirigente di azienda industriale iscritto al FPLD dall'1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA U.E. DEL 11/5/1999

Fonti: Circolare n. 85 del 9.4.2001

La Commissione della U.E., con decisione del 11/5/1999 ha stabilito che la riduzione contributiva in misura superiore al 25% per le assunzioni con contratto di formazione lavoro è considerata legittima ove riferita a:

- giovani fino a 25 anni di età (24 anni e 364 giorni), elevabili a 29 anni compresi (29 anni e 364 giorni) per i laureati;
- soggetti fino a 32 anni di età, che siano senza lavoro da almeno un anno;
- i contratti di formazione trasformati che, in mancanza dei requisiti di età e di durata del periodo di disoccupazione, realizzano un incremento netto dell'occupazione;
- i contratti di formazione e lavoro, stipulati al di fuori delle condizioni precedenti per i quali il beneficio della riduzione contributiva è concesso nei limiti della regola "de minimis".

Le condizioni suesposte sono alternative tra loro. Per i contratti di formazione lavoro che non abbiano almeno uno dei requisiti suesposti viene riconosciuto unicamente il beneficio della riduzione del 25%, che trova applicazione indipendentemente dai requisiti dei lavoratori e dai settori ed aree del territorio nazionale in cui opera il datore di lavoro. I limiti di età devono essere posseduti al momento della stipula dei contratti. Se il lavoratore supera i limiti di età durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, i benefici proseguono fino alla naturale scadenza.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PER LE AZIENDE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DA QUELLE DEL COMMERCIO E TURISMO CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Fonti: D.L. 337/1990 art.9; D.L. 29/1991 art. 9; legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolari n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991.

Ai datori di lavoro spetta la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C

156

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O56

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

256

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y56

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L172

Per il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro.



CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI PER IMPRESE ARTIGIANE OVUNQUE UBICATE E IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Fonti: Legge 19.12.1984, n. 863 art. 3; legge 26.7.1988, n. 291 art. 5 comma 1, legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 2.

Il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nel versamento dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C

153

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

O53

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

253

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Y53

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici seguenti per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S142

Da utilizzare dalle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

DATORI DI LAVORO NON STRUTTURATI IN FORMA DI IMPRESA, OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Fonti: Legge 26.7.1988, n. 291 art. 5 comma 2. Circolare n. 164 del 21.7.1988.

Il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C



154

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O54

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

254

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y54

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L158**

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO CON MENO DI 15 DIPENDENTI, OPERANTI NEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 3. Circolari n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991

Il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nella riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C**157**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O57

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

257

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y57

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L173**

Per esporre il recupero del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI NELLE QUALI IL RAPPORTO TRA DISOCCUPATI E POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE È SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 2. Circolare n. 125 del 16.5.1991, Messaggio 84 del 7.7.2003.



Le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione residente in età lavorativa è superiore alla media nazionale, sono individuate con decreto del Ministero del lavoro. Per i contratti di formazione lavoro stipulati nell'anno in cui si è verificato il superamento della media, il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nel versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro aventi diritto al beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5Y**. I dati dei lavoratori fino all'emanazione del D.M. vanno esposti secondo le regole previste in base al beneficio spettante, mentre per i periodi successivi devono essere esposti con il CTC "53". Il recupero della differenza tra quanto spettante e quanto fruito, per il periodo dell'anno fino all'emanazione del decreto ministeriale, deve essere effettuato con il codice di recupero:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero della differenza per i periodi decorsi.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO CHE DIVENTANO PIENAMENTE AGEVOLATI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE

In mancanza delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, i contratti di formazione e lavoro diventano pienamente agevolati se, al momento della trasformazione a tempo indeterminato, gli stessi realizzano un incremento netto di occupazione. L'incremento occupazionale deve essere verificato rispetto alla media dei dipendenti occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione. La media degli occupati nel semestre precedente deve essere determinata secondo le regole previste per le U.L.A. - Unità di lavoro annuo (Circolari n. 188 del 14.10.1999, n. 122 del 27.6.2000, n. 130 del 11.7.2000 e Messaggio n. 21032 del 23.12.1999). In mancanza di tutti i requisiti indicati, il beneficio è ancora riconoscibile per intero nei limiti della regola "de minimis".

ESPOSIZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CFL

Durante lo svolgimento del contratto di formazione lavoro, i datori di lavoro, versano i contributi usufruendo della riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici seguenti:

QUADRO B-C

165

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O65

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

265

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y65

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L525

Per esporre il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Avvenuta la trasformazione, per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, le aziende calcolano la differenza di sgravio a proprio favore e la espongono con il codice:

QUADRO D

L990

Esponendo solo la differenza di sgravio a favore del datore di lavoro (sgravio spettante, diminuito dell'importo pari al 25% già fruito durante lo svolgimento).

Le retribuzioni sulle quali è stato calcolato lo sgravio di cui al codice L990, devono essere esposte con il codice:

QUADRO B-C

CT00

Indicando il numero dei dipendenti e l'importo delle retribuzioni imponibili corrisposte durante il periodo di svolgimento del CFL, sulle quali dovrà essere calcolato lo sgravio complessivamente spettante.

ULTERIORE BENEFICIO PER I CFL TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO NEI TERRITORI DELL'OBBIETTIVO 1

Fonti: Art. 15 Legge 196/1997. Circolare n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001.

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. I dati dei lavoratori devono essere esposti con i codici di seguito elencati, diversi in relazione allo sgravio spettante. Nel caso in cui il contratto di formazione lavoro non sia stato pienamente agevolato sin dall'origine, per mancanza dei requisiti stabiliti dall'U.E., l'incremento di occupazione dà diritto anche al recupero della differenza di beneficio per il periodo pregresso.

IMPRESE AVENTI DIRITTO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLA MISURA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI

Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C

146

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O46

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

246

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y46

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici seguenti per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S142

Da utilizzare da parte delle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L210**

Per esporre il recupero da parte dei datori di lavoro ai quali spetta lo sgravio totale.

AZIENDE NON STRUTTURATE IN FORMA DI IMPRESA OPERANTI NEL MEZZOGIORNO, AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI

Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C**147**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O47

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

247

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y47

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L211**

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS"

Per i contratti di formazione lavoro stipulati al di fuori di tutti i criteri indicati dalla UE (età, titolo di studio, disoccupazione ed incremento occupazionale), il beneficio spetta nei limiti del "de minimis". Le regole del "de minimis" consentono la concessione di aiuti nei limiti di un importo non idoneo a falsare la concorrenza. L'importo complessivo di aiuti "de minimis" non può essere superiore a 100.000 Euro nel triennio, calcolato a decorrere dal primo aiuto "de minimis". Nel calcolo degli aiuti si considerano sia quelli statali, sia quelli da parte di qualsiasi ente pubblico. L'accesso al beneficio contributivo in argomento interessa esclusivamente le assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%. I datori di lavoro, ovunque operanti, che intendono fruire delle agevolazioni secondo la regola del "de minimis" durante lo svolgimento del rapporto, espongono i lavoratori con CFL, per i quali spetta il beneficio intero utilizzando i codici indicati di seguito.

QUADRO B-C

169

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O69

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

269

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y69

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione. In abbinamento con uno dei codici che seguono per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S142

Da utilizzare da parte delle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

Il recupero dei benefici contributivi deve essere effettuato secondo le seguenti modalità in relazione al beneficio spettante:

QUADRO D

L900

Per esporre il recupero del beneficio dell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

L950

Per esporre il recupero del beneficio della riduzione contributiva pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

L940

Per esporre il recupero del beneficio della riduzione contributiva pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B

Fonti: D.L. 17.1.1994, n. 32 art. 3, Legge 19.7.1994, n. 451. Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 88 del 7.4.1997.

I datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto formazione lavoro di tipologia B, per tutta la durata del contratto sono tenuti al versamento dei contributi senza operare alcuna riduzione. I benefici previsti decorrono dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dal mese in cui è avvenuta la trasformazione e per una durata pari al periodo di formazione lavoro. Nel caso in cui il rapporto si interrompa prima di un periodo pari a quello di durata del contratto di formazione, la riduzione contributiva spetta solo per i mesi di durata del rapporto trasformato, con perdita del beneficio per i restanti mesi. Lo sgravio superiore al 25% è condizionato al rispetto dei criteri dettati dall'U.E.. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **8R**. I dati dei lavoratori con contratto trasformato devono essere esposti con i codici che seguono.

QUADRO B-C

115

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O15

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

215

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y15

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C

138

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O38

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

238

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y38

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione

lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

RIDUZIONE DEL 25% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C

139

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O39

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

239

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y39

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

RIDUZIONE DEL 40% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

140

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O40

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

240

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y40

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione

lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

ASSUNZIONE DI PROFUGHI ITALIANI

Fonti: Legge 15.10.1991, n. 344 art. 5 commi 1 e 2; Circolare n. 50 del 19.2.1992

Interessa le aziende che assumono con contratto di formazione lavoro profughi Italiani o loro familiari a carico anche se di cittadinanza non Italiana. Il contratto può essere stipulato in deroga ai limiti di età e per una durata massima di 36 mesi. Ai datori di lavoro interessati spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5S**. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C

178

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O78

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni

278

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni

Y78

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S166

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S167

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L182

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Tra le fonti principali che regolano i contratti di solidarietà si segnalano: Legge 19.12.1984, n. 863, artt. 1 e 2; D.L. 14.6.1995, n. 232, art. 6 comma 9, art. 8 comma 2, 3, 4; D.L. 1.10.1996, n. 510, art. 6 comma 4; Legge 28.11.1996, n. 608. Circolari n. 148 del 5.7.1993, n. 195 del 11.8.1993, n. 223 del 3.8.1995; n. 89 del 15.4.1996; n. 87 del 7.4.1997; n. 122 del 28.5.1997; n. 252 del 12.12.1997; n. 169 del 27.7.1998; n. 163 del 27.9.2000.

I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla legge 19.12.1984, n. 863 che ha previsto la stipula di due differenti tipologie di contratti, uno cosiddetto "Espansivo", previsto dall'art. 2, l'altro denominato "Difensivo", previsto dall'art. 1. I contratti di solidarietà "espansivi" sono rimasti immutati nell'applicazione. Gli stessi prevedono la possibilità di stipulare contratti di solidarietà con riduzione di orario in cambio di assunzione di nuovo personale. I contratti di solidarietà cosiddetti "difensivi" prevedono la riduzione di orario al fine di evitare riduzioni di personale e sono stati riformati da provvedimenti legislativi successivi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "ESPANSIVI" (LEGGE 863/1984 ART. 2 COMMI 1 E 2)

Interessano le imprese Industriali che stipulano contratti di solidarietà con riduzione di orario per i lavoratori già occupati, in cambio dell'assunzione di nuovi lavoratori. Per i lavoratori nuovi assunti, il datore di lavoro beneficia di un contributo mensile pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per la durata di 12 mesi. Per ciascuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto rispettivamente al 10% ed al 5% (art. 2, comma 1). In sostituzione del contributo previsto dall'art. 2 comma 1, per l'assunzione di lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del 29esimo anno di età, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per le aziende del Mezzogiorno aventi diritto agli sgravi, il datore di lavoro ha diritto a beneficiare di un ulteriore contributo pari al 30% della retribuzione. Il beneficio non può comunque superare il totale di quanto le aziende sarebbero tenute a versare. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di solidarietà, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

QUADRO D

S120

Per esporre il beneficio a favore del datore di lavoro pari al 15% della retribuzione per il primo anno di assunzione, al 10% per il secondo anno, al 5% per il terzo anno. Il contributo è alternativo all'esonero totale.

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Per il riconoscimento dei benefici legati alle assunzioni agevolate, ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5L**.

QUADRO B-C

152

Per esporre i dati degli operai assunti con contratto di solidarietà. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

252

Per esporre i dati degli impiegati assunti con contratto di solidarietà. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con i codici che seguono per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro ed il recupero del beneficio spettante.



S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

QUADRO D

S170

Per l'esposizione del beneficio a favore del datore di lavoro (esonero totale dei contributi a suo carico).

ULTERIORE BENEFICIO PER IL MEZZOGIORNO

QUADRO D

S130

Per l'esposizione dell'ulteriore beneficio per i datori di lavoro del Mezzogiorno pari al 30% della retribuzione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "DIFENSIVI", STIPULATI DOPO IL 14.6.1995 (ART. 6, COMMA 4, LEGGE 608/1996)

Alla stipula di contratti di solidarietà sono interessate le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che intendono ridurre l'orario dei lavoratori occupati, al fine di evitare riduzioni di personale. I contratti di solidarietà sono stipulati a seguito di accordo sindacale e durante lo svolgimento degli stessi, per le aziende non vengono applicati i minimali di retribuzione giornaliera. I benefici connessi all'attivazione dei contratti di solidarietà consistono nella erogazione al lavoratore di un contributo, a carico della CIGS, pari al 60% della retribuzione persa, per un massimo di 24 mesi e di una riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro. La riduzione contributiva a favore del datore di lavoro consiste nella riduzione per tutta la durata del contratto, con un limite massimo di 24 mesi, dei contributi dovuti per le ore lavorate. La riduzione è pari al 25% se la riduzione di orario è compresa tra il 20% ed il 30% dell'orario contrattuale, mentre è pari al 35% per riduzioni di orario superiori al 30% (art. 6 comma 4 Legge 28.11.1996, n. 608). Per le imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 Regolamento CEE 2052/1988, le riduzioni contributive sono elevate rispettivamente al 30% ed al 40%. La riduzione non è compatibile con sgravi e fiscalizzazioni. Mentre il beneficio per il lavoratore è sempre consentito, la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

CODICI DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI

Ai datori di lavoro che hanno attivato i contratti di solidarietà con trattamento a carico dell'Inps sono attribuiti i codici di autorizzazione che seguono:

8K

Attribuito ai datori di lavoro ammessi al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori, ma non autorizzati alla riduzione contributiva a proprio favore. In presenza del codice di autorizzazione 8K ai datori di lavoro non vengono applicati i minimali di retribuzione giornaliera.

7K

Attribuito nel caso in cui sia applicabile la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro.

0N

Attribuito, in aggiunta ai codici 8K e 7K, ai datori di lavoro operanti nelle aree di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/1988.

Per l'esposizione dei dati dei lavoratori interessati dai contratti di solidarietà, i datori di lavoro indicano i dati dei lavoratori come per la generalità dei dipendenti. L'indennità a carico della CIGS erogata al lavoratore deve essere esposta utilizzando i codici:

QUADRO D

G603

Per esporre l'importo erogato al lavoratore a carico della CIGS (60% della retribuzione delle ore non lavorate).



G604

Per esporre la maggiorazione del 10%, se spettante, prevista dalla Legge 608/1996.

F501

Per esporre l'importo posto a conguaglio riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.).

F502

Per esporre la maggiorazione del 10%, se spettante, sull'importo posto a conguaglio riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.).

Il TFR spettante ai lavoratori per i periodi in contratto di solidarietà è a carico dell'INPS e deve essere erogato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (Circolare n. 212 del 13.7.1994). L'importo deve essere esposto con il codice:

QUADRO D**L042**

Il codice, da esporre nel quadro D, richiede anche la compilazione della riga 68 con l'indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell'INPS.

Le riduzioni a favore del datore di lavoro, applicabili a seguito di apposita comunicazione ministeriale, devono essere esposte con i codici che seguono:

QUADRO D**L504**

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 25%.

L505

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 30%.

L506

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 35%.

L507

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 40%.

L508

Per l'esposizione di eventuali arretrati in caso di concessione della riduzione da parte del Ministero del lavoro oltre i termini. Se nelle more della concessione del beneficio della riduzione contributiva, i datori di lavoro hanno fruito di sgravi e fiscalizzazioni, gli stessi dovranno essere restituiti mediante regolarizzazione.

AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407, art. 8 comma 9. Circolare n. 25 del 31.1.1991. Messaggio n. 19018 del 7.12.1999. Circolare n. 117 del 30.6.2003.

Al beneficio possono accedere tutti i datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione lavoro, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS, da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi per le imprese Artigiane e per le imprese operanti nel Mezzogiorno, ovvero nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi per tutte le altre aziende. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

IMPRESE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DATORI DI LAVORO DEL MEZZOGIORNO NON AVENTI NATURA DI IMPRESA

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono

QUADRO B-C

158

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O58

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

258

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y58

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L174

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E TUTTE LE IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono

QUADRO B-C

159

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O59

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

259

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



Y59

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L175**

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI REINSERIMENTO

Fonti: Legge 23.7.1991, n. 223, art. 20. Circolare n. 215 del 14.8.1991

Al beneficio sono ammessi i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione speciale da almeno 12 mesi, iscritti nella lista di mobilità prevista dall'art. 8 comma 9 Legge 407/1990.

Il beneficio consiste nella riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro:

- per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni;
- per 24 mesi se è disoccupato da più di due e meno di tre anni;
- per 36 mesi se è disoccupato da più di tre anni.

In alternativa, il datore di lavoro può optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione o sospensione, per un massimo di 72 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

DATORI DI LAVORO CUI SPETTA LA RIDUZIONE DEL 75%

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono.

QUADRO B-C

184

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O84

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

284

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y84

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L177

Per esporre il recupero del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro.

DATORI DI LAVORO CHE HANNO OPTATO PER LA RIDUZIONE DEL 37,5%

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono.

QUADRO B-C

185

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O85

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

285

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y85

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L178**

Per esporre il recupero del 37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ

Fonti: Circolare n. 260 del 12.11.1991, n. 252 del 30.10.1992, n. 239 del 1.8.1994, n. 50 del 5.3.1997, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, n. 122 del 1.6.1999, n. 134 del 15.6.1999, n.19 del 31.1.2000, n. 109 del 24.6.2003.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

QUADRO B-C

175

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

075

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

275

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y75

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L180

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

QUADRO B-C**176**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O76

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

276

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y76

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L180**

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORE CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

QUADRO B-C**177**

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O77

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

277

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y77

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L180**

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età. Il periodo è elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice di sgravio:

QUADRO D**L400**

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

LAVORATORI FRONTALIERI

Fonti: Legge 5.6.1997, n. 147. Circolari n. 65 del 23.3.1998 e n. 190 del 20.8.1998

I datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità, devono esporre i dati dei lavoratori con i CTC "75", "76" e "77", illustrati in precedenza, secondo la tipologia di assunzione attivata. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento ai codici suddetti devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C**S168**

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori frontalieri. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:



QUADRO D

L450

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE MOBILITÀ, LICENZIATI DA AZIENDE NON RIENTRANTI NELLE DISCIPLINA DELLA CIGS

I datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, licenziati per motivi oggettivi da aziende non rientranti nella disciplina della mobilità (art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni), devono esporre i dati dei lavoratori con i CTC "75", "76" e "77", illustrati in precedenza, secondo la tipologia di assunzione attivata. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro, e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento ai codici suddetti devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C

S169

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori iscritti nelle liste ai sensi della Legge 52/1998 art. 1 comma 1. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L460

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Fonti: D.L. 8.10.1992, n. 398, art. 2 comma 4, D.L. 5.11.1992, n. 472, D.L. 11.12.1992, n. 478, D.L. 5.1.1993, n. 1, D.L. 10.3.1993, n. 57, D.L. 20.5.1993, n. 148, Legge 19.7.1993, n. 236, art.4, comma 3. Circolare n. 260 del 12.11.1992, n. 239 del 1.8.1994, n. 122 del 1.6.1999.

Sono interessati al beneficio i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi dipendenti da azienda beneficiaria di CIGS da almeno 6 mesi continuativi. Il beneficio consiste, per la durata di 12 mesi, nel versamento del contributo a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti e nell'erogazione all'azienda dei benefici previsti dalla Legge 223/1991, art. 8 comma 4, ridotti di tre mesi sulla base dell'età del lavoratore assunto. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per beneficiare del contributo l'azienda deve chiedere l'autorizzazione all'INPS mediante il mod. CONTR. 236/1, allegando alla richiesta la comunicazione di assunzione C/ASS/AG ed il mod. CONTR. 236/2 compilato dall'azienda di provenienza del lavoratore; l'INPS comunica all'azienda mediante il mod. CONTR. 236/3 l'accoglimento o meno della domanda, l'importo e la durata del beneficio per l'azienda. Ai datori di lavoro interessati vengono attribuiti i codici di autorizzazione **5Q** ed **8T**.

QUADRO B-C

186

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

286

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S164

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i non soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

In abbinamento con i codici di sgravio:

QUADRO D

L180

Per l'esposizione del beneficio dell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q.

L600

Per l'esposizione del recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8T.

L601

Per l'esposizione del recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8T.

INCENTIVO PER IL REIMPIEGO DEI DIRIGENTI

Fonti: Legge 28.11.1996, n. 608; Legge 7.8.1997, n. 266, art. 20; D.L. 1.10.1996, n. 511, art. 10. Circolare n. 2 del 8.1.1997, n. 159 del 17.7.1997, n. 218 del 6.11.1997. Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002.

Il beneficio è destinato alle imprese e consorzi di imprese con meno di 250 dipendenti che assumono, anche con contratto a termine, personale con qualifica di dirigente privo di occupazione. Consiste nell'erogazione a favore delle imprese di un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli enti previdenziali, per un massimo di 12 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è alternativo ad ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. ed è limitato alle sole contribuzioni dovute agli enti previdenziali, con esclusione delle aliquote riscosse dagli stessi ma destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **4X**.

QUADRO B-C

392

Per esporre i dati di dirigenti assunti a tempo pieno. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

392P

Per esporre i dati di dirigenti assunti a tempo parziale. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

992

Per esporre i dati dei dirigenti di aziende industriali assunti a tempo pieno, assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

992P

Per esporre i dati di dirigenti di aziende industriali assunti a tempo parziale, assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

R410

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro

APPRENDISTI QUALIFICATI E LAVORATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA

Fonti: Legge 19.1.1955, n. 25; Legge 28.2.1987, n. 56; Legge 28.11.1996, n. 608, Legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 188 del 10.7.1987

I datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti di apprendistato, trasformati in rapporti a tempo indeterminato, per la durata di 12 mesi dalla data di trasformazione, continuano a versare i contributi nella misura prevista per gli apprendisti (legge 28.2.1987, n. 56, art. 21, comma 6). I datori di lavoro che assumono lavoratori, fino a 32 anni di età, che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale, o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 845/1978, beneficiano, per la durata di sei mesi dalla data di assunzione, del versamento dei contributi in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Il beneficio spetta per la stessa durata anche al lavoratore, il quale, per la parte a proprio carico, è tenuto al versamento del contributo pari a quello previsto per i lavoratori apprendisti (legge 28.2.1987, n. 56, art. 22). Per i dipendenti di aziende rientranti nella disciplina della CIGS, è altresì dovuto il contributo dello 0,30% a carico del lavoratore. I dati dei lavoratori interessati, sia neoassunti che apprendisti qualificati, devono essere esposti con i codici che seguono:

QUADRO B-C

W

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno e degli apprendisti qualificati operai. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

W00P

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale e degli apprendisti qualificati operai. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

R

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno e degli apprendisti qualificati impiegati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

R00P

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale e degli apprendisti qualificati impiegati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti, non richiedono codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con i codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro.

S141

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S151

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i non soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S161

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro artigiano. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L156

Per esporre il recupero dei contributi a carico del datore di lavoro, nonché la quota a carico del lavoratore che eccede rispetto a quella di un dipendente apprendista.

ASSUNZIONI AGEVOLATE PER IL SETTORE CALZATURIERO

Fonti: D.L. 18.1.1994, n. 40, art. 6; D.L. 18.3.1994, n. 185, art. 6; D.L. 16.5.1994, n. 299, art. 6; Legge 19.7.1994, n. 451, art.6; D.M. 31.3.1994, D.M. 9.3.1995, D.M. 29.3.1995, D.M. 21.3.1997. Circolare n. 219 del 2.8.1995, n. 204 del 14.10.1997. Messaggio n. 22797 del 6.9.1995.

L'art. 6 della legge 19.7.1994, n. 451 prevede benefici per le imprese appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale che danno attuazione a piani occupazionali, con esclusione delle aziende che nei dodici mesi precedenti hanno effettuato riduzioni di personale. Il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro determina, con decreto, i settori interessati da crisi occupazionale, il numero dei lavoratori per i quali lo sgravio è consentito e l'importo dello stesso, variabile a seconda dei livelli dei lavoratori e della forza occupazionale dell'azienda e la durata degli sgravi stessi. Con D.M. 31.3.1994 e successivi, sono stati individuati il settore (calzaturiero) e le province nelle quali si applica lo sgravio. Lo sgravio ha una durata massima di tre anni e consiste nella concessione di una somma mensile variabile in base al livello dei lavoratori ed alla forza occupazionale dell'azienda. In relazione ai DD.MM. emessi, è stato fissato al 31.12.2002 il termine di operatività dei codici di seguito elencati.

PROVINCE INTERESSATE DALLO SGRAVIO

I decreti emessi riguardano i datori di lavoro operanti nelle seguenti province: Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Firenze, Forlì, Lucca, Macerata, Padova, Perugia, Pisa, Pistoia, Pavia, Ravenna, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza. Il beneficio spetta anche alle aziende che accentrano il versamento dei contributi su altre province, per le unità produttive operanti nelle zone di sgravio: Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5W**.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

QUADRO B-C

129

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O29

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

229

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y29

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L202

Per esporre il recupero dello sgravio spettante per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

QUADRO B-C

150

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O50

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

250

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y50

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L203**

Per esporre il recupero dello sgravio previsto per i dipendenti assunti a tempo determinato.

RAPPORTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, a partire dall'anno successivo alla trasformazione e per il periodo residuo fino al compimento del triennio, spetta lo sgravio previsto per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

QUADRO B-C**189**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O89

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

289

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y89

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L204**

Per esporre il recupero dello sgravio spettante per i dipendenti per i quali il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato.

PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

Fonti: Legge 451/1994, art. 15; Legge 448/1998. Circolare n. 13 del 27.1.1999, n. 126 del 8.6.1999, n. 60 del 7.3.2000, n. 111 del 8.6.2000, n. 51 del 6.3.2001, n. 10 del 22.1.2003

I piani di inserimento professionale (P.I.P.) sono finalizzati a fornire una professionalità ai giovani disoccupati, mediante esperienze formative e lavorative presso le aziende, per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. L'attivazione dei P.I.P. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ed il lavoratore mantiene l'iscrizione nelle liste del collocamento. La legge 388/2000, art. 78 comma 16, ha disposto che i piani già avviati alla data del 30 giugno 2001 possano concludersi entro il termine previsto dai piani stessi. L'art. 41, comma 6 della legge 27.12.2002, n. 289 ha previsto la prosecuzione dei piani nei limiti delle disponibilità finanziarie prestabilite.

I P.I.P. possono essere attivati per i giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (elevata a 35 per i disoccupati iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da oltre 24 mesi). I P.I.P. possono essere attivati anche da datori di lavoro non aventi personale dipendente, in tal caso è necessario aprire una posizione contributiva, contrassegnata dal codice di autorizzazione **9M**, per l'esposizione del beneficio connesso. Ai datori di lavoro già in possesso di posizione contributiva viene attribuito il codice di autorizzazione **9L**.

GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO

Per il recupero del beneficio loro spettante, i datori di lavoro utilizzano i codici:

QUADRO D

R770

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti aventi una durata di 12 mesi con 80 ore di impiego mensile.

R780

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti aventi una durata di 12 mesi con 80 ore di impiego mensile.

R771

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

R781

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

I codici di esposizione del beneficio spettante, devono essere utilizzati in abbinamento con i seguenti codici:

QUADRO B-C

P999

Per esporre il numero dei giovani neoinserti, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

P888

Per esporre il numero dei giovani neoinserti con concentrazione di orario, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

DATORI DI LAVORO CHE HANNO ATTIVATO P.I.P. CON GIOVANI RESIDENTI IN SICILIA.

La Regione Sicilia ha elevato a 100 le ore di impegno mensile nei P.I.P. per i giovani residenti in Regione. L'onere derivante dall'aumento delle ore di impiego è interamente a carico dell'Ente Regione. Per il recupero dei benefici loro spettanti, i datori di lavoro utilizzano i codici:



QUADRO D

R772

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti aventi una durata di 12 mesi, con 100 ore di impiego mensile.

R782

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti aventi una durata di 12 mesi con 100 ore di impiego mensile.

R773

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

R783

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

I codici di esposizione del beneficio spettante, devono essere utilizzati in abbinamento con i seguenti codici:

QUADRO B-C

P999

Per esporre il numero dei giovani neoinserti, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

P888

Per esporre il numero dei giovani neoinserti con concentrazione di orario, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

ASSUNZIONE LAVORATORI IMPEGNATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)

D.Lgs. 1.12.1997, n. 468 art. 12, D.M. 21.5.98, Legge 17.5.1999, n. 144. D.Lgs. 28.2.2000, n. 81. Circolare n. 93 del 21.4.1999, n. 166 del 6.8.1999, n. 188 del 15.11.2000, n. 62 del 14.3.2001, n. 99 del 9.5.2001, n. 173 del 18.9.2001, Messaggio 2001/0023/000161, Circolare n. 176 del 4.12.2002

DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 1.12.1997, N. 468 (FINO AL 21.4.2000)

I datori di lavoro privati che hanno assunto a tempo indeterminato, fino al 21.4.2000, lavoratori provenienti dal bacino degli LSU, ivi comprese le cooperative, gli enti pubblici economici, le società miste di cui all'art. 10 comma 1. lettera a) del D.Lgs 468/1997, i soggetti terzi di cui all'art. 10 comma 1. lettera b) del D.Lgs 468/1997, le cooperative di produzione lavoro che associano i lavoratori e che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni previste, beneficiano di un contributo pari a € 9.296,22 (Lire 18.000.000). Il contributo è erogato in tre rate annuali, delle quali la prima alla scadenza del 12° mese dall'assunzione, la seconda alla scadenza del 24° mese e la terza alla scadenza del 36° mese, a condizione che alle scadenze il lavoratore sia ancora in forza. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **9K**. Alle cooperative che associano lavoratori impegnati nei LSU viene attribuito anche il codice di autorizzazione **9Z**. Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L999

Per esporre l'importo della rata annuale, in corrispondenza del 12°, 24° e 36° mese dall'assunzione. In abbinamento con il codice L999 deve essere utilizzato il codice:

QUADRO B-C

LS01

Per esporre il numero dei dipendenti assunti, precedentemente impegnati nei LSU. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni e i contributi. Il codice deve essere utilizzato per tutto il periodo di spettanza dei benefici.

COOPERATIVE E IMPRESE AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI PULIZIA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il Ministero dell'istruzione ha stipulato convenzioni per affidare a imprese, consorzi di imprese e cooperative che assumono LSU i lavori di pulizia delle scuole. Per tali assunzioni sono previsti benefici aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti per la stabilizzazione degli LSU. Ai datori di lavoro viene attribuito anche il codice di autorizzazione **1H**.

Qualora il datore di lavoro convenzionato perda l'affidamento, il datore di lavoro subentrante ha diritto a fruire dei benefici entro i limiti residuali spettanti. I datori di lavoro subentranti sono contraddistinti, oltre che dal codice 1H, anche dal codice di autorizzazione **1U** (Circolare n. 176 del 4.12.2002).

INCENTIVI ALLE AGENZIE DI PROMOZIONE DI LAVORO E DI IMPRESA

Alle agenzie di promozione e di lavoro può essere concesso, con decreto ministeriale, un contributo di € 1.549,37 (lire 3 milioni) a soggetto per la collocazione presso altra azienda, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione a part time, il beneficio è concesso per intero se si superano le 30 ore settimanali, mentre è proporzionalmente ridotto in caso di orario settimanale inferiore. Alle agenzie viene attribuito il codice di autorizzazione **6T**. Il beneficio concesso deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L630

In corrispondenza del quale le agenzie espongono l'importo del beneficio.



DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 28.2.2000, N. 81 (DAL 22.4.2000)

Ai datori di lavoro privati, comprese le cooperative e gli enti pubblici economici, che assumono lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili spetta un contributo pari a € 9.296,22 (Lire 18.000.000). Per l'assunzione part time, con orario pari o superiore a 30 ore settimanali, il beneficio spetta per intero, diversamente, deve essere proporzionalmente ridotto in rapporto alle ore costituenti l'orario a tempo pieno. Il calcolo orario medio settimanale del part time deve essere effettuato su base annua. Il beneficio è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato, purché avvenga la trasformazione a tempo indeterminato secondo le procedure previste. In tal caso, poiché il beneficio spetta a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, al momento della trasformazione del rapporto, le aziende beneficeranno contemporaneamente delle prime due rate, mentre la terza sarà fruita alla scadenza prevista. L'incentivo è erogato in tre rate annuali in corrispondenza del 1°, 13° e 25° mese dall'assunzione a condizione che alle scadenze fissate il lavoratore sia ancora in forza. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **9K**. Alle cooperative che associano lavoratori impegnati nei LSU viene attribuito anche il codice di autorizzazione **9Z**. Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L992

Per esporre l'importo della rata annuale, in corrispondenza del 1°, 13° e 25° mese dall'assunzione. In abbinamento con il codice L999 deve essere utilizzato il codice:

QUADRO B-C

LS01

Per esporre il numero dei dipendenti assunti, precedentemente impegnati nei LSU. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni e i contributi. Il codice deve essere utilizzato per tutto il periodo di spettanza dei benefici.

INSERIMENTO DEGLI LSU IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, il decreto legislativo 81/2000 ha previsto di agevolare la realizzazione di attività formative, per un periodo massimo di 6 mesi, con contemporanea erogazione dell'assegno. Lo svolgimento dell'attività formativa deve essere di 20 ore settimanali, per non più di otto ore giornaliere. In caso di assunzione immediata e tempo pieno e indeterminato, l'assegno LSU, che sarebbe spettato al lavoratore, è concesso al datore di lavoro, a fronte dell'obbligo di svolgere attività formative, all'interno dell'orario contrattuale di lavoro. Negli altri casi il datore di lavoro anticipa al lavoratore l'assegno LSU e lo conguaglia con i contributi previdenziali. I dati devono essere esposti con i codici:

QUADRO D

L993

Per esporre l'importo mensilmente anticipato al lavoratore in caso di assunzione a tempo parziale ed indeterminato.

L994

Per esporre l'importo mensile a beneficio del datore di lavoro pari all'assegno mensile spettante agli LSU assunti a tempo pieno e indeterminato e avviati ad attività di formazione.

INCENTIVI ALLE AGENZIE DI PROMOZIONE DI LAVORO E DI IMPRESA

Alle agenzie di promozione e di lavoro può essere concesso, con decreto ministeriale, un contributo di € 1.549,37 (lire 3 milioni) a soggetto per le assunzioni presso altre imprese, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione part time, il beneficio è concesso per intero se si superano le 30 ore settimanali, mentre è proporzionalmente ridotto in caso di orario settimanale inferiore. Alle agenzie viene attribuito il codice di autorizzazione **6T**. Il beneficio concesso deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L996

In corrispondenza del quale le agenzie espongono l'importo del beneficio.

INCENTIVI ALLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte delle aziende utilizzatrici, a seguito di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il contributo di € 9.296,22 (Lire 18.000.000) viene riconosciuto alle aziende utilizzatrici. Alle aziende fornitrici spetta il contributo pari a € 1.549,37 (lire 3 milioni) già previsto per le agenzie di promozione del lavoro e di impresa. I datori di lavoro che assumono, per il recupero del beneficio utilizzano le modalità di carattere generale, mentre le agenzie di lavoro interinali utilizzano il codice:

QUADRO D

L995

In corrispondenza del quale le agenzie espongono l'importo del beneficio.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SICILIA

Fonti: Legge Regione Sicilia 7.8.1997, n. 30. Messaggio n. 20844 del 22.5.1998

L'art. 2 della legge regionale n. 30/1997 prevede l'erogazione di incentivi aggiuntivi a quelli disposti dalla legislazione nazionale, pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, per un periodo di tempo successivo a quello previsto dalla legislazione nazionale per una durata massima complessiva di 72 mesi dalla data di assunzione.

La durata massima del beneficio è pari a:

- Apprendisti qualificati: per un periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti disoccupati, Soggetti appartenenti a categorie protette e Persone svantaggiate: per un periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti con CFL trasformato a tempo indeterminato: per un periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti disoccupati da almeno 24 mesi: per un periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti in CIGS da almeno 24 mesi: per un periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti iscritti nelle liste di mobilità: per un periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti con contratto part-time a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato: per un periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di trasformazione.

Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **9B**. I dati dei lavoratori interessati devono essere esposti secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. Le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro devono essere indicate con i codici seguenti:

QUADRO D

V201

Per esporre lo sgravio spettante per gli apprendisti qualificati.

V202

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati, quelli appartenenti a categorie protette e le persone svantaggiate.

V203

Per esporre lo sgravio spettante per i lavoratori con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato.

V204

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati da almeno 24 mesi.

V205

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti in CIGS da almeno 24 mesi.

V206

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

V207

Per esporre lo sgravio spettante per la trasformazione con contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato.

AZIENDE ACCENTRANTI

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sede dell'INPS collocata al di fuori della Regione Sicilia, non possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici previsti dalla Regione sulla posizione accentrante. Possono scegliere se utilizzare un'unica posizione per il versamento dei contributi dei lavoratori operanti in Sicilia e per l'esposizione dei benefici spettanti, oppure di mantenere l'accentramento e chiedere l'apertura di una apposita posizione per l'esposizione dello sgravio. In questo ultimo caso la posizione contributiva sarà contraddistinta dai codici di autorizzazione **9B** e **0D**.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SARDEGNA

Fonti: Legge Regione Sardegna 36/1998. Circolare n. 118 del 21.6.2000, Messaggio DCEC n. 69 del 13.6.2003

L'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 36/1998 prevede, per un periodo di tempo successivo a quello eventualmente previsto dalla vigente normativa nazionale, l'erogazione di incentivi sotto forma di sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- Apprendisti qualificati (art. 1, comma 1, lett. a);
- Soggetti disoccupati e inoccupati che non fruiscono dei benefici della legge n. 223/1991 (art. 1, comma 1, lett. b);
- Soggetti appartenenti a categorie protette (art. 1, comma 1, lett. c);
- Soggetti assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento (art. 1, comma 1, lett. d);
- Soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1 lett. f);
- Soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1, lett. g);
- Soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 1, comma 1, lett. h).

Gli stessi benefici sono concessi anche per:

- Trasformazioni con contratti a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro anche a tempo parziale (art. 1, comma 1, lett. e);
- Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori a tempo parziale e trasformazioni con contratti a tempo indeterminato di contratti già instaurati a tempo determinato (art. 1, comma 1, lett. i);
- Assunzioni a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico (art. 1, comma 1, lett. l).

I datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni contributive sono indicati dall'art. 2 della legge stessa e cioè:

- Imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Sarda ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- Lavoratori autonomi datori di lavoro, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
- Organizzazioni di utilità sociale non aventi finalità di lucro.

MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

Per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i), i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella seguente misura

- 100% per i primi tre anni;
- 80% per il quarto anno;
- 60% per il quinto anno.

Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al 100% per l'intero periodo di occupazione;

Per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h), i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella seguente misura:

- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno;
- 60% per il terzo anno;
- 40% per il quarto anno.

Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione e lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 36/1998, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del 100% e del 80% rispettivamente per il primo e il secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 36/1998. I datori di lavoro sono contrassegnati dal codice di autorizzazione **9Q**.

AZIENDE ACCENTRANTI

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sede dell'INPS collocata al di fuori della Regione Sardegna, non possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici previsti dalla Regione sulla posizione accentrante. Possono scegliere se utilizzare un'unica posizione per il versamento dei contributi dei lavoratori operanti in Sardegna e per l'esposizione dei benefici, oppure di mantenere l'accentramento e chiedere l'apertura di una apposita posizione per l'esposizione dello sgravio. In questo ultimo caso la posizione contributiva sarà contraddistinta dai codici di autorizzazione **9Q** e **0D**.

ESPOSIZIONE DEI DATI

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori interessati al beneficio, come per la generalità dei dipendenti. Lo sgravio spettante deve essere esposto con i codici:

QUADRO D

S301

Per esporre lo sgravio spettante per gli apprendisti qualificati (art. 1, comma 1, lett. a).

S302

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati e inoccupati che non fruiscono dei benefici della legge n 223/1991 (art. 1, comma 1, lett. b).

S303

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti appartenenti a categorie protette (art. 1, comma 1, lett. c).

S304

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento (art. 1, comma 1, lett. d).

S305

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1 lett. f).

S306

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1, lett. g).

S307

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 1, comma 1, lett. h).

S308

Per esporre lo sgravio spettante per la trasformazione con contratti a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche a tempo parziale (art. 1, comma 1, lett. e).

S309

Per esporre lo sgravio spettante per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori a tempo parziale e trasformazioni con contratti a tempo indeterminato di contratti già instaurati a tempo determinato (art. 1, c. 1, lett. i).

S310

Per esporre lo sgravio spettante per le assunzioni a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico (art. 1, comma 1, lett. l).

ASSUNZIONE LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITÀ'

Fonti: Legge 8.3.2000, n. 53, art. 10; D.Lgs. 151/2001, art. 4. Circolare n. 117 del 20.6.2000, Messaggio n. 128 del 26.6.2000, n. 28 del 14.2.2001, n. 93 del 31.5.2001, n. 136 del 10.7.2001.

Ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità, spetta uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi a proprio carico (legge 53/2000, art. 10 comma 2, D.Lgs. 151/2001, art. 4). Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. In sostituzione del lavoratore in maternità possono essere assunti anche più lavoratori a tempo parziale purché la somma dell'orario di lavoro sia pari o inferiore a quello del lavoratore sostituito. In caso di superamento il beneficio non spetta neppure in misura parziale (messaggio n. 28 del 14.2.2001). Possono beneficiare dello sgravio contributivo le aziende con meno di venti dipendenti. I datori di lavoro aventi diritto allo sgravio sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **9R**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori per i quali spettano i benefici, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B-C

182

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O82

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

282

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y82

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice di sgravio:

QUADRO D

L222

Per il recupero del beneficio pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

SOSTITUZIONE LAVORATORI IN MATERNITÀ CON LAVORATORI INTERINALI

Fonti: Circolare n. 136 del 10.7.2001.

Il datore di lavoro può utilizzare lavoratori interinali per sostituire i lavoratori in congedo per maternità. In tal caso il beneficio spettante, riconosciuto all'impresa utilizzatrice, viene recuperato dalle somme dovute all'impresa fornitrice. Per il controllo del requisito occupazionale occorre fare riferimento alla forza dell'impresa utilizzatrice e non dell'impresa fornitrice. Per l'accesso al beneficio le imprese fornitrici devono autocertificare che:

- L'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che nell'azienda utilizzatrice siano in astensione per maternità;
- La forza occupazionale dell'azienda utilizzatrice sia inferiore alle 20 unità.

I dati dei lavoratori interinali forniti in sostituzione di lavoratori in maternità, devono essere esposti dall'impresa fornitrice (vedi "Imprese fornitrici di lavoro interinale").



LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE

Fonti: D.Lgs 25.2.2000, n. 61.; Decreto Interministeriale 12.4.2000.

I lavoratori a tempo parziale per i quali non spettano i benefici contributivi previsti dall'art. 5 del D.L.gs n. 61 del 2000 si indicano con i codici seguenti che, combinati con i codici tipo contribuzione, configurano lavoratori aventi caratteristiche contributive particolari. Questi ultimi sono citati più diffusamente nel corpo del testo, durante la trattazione dei benefici contributivi.

QUADRO B-C

O

Per indicare i lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

Y

Per indicare i lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

300P

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

700P

Per indicare i lavoratori con qualifica di equiparato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

800P

Per indicare i lavoratori con qualifica di viaggiatore e piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

900P

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente di aziende industriali assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI

Fonti: Art. 5. D.Lgs 25.2.2000, n. 61.; Decreto Interministeriale 12.4.2000. Circolare n. 145 del 4.8.2000, n. 205 del 11.12.2000.

Ai datori di lavoro che hanno assunto lavoratori a tempo parziale e indeterminato, ad incremento dei livelli occupazionali, nel periodo dal 3.6.2000 al 31.12.2000, spetta una riduzione, per la durata di un triennio, dell'aliquota contributiva IVS.

Il beneficio consiste nella riduzione di:

- 7 punti percentuali, per i contratti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
- 10 punti percentuali per i contratti a tempo parziale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
- 13 punti percentuali per i contratti a tempo parziale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.

Il beneficio è alternativo a qualunque altra forma di agevolazione relativa ai medesimi lavoratori. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I datori di lavoro interessati allo sgravio sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **2T**, ovvero, **2T** e **0D** per le aziende che accentrano in altre province. I datori di lavoro espongono i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale, per i quali spetta il beneficio, con i seguenti codici:

Contratto con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali

QUADRO B-C



100L

Per indicare i lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

200L

Per indicare i lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

300L

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

700L

Per indicare i lavoratori con qualifica di equiparato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

800L

Per indicare i lavoratori con qualifica di viaggiatore e piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

L'importo dello sgravio spettante deve essere esposto utilizzando il codice:

QUADRO D**L707**

Per esporre la riduzione contributiva pari al 7% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Contratto con orario superiore a 24 ore e fino a 28 ore settimanali**QUADRO B-C****100N**

Per indicare i lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

200N

Per indicare i lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

300N

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

700N

Per indicare i lavoratori con qualifica di equiparato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

800N

Per indicare i lavoratori con qualifica di viaggiatore e piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

L'importo dello sgravio spettante deve essere esposto utilizzando il codice:

QUADRO D**L710**

Per esporre la riduzione contributiva pari al 10% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Contratto superiore alle 28 ore e fino alle 32 ore settimanali**QUADRO B-C****100R**

Per indicare i lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

200R

Per indicare i lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

300R

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

700R

Per indicare i lavoratori con qualifica di equiparato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

800R

Per indicare i lavoratori con qualifica di viaggiatore e piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

L'importo dello sgravio spettante deve essere esposto utilizzando il codice:

QUADRO D**L713**

Per esporre la riduzione contributiva pari al 13% dei contributi a carico del datore di lavoro.

INCENTIVI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI

Fonti: Legge 12.3.1999, n. 68. Circolare n. 203 del 19.11.2001

I datori di lavoro privati, le cooperative sociali svolgenti attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 68/1999, hanno diritto ad un beneficio contributivo per l'inserimento lavorativo dei disabili. Il beneficio consiste:

- nella fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni); la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
- nella fiscalizzazione, per la durata massima di cinque anni, nella misura del 50% dei contributi relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel punto precedente.

La riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta. La concessione dei benefici, la cui competenza è demandata ai servizi per l'impiego, è subordinata alla stipula di una convenzione con il servizio stesso. Le aziende autorizzate al conguaglio dei benefici sono contrassegnate dal codice di autorizzazione **2Y**. Benché siano stati previsti codici per tutte le Regioni, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, non tutti i codici sono utilizzabili. Infatti possono accedere al conguaglio solamente le aziende autorizzate ai benefici da Regioni e/o province autonome che hanno stipulato con l'INPS l'apposita convenzione. Nelle Regioni che erogano direttamente i benefici senza avvalersi della convenzione, i codici di seguito esposti non sono attivati.

I datori di lavoro che accentrano gli adempimenti contributivi, autorizzati al beneficio in una o più Regioni, possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici sulla posizione accentrante, utilizzando i codici relativi alla Regione concedente il beneficio.

MODALITÀ DI CALCOLO E DI ESPOSIZIONE DEI BENEFICI

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori disabili separatamente dagli altri lavoratori. A tal fine utilizzano i codici seguenti:

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C

166

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

066

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

266

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y66

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

666

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

666P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

366

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

366P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO DEL 50% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C

167

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O67

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

267

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y67

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

667

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

667P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

367

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

367P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

ESPOSIZIONE DEL BENEFICIO

Per l'esposizione degli importi da conguagliare i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità: per ciascuna Regione o provincia autonoma concedente il beneficio, calcolano l'importo complessivo del beneficio spettante per il mese corrente, relativamente a tutti i lavoratori disabili (sia quelli per i quali spetta il 100%, esposti nel quadro B-C con il CTC "66", sia quelli per i quali spetta il 50%, esposti nel quadro B-C con il CTC "67") ed espongono il relativo importo con il codice corrispondente alla Regione che ha concesso il beneficio.

QUADRO D

Codice	Regione	Codice	Regione/Provincia autonoma
H401	Disabili Regione ABRUZZO	H412	Disabili Regione PIEMONTE
H402	Disabili Regione BASILICATA	H413	Disabili Regione PUGLIA
H403	Disabili Regione CALABRIA	H414	Disabili Regione SARDEGNA
H404	Disabili Regione CAMPANIA	H415	Disabili Regione SICILIA
H405	Disabili Regione EMILIA ROMAGNA	H416	Disabili Regione TOSCANA
H406	Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	H417	Disabili Regione UMBRIA
H407	Disabili Regione LAZIO	H418	Disabili Regione VALLE D'AOSTA
H408	Disabili Regione LIGURIA	H419	Disabili Regione VENETO
H409	Disabili Regione LOMBARDIA	H420	Disabili Provincia Autonoma TRENTO
H410	Disabili Regione MARCHE	H421	Disabili Provincia Autonoma BOLZANO
H411	Disabili Regione MOLISE		

REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

I datori di lavoro ammessi ai benefici contributivi in Regioni che hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per importi riguardanti periodi antecedenti la stipula dell'intesa, possono recuperare le somme arretrate utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell'intesa. Dette somme sono da esporre utilizzando i codici seguenti:

QUADRO D

Codice	Arretrati – Regione	Codice	Arretrati - Regione / Provincia autonoma
H431	Disabili Regione ABRUZZO	H442	Disabili Regione PIEMONTE
H432	Disabili Regione BASILICATA	H443	Disabili Regione PUGLIA
H433	Disabili Regione CALABRIA	H444	Disabili Regione SARDEGNA
H434	Disabili Regione CAMPANIA	H445	Disabili Regione SICILIA
H435	Disabili Regione EMILIA ROMAGNA	H446	Disabili Regione TOSCANA
H436	Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	H447	Disabili Regione UMBRIA
H437	Disabili Regione LAZIO	H448	Disabili Regione VALLE D'AOSTA
H438	Disabili Regione LIGURIA	H449	Disabili Regione VENETO
H439	Disabili Regione LOMBARDIA	H450	Disabili Provincia Autonoma TRENTO
H440	Disabili Regione MARCHE	H451	Disabili Provincia Autonoma BOLZANO
H441	Disabili Regione MOLISE		

BENEFICI PER L'IMPIEGO DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE

Fonti: Legge 22.6.2000, n. 193. D.M. 9.11.2001. Circolare n. 134 del 25.7.2002.

Alle cooperative sociali e aziende pubbliche e private che organizzando attività produttive o di servizio all'interno degli Istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate, è riconosciuto uno sgravio sui contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore). Per gli anni 2000, 2001 e 2002 il beneficio è fissato in misura pari all'80%. Alle cooperative sociali il beneficio è riconosciuto per i soggetti impegnati sia all'interno che all'esterno degli Istituti penitenziari. Per le aziende pubbliche e private è riconosciuto limitatamente ai soggetti impegnati in attività lavorative all'interno degli Istituti penitenziari. In entrambi i casi lo sgravio spetta per ulteriori sei mesi dal termine dello stato di detenzione. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4V**. I dati dei lavoratori devono essere esposti con i codici che seguono.

QUADRO B-C

179

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di operaio assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

079

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di operaio assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

279

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di impiegato assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y79

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di impiegato assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L240

Per il recupero dell'80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore).

ENTI PUBBLICI CREDITIZI TRASFORMATI IN S.P.A.

Fonti: Decreto Legislativo 357/1990. Circolare n. 6 del 8.1.1991, n. 139 del 10.7.1996.

I dati dei lavoratori devono essere esposti separando i contributi pensionistici da quelli dovuti per le altre assicurazioni. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. devono osservare le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro, per le quali si rimanda alle disposizioni di carattere generale previste in relazione alla tipologia di assunzione ed alla qualifica del lavoratore. I contributi pensionistici devono essere esposti separatamente con i codici che seguono in relazione alla qualifica ed alla tipologia di assunzione del lavoratore.

QUADRO B-C

B000

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota dovuta alla gestione contabile separata.

B00P

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori occupati a tempo parziale per i quali non spettano benefici contributivi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota dovuta alla gestione contabile separata.

B300

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto per i Dirigenti iscritti alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota dovuta alla gestione contabile separata.

DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI ASSUNZIONE

Fonti: D.Lgs. 25.2.2000, n. 61. Circolari n. 145 del 4.8.2000 e n. 205 del 11.12.2000.

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. ai quali spettano le riduzioni contributive previste dall'art. 5 del D.L.gs. 61/2000 per i lavoratori a tempo parziale assunti in sovrannumero rispetto ai livelli occupazionali dal 3.6.2000 al 31.12.2000, devono esporre i dati relativi a tali lavoratori secondo le modalità di seguito indicate. Circa le condizioni, la durata e l'importo del beneficio si rimanda a quanto scritto per i lavoratori assunti a tempo parziale. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **2T**.

QUADRO B-C

B00L

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e indeterminato con orario tra le 20 e fino a 24 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS dovuta alla gestione contabile separata. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 7% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L707**.

B00N

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori assunti con contratto tempo parziale e indeterminato con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS dovuta alla gestione contabile separata. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 10% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L710**.

B00R

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e indeterminato con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i

contributi calcolati sulla sola aliquota IVS dovuta alla gestione contabile separata. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 13% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L713**.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Fonti: Legge 863/1984, Decreto Legislativo 357/1990, Legge 407/1990, art. 8 comma 2. Circolare n. 6 del 8.1.1991.

Per i contratti di formazione lavoro stipulati dagli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. operanti nel Mezzogiorno, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti, per un massimo di 24 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla decisione della Commissione U.E. 11.5.1999. Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori in questione, dovranno essere utilizzati esclusivamente i codici appresso indicati, utili ad evidenziare quanto versato alla gestione contabile separata a titolo di contribuzione IVS.

QUADRO B-C

B530

Per l'esposizione della contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata, del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CFL STIPULATI NEI TERRITORI DELL'OBBIETTIVO 1, TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata.

QUADRO B-C

B460

Per l'esposizione dei dati dei dipendenti con contratto di formazione lavoro a tempo pieno, trasformato a tempo indeterminato da parte di enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. del Mezzogiorno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS a carico del dipendente. In abbinamento con i codici B150 e S140.

B46P

Per l'esposizione dei dati dei dipendenti con contratto di formazione lavoro a tempo parziale, trasformati a tempo indeterminato da parte di enti creditizi del Mezzogiorno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS a carico del dipendente. In abbinamento con i codici B150 e S140.

IMPRESE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ALTA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8, COMMA 2)

Fonti: Legge 407/1990, art. 8 comma 2. Circolari n. 55 del 5.3.1990, n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991.

Interessa enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato a versare la contribuzione utilizzando il CTC "56", a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della data originaria di scadenza del contratto, esporranno i dati utilizzando i codici **B530**, **B150** e **S140**. I datori di lavoro sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **5Y**. Per il periodo pregresso, la differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, deve essere recuperata, nel quadro D, con i codici:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, qualora l'emanazione del decreto ministeriale sia avvenuta successivamente alla stipula del contratto di formazione lavoro.

B102

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione lavoro.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 407/1990, art. 8 comma 1. D.Lgs. 357/1990. Circolare n. 6 del 8.1.1991.

Ali enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. spetta, per un massimo di 24 mesi, la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici, i datori di lavoro osservano le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "56" ed il codice di sgravio **L172**, separando il contributo pensionistico dai contributi dovuti per le altre assicurazioni. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B560

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "56". In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B

Fonti: D.L. 17.1.1994, n. 32 art. 3, Legge 19.7.1994, n. 451. Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 88 del 7.4.1997, n. 85 del 9.4.2001. Messaggio n. 82 del 4.7.2003.

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono lavoratori con contratto formazione lavoro di tipologia B, per tutta la durata del contratto sono tenuti al versamento dei contributi senza operare alcuna riduzione. I benefici previsti decorrono dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dal mese in cui è avvenuta la trasformazione e per una durata pari al periodo di formazione lavoro. Nel caso in



cui il rapporto si interrompa prima di un periodo pari a quello di durata del contratto di formazione, la riduzione contributiva spetta solo per i mesi di durata del rapporto trasformato, con perdita del beneficio per i restanti mesi. Lo sgravio superiore al 25% è condizionato al rispetto dei criteri dettati dall'U.E.. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **8R**. I dati dei lavoratori con contratto trasformato devono essere esposti con i codici che seguono.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLA MISURA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI

QUADRO B-C

115

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

O15

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

215

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

Y15

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

B55

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "15" con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

B55P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "15" con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del beneficio complessivamente spettante al datore di lavoro (contributi pensionistici e non pensionistici). Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare. Dal calcolo del beneficio deve essere detratta anche la contribuzione in misura fissa nella misura prevista per gli apprendisti, che rimane a carico del datore di lavoro.

RIDUZIONE DEL 25% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C



139

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

O39

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

239

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

Y39

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale e indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati con aliquota intera senza riduzioni. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

B39

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "39" con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

B39P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "39" con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del beneficio complessivamente spettante, pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi pensionistici e non pensionistici). Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 407/1990, art.8 comma 9; D.Lgs. 357/1990. Messaggio n. 13545 del 16.8.1993. Circolare n. 25 del 31.1.1991.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per la durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici, devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**58**" ed il codice di sgravio **L174**, separando il contributo pensionistico dai

contributi dovuti per le altre assicurazioni. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

B58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per una durata di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici, devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" ed il codice di sgravio **L175**, separando il contributo pensionistico dai contributi dovuti per le altre assicurazioni. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

B59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

Fonti: D.Lgs. 357/1990. Messaggio n. 24576 del 22.1.1997. Circolare n. 189 del 21.8.1997.

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per una durata di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti dalle liste di mobilità a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.



B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono, con contratto a termine lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, spetta, per un periodo massimo di 12 mesi, il beneficio del versamento della contribuzione a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il beneficio prosegue per ulteriori 12 mesi. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**76**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B760

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a termine dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione

della quota del contributo in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti dalle liste di mobilità con contratto a termine trasformato a tempo indeterminato, per il versamento della contribuzione come per gli apprendisti dovuta alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata, del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Se la trasformazione del contratto avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

CONGUAGLIO PENSIONI EROGATE

Gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. conguagliano gli importi delle pensioni erogate con il codice:

QUADRO D

P000

Per esporre il conguaglio delle quote di pensione a carico del fondo creditizio.

CODICI VARI

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO CUAF

QUADRO B-C

1T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF dovuto per gli operai assunti a tempo pieno, relativamente ai periodi per i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti. Il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione intera che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito nel caso avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF.

2T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF dovuto per gli impiegati assunti a tempo pieno, relativamente ai periodi per i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti. Il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione intera che sarebbe spettata al lavoratore se avesse



lavorato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito nel caso avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUA.F.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C

B980

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1%, interamente a carico del lavoratore, dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

B981

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D

L981

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

TRATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

T310

Trattenuta pensionati lavoratori istituto San Paolo di Torino.

T311

Trattenuta pensionati lavoratori Cariplo.

T312

Trattenuta pensionati lavoratori Monte dei paschi di Siena.

T313

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Torino.

T314

Trattenuta pensionati lavoratori ex Cassa di risparmio di Firenze.

T315

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Vittorio Emanuele - prov. Siciliane.

T316

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Padova.

T317

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Asti.

T318

Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Sicilia.

T319

Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Napoli.

EVIDENZE CONTABILI SEPARATE EX FONDI ELETTRICI E TELEFONICI

I dati dei lavoratori iscritti alle evidenze contabili separate ex Fondo elettrici ed ex Fondo telefonici (soppressi a decorrere dal 1.1.2000), devono essere esposti separando i dati delle contribuzioni pensionistiche dovute all'ex fondo da quelle dovute per le altre assicurazioni. I dati relativi alla contribuzione diversa da quella pensionistica devono essere esposti secondo le norme comuni, mentre i contributi dovuti all'ex fondo sostitutivo vanno esposti con codici particolari di seguito elencati.

LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO ELETTRICI

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALL'EX FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995

Fonti: Circolare n. 271 del 21.12.1989 e n. 243 del 5.12.1996.

QUADRO B-C

X140

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

X14P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO DOPO IL 31.12.1995 (NUOVI ASSUNTI DAL 1.1.1996 AL 31.12.1999)

Fonti: Circolare n. 243 del 5.12.1996.

Z140

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

Z14P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo, per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO TELEFONICI

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALL'EX FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995

Fonti: Circolare n. 271 del 21.12.1989, n. 164 del 24.6.1992. Messaggio n. 28559 del 10.2.1997

X160

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

X16P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO DOPO IL 31.12.1995 (NUOVI ASSUNTI DAL 1.1.1996 AL 31.12.1999)

Fonti: *Messaggio n. 28559 del 10.2.1997*

Z160

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

Z16P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI AL FPLD

Fonti: *Legge 23.12.1999, n. 488, art. 41. Circolare n. 137 del 20.7.2000 e 149 del 24.8.2000.*

Dal 1 Gennaio 1996 i fondi sostitutivi dell'AGO elettrici e telefonici sono stati soppressi, con la contestuale confluenza degli assicurati in una evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD. Per i dipendenti assunti dal 1 Gennaio 2000 i contributi sono dovuti secondo le norme comuni. Per il versamento degli stessi può essere richiesta una nuova posizione contributiva, contrassegnata con il codice d'autorizzazione **4E**, oppure utilizzare il codice tipo contribuzione "**20**".

QUADRO B-C**120**

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi.

O20

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi.

220

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi.

Y20

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Fonti: *Circolari n. 271 del 21.12.1989, n. 249 del 5.11.1993 e n. 243 del 5.12.1996. Messaggio n. 28559 del 10.2.1997.*

Le modalità di esposizione appresso indicate sono valide sia per gli iscritti alla gestione separata ex fondo elettrici, sia per gli iscritti a quella dell'ex fondo telefonici. Peraltro, in considerazione del fatto che dal 1.1.2000 i nuovi assunti sono iscritti al FPLD, senza evidenza contabile separata, tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la formazione, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, della contribuzione in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I codici che seguono hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la formazione, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z530

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo, calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente

Z53P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola quota pensionistica.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro, relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO STIPULATI DA AZIENDE DEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolare n. 243 del 5.12.1996

Ai datori di lavoro spetta, per un periodo massimo di 24 mesi, la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "56", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L172** nel quadro D, per il recupero del 25% della contribuzione non pensionistica a proprio carico, mentre il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice che segue. Peraltro tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la formazione, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z560

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti a tempo pieno di cui al CTC "56". In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

Z56P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti a tempo parziale di cui al CTC "56". In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla evidenza contabile separata. Peraltro, i codici che seguono hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la formazione, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z460

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori occupati a tempo pieno e con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente. In abbinamento con i codici X150 e S140.

Z46P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori occupati a tempo parziale e con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente. In abbinamento con i codici X150 e S140.

AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Fonti: Circolare n. 55 del 5.3.1990.

Interessa le imprese operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione con il CTC "**56**", a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della durata originaria del contratto, utilizzeranno i codici **Z530**, **X150** e **S140**. Per il riconoscimento del beneficio è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **5Y**. La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, per il periodo pregresso, deve essere recuperata con i codici che seguono. Peraltro, tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la formazione, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, dovuti a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. Il codice, valido sia per il recupero per gli iscritti all'ex fondo elettrici sia per quelli iscritti all'ex fondo telefonici, deve essere utilizzato in abbinamento con il codice L168 per il recupero della contribuzione pensionistica per gli iscritti all'ex fondo elettrici, ovvero L169 per gli iscritti all'ex fondo telefonici.

L168

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica per gli iscritti all'ex fondo elettrici, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L176 per il recupero della contribuzione diversa da quella pensionistica.

L169

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica per gli iscritti all'ex fondo telefonici, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L176 per il recupero della contribuzione diversa da quella pensionistica.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 9. Circolare n. 243 del 5.12.1996

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per una durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici verranno osservate le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**58**", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L174** nel quadro D per il recupero del 50% della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con i codici che seguono. Peraltro, tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2003, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la fruizione del beneficio per l'intero periodo, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Z58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per un periodo di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici verranno osservate le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L175** nel quadro D per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con i codici che seguono. Peraltro, tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la fruizione del beneficio per l'intero periodo, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.



Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC **"75"**, in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165**, per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con i codici che seguono. Peraltro, tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la fruizione del beneficio per l'intero periodo, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno assunti dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale assunti dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota del contributo destinata all'ex fondo.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il beneficio prosegue per ulteriori 12 mesi. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici dovranno osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC **"76"**, in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165**, per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con i codici che seguono.

QUADRO B-C

Z760

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z76P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota del contributo destinata all'ex fondo.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici dovranno osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC **"77"**, in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165**, per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con i codici che seguono. Peraltro, tali codici hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la fruizione del beneficio per l'intero periodo, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999).

QUADRO B-C

Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno assunti dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale assunti dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota del contributo destinata all'ex fondo.

Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO ELETTRICI

Fonti: Legge 14.11.1992, n. 438, D.M. 7.10.1993, Circolare n. 298 del 30.12.1992, n. 292 del 23.12.1993, n. 219 del 27.12.2000.

Per completezza di trattazione, di seguito si riporta anche il significato degli altri codici riguardanti l'ex fondo elettrici. L'argomento cui si riferiscono è trattato più diffusamente in altra parte del manuale.

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C

F000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

T304

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione ai lavoratori già pensionati del fondo tramite il datore di lavoro.

C ONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C

X960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. Esporre il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo dovuto.

X961

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D**L961**

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO TELEFONICI

Fonti: Legge 14.11.1992, n. 438, D.M. 7.10.1993, Circolare n. 298 del 30.12.1992, n. 292 del 23.12.1993, n. 219 del 27.12.2000.

Per completezza di trattazione, di seguito si riporta anche il significato degli altri codici riguardanti l'ex fondo elettrici. L'argomento cui si riferiscono è trattato più diffusamente in altra parte del manuale.

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C**F000**

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C**T305**

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione ai lavoratori già pensionati del fondo tramite il datore di lavoro..

C ONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C**X970**

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. Esporre il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo dovuto.

X971

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D**L971**

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

GESTIONE CONTABILE SEPARATA EX FONDO AUTOFERROTRANVIARI

I dati dei lavoratori iscritti alla gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri devono essere esposti separando le contribuzioni pensionistiche dovute all'ex fondo da quelle dovute per le altre assicurazioni. I dati relativi alla contribuzione diversa da quella pensionistica devono essere esposti secondo le norme comuni, mentre i contributi dovuti all'ex fondo vanno esposti con codici di seguito elencati.

LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO AUTOFERROTRANVIARI

Fonti: Circolare 257 del 7.12.1989 n. 178 del 12.9.1996 e n. 23 del 9.2.1999.

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALL'EX FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995

QUADRO B-C

X400

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

X40P

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO DOPO IL 31.12.1995

QUADRO B-C

Z400

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

Z40P

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI ASSUNZIONE

Fonti: D. Lgs. 25.2.2000, n. 61. Circolari n. 145 del 4.8.2000 e n. 205 del 11.12.2000.

I datori di lavoro ai quali spettano le riduzioni contributive per le assunzioni a tempo parziale, devono esporre i dati dei lavoratori di cui al presente paragrafo secondo le modalità espositive di seguito indicate. Per le condizioni, la durata e l'importo dell'eventuale beneficio si rimanda a quanto scritto per i lavoratori assunti a tempo parziale. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **2T**.

QUADRO B-C

Z40L

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato con orario tra le 20 e fino a 24 ore settimanali. In corrispondenza del



codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati con la sola aliquota IVS dovuta alla gestione contabile separata. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 7% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L707**.

Z40N

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati con la sola aliquota IVS dovuta alla gestione contabile separata. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 10% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L710**.

Z40R

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati con la sola aliquota IVS dovuta alla gestione contabile separata. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 13% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L713**.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Fonti: Circolari n. 249 del 5.11.1993 e n. 174 del 31.7.1997.

I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, nonché quelli con contratto a termine, sono iscrivibili all'ex fondo dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori con CFL deve essere utilizzata un'apposita posizione contributiva non avente il codice di autorizzazione **2B**. Per le modalità di esposizione dei dati si fa riferimento a quanto riportato nel capitolo relativo ai Contratti di formazione lavoro per le aziende in genere. A decorrere dalla data di trasformazione del rapporto, i lavoratori sono iscrivibili all'ex fondo e devono confluire sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione 2B. Qualora la trasformazione avvenga nel periodo di durata del CFL, le aziende possono beneficiare, dal mese di trasformazione e fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal CFL, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente utilizzando la posizione contributiva per il versamento dei contributi dovuti all'ex fondo.

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO ED IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Le agevolazioni contributive, spettanti per un periodo massimo di 24 mesi, consistono nel versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I codici che seguono possono essere utilizzati solo in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dal mese della trasformazione e fino alla scadenza originariamente prevista dal contratto di formazione.

QUADRO B-C

Z453

Per esporre i dati dei lavoratori di qualunque qualifica assunti con contratto di formazione lavoro trasformati a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto. Il codice è da utilizzare in abbinamento con i codici X150 e S140 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo, calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro dovuto all'ex fondo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola quota pensionistica.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CFL STIPULATI NEI TERRITORI DELL'OBIETTIVO 1, TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione del in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata.

QUADRO B-C

Z460

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo pieno con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Z46P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo parziale con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola quota pensionistica.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro, relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO STIPULATI DA AZIENDE DEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolare n. 249 del 5.11.1993, n. 174 del 31.7.1997

Le agevolazioni contributive consistono nella riduzione, per un massimo di 24 mesi, del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I codici che seguono possono essere utilizzati solo in caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal mese di trasformazione del contratto e fino alla scadenza originariamente prevista. I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori con CFL trasformato con il codice tipo contribuzione "**28**" (es. **128** per gli Operai, **228** per gli impiegati ecc.) in corrispondenza del quale devono essere indicati il numero dei dipendenti con CFL trasformato, le giornate, ovvero le ore in caso di part-time, le retribuzioni imponibili e la contribuzione diversa da quella pensionistica calcolata per intero. Il codice è da utilizzare in abbinamento con i codici che seguono per il versamento della contribuzione dovuta all'ex fondo ed il recupero del beneficio spettante.

QUADRO B-C

Z456

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti con CFL trasformato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

QUADRO D

L189

Per esporre il recupero a favore del datore di lavoro del 25% dei contributi diversi da quelli pensionistici.



AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Interessa le imprese operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999.

I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione con il CTC "28" e i codici **Z456** e **L189**, a decorrere dalla data di emanazione del decreto, per l'esposizione dei dati utilizzano i codici **Z453**, **X150** e **S140** fino al termine della durata originaria del contratto. Per il riconoscimento del beneficio è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **5Y**. La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, per il periodo pregresso, deve essere recuperata con i codici:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L168 per il recupero della contribuzione pensionistica.

L168

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L176 per il recupero della contribuzione diversa da quella pensionistica.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 9.

IMPRESE DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per la durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "58", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L174** nel quadro D per il recupero del 50% della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Z58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per la durata di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Richiede la presenza del codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L175** nel quadro D per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota pensionistica a carico del dipendente.

Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota pensionistica a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12

mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I lavoratori assunti con contratto a termine non sono iscrivibili al fondo e pertanto, per il versamento dei contributi, deve essere utilizzata una apposita posizione contributiva senza il codice di autorizzazione **2B**. Per l'esposizione dei dati devono essere osservate le norme comuni previste per la generalità dei datori di lavoro. I lavoratori devono essere esposti con il CTC "**76**", il codice **S165** per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro e il codice di sgravio **L180**. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori devono confluire sulla posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione **2B**.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro dovuta all'ex fondo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

Se la trasformazione del contratto avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

CODICI VARI

Fonti: D.M. 7.10.1993, circolare n. 292 del 23.12.1993, n. 298 del 30.12.1992, n. 219 del 27.12.2000

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C

F000

Per esporre la retribuzione imponibile dell'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile dell'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

X500

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione ai lavoratori già pensionati del fondo, tramite il datore di lavoro.

C ONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C

X980

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo dovuto.

X981

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D

L980

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

I dati dei lavoratori iscritti al fondo volo devono essere esposti separando i dati della contribuzione pensionistica dovuta al fondo da quelli dovuti per le altre assicurazioni. I dati relativi alla contribuzione diversa da quella pensionistica devono essere esposti secondo le norme comuni, mentre i contributi dovuti al fondo sostitutivo vanno esposti con codici particolari di seguito elencati.

LAVORATORI NON AVENTI BENEFICI CONTRIBUTIVI

Fonti: Circolare n. 290 del 27.12.1991. Messaggio n. 20235 del 7.8.1997.

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori in questione secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AL FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995, CON PIÙ DI 18 ANNI INTERI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

QUADRO B-C

X310

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

X31P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AL FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995, CON MENO DI 18 ANNI INTERI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA CHE HANNO ADERITO AI FONDI COMPLEMENTARI

QUADRO B-C

X320

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

X32P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO DOPO IL 31.12.1995 E PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA A TALE DATA

QUADRO B-C

Z310

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

Z31P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PER I QUALI SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DI ASSUNZIONE

Fonti: D. Lgs. 25.2.2000, n. 61. Circolari n. 145 del 4.8.2000 e n. 205 del 11.12.2000.

I datori di lavoro ai quali spettano le riduzioni contributive per le assunzioni a tempo parziale devono esporre i dati dei lavoratori con benefici secondo le modalità espositive di seguito indicate. Per le condizioni, la durata e l'importo del beneficio si rimanda a quanto scritto per i lavoratori assunti a tempo parziale. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **2T**.

QUADRO B-C

Z31L

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, con orario tra le 20 e fino a 24 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati applicando la sola aliquota IVS dovuta al fondo. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 7% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L707**.

Z31N

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati applicando la sola aliquota IVS dovuta al fondo. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 10% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L710**.

Z31R

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati applicando la sola aliquota IVS dovuta al fondo. Il beneficio contributivo a favore del datore di lavoro, pari al 13% dei contributi a proprio carico, deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L713**.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Fonti: Circolari n. 271 del 21.12.1989, n. 249 del 5.11.1993. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997.

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999.

QUADRO B-C

Z530

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno, di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo, calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente

Z53P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale, di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti al fondo calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola aliquota pensionistica.

S150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro relativa alle contribuzioni minori per i non iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CFL STIPULATI NEI TERRITORI DELL'OBBIETTIVO 1, TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata.

QUADRO B-C

Z460

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo pieno con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente. In abbinamento con i codici X150 e S150.

Z46P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo parziale con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente. In abbinamento con i codici X150 e S150.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO STIPULATI DA AZIENDE DEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolare n. 243 del 5.12.1996. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997

Ai datori di lavoro spetta, per un massimo di 24 mesi, la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC **"56"**, in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L172** nel quadro D per il recupero del 25% della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO D

Z560

Per esporre il contributo pensionistico dovuto al fondo per i dipendenti assunti a tempo pieno di cui al CTC **"56"**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

Z56P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto al fondo per i dipendenti assunti a tempo parziale di cui al CTC **"56"**. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Interessa le imprese operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione con il CTC "56", a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della data di scadenza originaria del contratto, per l'esposizione dei dati utilizzeranno i codici **Z530**, **S150** e **X150**. Per il riconoscimento del beneficio è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **5Y** (circolare n. 55 del 5.3.1990). La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, per il periodo pregresso, deve essere recuperata con i codici:

QUADRO B-C

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L212 per il recupero della contribuzione pensionistica.

L212

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L176 per il recupero della contribuzione diversa da quella pensionistica.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 9. Circolare n. 243 del 5.12.1996. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "58", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L174**, nel quadro D, per il recupero del 50% della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Z58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica e il codice di sgravio **L175**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola aliquota pensionistica.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12

mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il beneficio prosegue per ulteriori 12 mesi. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**76**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z760

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z76P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola aliquota pensionistica.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO D



Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alla sola aliquota pensionistica.

Se la trasformazione del contratto a tempo determinato, avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D**L400**

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

CODICI VARI

Fonti: D.M. 7.10.1993, circolare n. 292 del 23.12.1993, n. 219 del 27.12.2000

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C**F000**

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esposizione della sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esposizione della sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C**T306**

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione, effettuata dal datore di lavoro ai lavoratori già pensionati del fondo.

FONDO SPECIALE FERROVIE DELLO STATO

Fonti: Art. 49, legge 23.12.1999, n. 488, D.M. 11.6.2000. Circolare 91 del 11.5.2000, n. 175 del 1.10.2001.

La legge finanziaria per l'anno 2000 ha disposto la soppressione al 31.3.2000, del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e la costituzione presso l'INPS, a decorrere dalla medesima data, di un apposito fondo speciale.

Al fondo è obbligatoriamente iscritto:

- Tutto il personale dipendente delle FF.SS. S.p.a., di Trenitalia S.p.a., RFI S.p.a. e ITALFERR S.p.a. già iscritto alla data del 31.3.2000;
- Il personale assunto a far data dal 1.4.2000 dalle FF.SS. S.p.a., iscrivibile al fondo speciale secondo la previgente normativa;
- L'ex personale delle FF.SS. S.p.a. già iscritto al fondo, il quale, pur confluito in altre Amministrazioni, ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del regime pensionistico precedente.

Il personale iscritto al fondo speciale dipendente delle Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, R.F.I. ed ITALFERR è soggetto al versamento del solo contributo pensionistico, con esclusione da tutte le altre contribuzioni. Per i dipendenti da altre Amministrazioni, in aggiunta al contributo IVS sono dovute anche le altre contribuzioni normalmente dovute in relazione all'inquadramento aziendale. I dati relativi ai dipendenti iscritti al fondo devono essere esposti secondo le norme comuni. In corrispondenza dei codici occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate ovvero le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti. La posizione contributiva per i dipendenti iscritti al fondo, compresi quelli transitati presso altre Amministrazioni, è contraddistinta dal codice di autorizzazione **4F**.

I dati dei lavoratori con qualifica di dirigente devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

360

Per l'esposizione del versamento dei contributi pensionistici dovuti al fondo, per i dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione mensile e i contributi dovuti al fondo.

360P

Per l'esposizione del versamento dei contributi pensionistici dovuti al fondo, per i dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione mensile e i contributi dovuti al fondo.

I dirigenti già iscritti al 31.12.2000 all'INPDAl, ovvero i nuovi dirigenti assunti dal 1.1.2003 devono essere denunciati su apposita posizione contributiva utilizzando i codici qualifica "3" e "9". A tale posizione non dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 4F.

Per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dipendenti con retribuzione superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua deve essere utilizzato il codice:

X950

Per il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori iscritti al fondo con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo, omettendo le giornate.

X951

Per il versamento del conguaglio del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori iscritti al fondo con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo.

QUADRO D

L941

Per il recupero del contributo aggiuntivo IVS (1%). In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo.

LAVORATORI OCCUPATI PRESSO AZIENDE MINERARIE

I dati dei lavoratori adibiti in lavori in superficie vanno esposti secondo le modalità previste per la generalità delle aziende, mentre i dati dei lavoratori adibiti in lavori in sotterraneo devono essere esposti secondo le modalità appresso indicate. Qualora i datori di lavoro abbiano aperto due distinte posizioni contributive, una per i lavoratori in sotterraneo, l'altra per quelli in superficie, ad entrambe le posizioni deve essere attribuito il codice di autorizzazione **3S**.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO MINATORI

QUADRO B-C

K100

Per l'esposizione dei dati degli operai occupati a tempo pieno adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti.

K200

Per l'esposizione dei dati degli impiegati occupati a tempo pieno adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti.

K300

Per l'esposizione dei dati degli apprendisti occupati in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le settimane, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati sommando il contributo settimanale in misura fissa a carico del datore di lavoro, con la contribuzione a percentuale a carico del lavoratore.

K400

Per l'esposizione dei dati degli intermedi occupati a tempo pieno adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE

QUADRO B-C

K10P

Per l'esposizione dei dati degli operai occupati a tempo parziale adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti.

K20P

Per l'esposizione dei dati degli impiegati occupati a tempo parziale adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti.

K40P

Per l'esposizione dei dati degli intermedi occupati a tempo parziale adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti.

LAVORATORI CON RETRIBUZIONI RIDOTTE IN PRESENZA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Fonti: Circolare n. 205 del 25.7.1995

Per i lavoratori che fruiscono di prestazioni previdenziali non vi è obbligo di rispetto dei minimali giornalieri di retribuzione. I dati dei lavoratori interessati devono essere esposti separatamente dagli altri lavoratori aventi la medesima qualifica che non fruiscono delle prestazioni.



QUADRO B-C

K10M

Per l'esposizione dei dati degli operai con retribuzione ridotta, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni erogate per le giornate retribuite e/o a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali a carico del datore di lavoro ed i contributi dovuti.

K20M

Per l'esposizione dei dati degli impiegati con retribuzione ridotta, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori occupati nei lavori in sotterraneo, le giornate, l'importo delle retribuzioni erogate per le giornate retribuite e/o a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali a carico del datore di lavoro ed i contributi dovuti.

K40M

Per l'esposizione dei dati degli intermedi con retribuzione ridotta, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni erogate per le giornate retribuite e/o a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali a carico del datore di lavoro ed i contributi dovuti.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

AZIENDE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO ED AZIENDE ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Fonti: Circolare n. 139 del 19.6.1989 e n. 261 del 7.12.1990.

Le agevolazioni contributive consistono nel versamento da parte del datore di lavoro, per un massimo di 24 mesi, di un contributo in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto delle condizioni indicate nella decisione dell'U.E. del 11.5.1999.

QUADRO B-C

K500

Per esporre i dati dei lavoratori, di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo, omettendo le retribuzioni.

AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Fonti: Circolare n. 55 del 5.3.1990.

Interessa le aziende minerarie operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente, è superiore alla media nazionale. Per i datori di lavoro le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, della contribuzione in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione dei dati con i codici appropriati in base al beneficio spettante, a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della durata originaria del contratto, utilizzeranno per l'esposizione dei dati i codici **K500** e **S140**. La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito per il periodo pregresso deve essere recuperata con il codice:

QUADRO D



L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati dovuti a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Y.

AZIENDE OPERANTI NEL CENTRO-NORD (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 1)

Fonti: Circolare n. 261 del 7.12.1990.

Interessa le aziende minerarie ubicate nel centro-nord e tutte le aziende ovunque ubicate che non rispettano le condizioni della decisione dell'U.E. del 11.5.1999. Le agevolazioni contributive consistono nella riduzione, per un periodo massimo di 24 mesi, del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero.

QUADRO B-C

K800

Per l'esposizione dei dati degli operai con contratto di formazione lavoro adibiti in lavori in sotterraneo per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

K900

Per l'esposizione dei dati degli impiegati con contratto di formazione lavoro adibiti in lavori in sotterraneo per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Per il recupero del beneficio i datori di lavoro utilizzano il codice di sgravio:

QUADRO D

L172

Per esporre il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)

IMPRESE DEL CENTRO-NORD NON ARTIGIANE

Fonti: Circolare n. 25 del 31.1.1991.

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per la durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

QUADRO B-C

K158

Per l'esposizione dei dati degli operai adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

K258

Per l'esposizione dei dati degli impiegati adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Per il recupero del beneficio i datori di lavoro utilizzano il codice di sgravio:

QUADRO D



L174

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO ED AZIENDE ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Fonti: Circolare n. 25 del 31.1.1991.

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per la durata di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

QUADRO B-C

K159

Per l'esposizione dei dati degli operai adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

K259

Per l'esposizione dei dati degli impiegati adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Per il recupero del beneficio i datori di lavoro utilizzano il codice di sgravio:

QUADRO D

L175

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice **5Q**.

QUADRO B-C

K175

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo indeterminato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

K275

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo indeterminato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12

mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per tutta la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice **5Q**.

K176

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo determinato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

K276

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo determinato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

K177

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a termine dalle liste di mobilità e trasformati a tempo indeterminato adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

K277

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a termine dalle liste di mobilità e trasformati a tempo indeterminato adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D**L400**

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

FONDO GAS

Fonti: Circolare n. 111 del 29.5.1989, n. 249 del 5.11.1993 e n. 158 del 21.9.2000.

Il fondo di previdenza per i lavoratori delle aziende private concessionarie per la produzione e/o distribuzione del Gas è un fondo speciale gestito dall'INPS, integrativo dell'AGO.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono iscritti al fondo Gas. I relativi dati devono essere esposti secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo dovuto al fondo integrativo, utilizzando il codice:

QUADRO B-C

X900

Per l'esposizione del contributo pensionistico integrativo dovuto al fondo Gas, per i lavoratori di qualsiasi qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo integrativo dovuto ai fini del trattamento di pensione.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE

I lavoratori assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas solo al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. Il personale assunto con contratto a termine deve essere esposto utilizzando il CTC "16". In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **1L**.

LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nonché quelli assunti con contratto a termine dalle liste di mobilità, sono iscrivibili al fondo Gas solo al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. I dati dei lavoratori devono essere esposti secondo le norme di carattere generale (ad esempio: CTC "53" e "56" per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, CTC "76" per i lavoratori assunti a termine iscritti nelle liste mobilità, ecc.). In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **1L**.

ASSUNZIONE DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Circolare n. 40 del 15.2.1991.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "58", in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione e il codice di sgravio **L174**, nel quadro D, per il recupero del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Il contributo pensionistico integrativo deve essere esposto separatamente con il codice:



QUADRO B-C

X580

Per esporre il versamento al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo del contributo integrativo già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione e il codice di sgravio **L175**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. I dati relativi al contributo pensionistico integrativo devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

X590

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite e le retribuzioni. Nessun dato deve essere riportato nella casella "somme a debito".

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice 5Q, il codice di autorizzazione **5T**.

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione, il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L400**. I dati relativi al contributo pensionistico integrativo devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

X750

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite e le retribuzioni. Nessun dato deve essere riportato nella casella "somme a debito".

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, sono iscrivibili al fondo Gas solo al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato, e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice 5Q, il codice di autorizzazione **5T**.

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "77" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione, il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L400**. I dati relativi al contributo pensionistico integrativo devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

X770

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti con contratto trasformato a tempo indeterminato, le giornate retribuite e le retribuzioni. Nessun dato deve essere riportato nella casella "somme a debito".

FONDO ESATTORIALI

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti locali, comunemente denominato fondo Esattoriali, è un fondo speciale gestito dall'INPS, integrativo dell'AGO.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono iscritti al fondo Esattoriali. I relativi dati devono essere esposti secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente i contributi dovuti al fondo integrativo, utilizzando i codici:

QUADRO B-C

X100

Per l'esposizione del contributo pensionistico integrativo dovuto al fondo Esattoriali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo integrativo dovuto ai fini del trattamento di pensione.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero totale dei dipendenti iscritti al fondo, comprensivo dei lavoratori assunti con benefici, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo integrativo dovuto ai fini delle prestazioni di capitale.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE

I lavoratori assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Esattoriali solo al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. Il personale con contratto a termine deve essere esposto utilizzando il CTC "16". In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **1L**.

LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nonché quelli assunti con contratto a termine dalle liste di mobilità, sono iscrivibili al fondo Esattoriali solo al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. I dati dei lavoratori devono essere esposti secondo le norme di carattere generale (ad esempio: CTC "53" e "56" per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, CTC "76" per i lavoratori assunti a termine iscritti nelle liste mobilità, ecc.). In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **1L**.

ASSUNZIONE DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

IMPRESE ESATTORIALI OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei

lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC “58”, in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell’intera contribuzione e il codice di sgravio **L174**, nel quadro D, per il recupero del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro. I contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti separatamente con i codici:

QUADRO B-C

X580

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l’importo del contributo integrativo già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

X200

Per l’esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

IMPRESE ESATTORIALI OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, l’esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC “59” in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell’intera contribuzione e il codice di sgravio **L175**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. I dati relativi ai contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X590

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l’esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e ha diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l’ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice 5Q, il codice di autorizzazione **5T**.

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC “75” in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell’intera contribuzione, il codice **S165** per l’esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. Qualora spetti l’ulteriore beneficio economico (50% dell’indennità di mobilità), lo stesso deve essere

esposto nel quadro D con il codice **L400**. I dati relativi a contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X750

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, sono iscrivibili al fondo Esattoriali solo al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato, e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice **5Q**, il codice di autorizzazione **5T**.

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione, il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L400**. I dati relativi ai contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X770

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo per i dipendenti con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

FONDO DAZIO

Il fondo per i dipendenti delle ex Imposte di consumo, denominato fondo Dazio, è un fondo sostitutivo dell'AGO. I dati dei lavoratori iscritti al fondo devono essere esposti secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente i contributi dovuti al fondo sostitutivo, utilizzando i codici:

QUADRO B-C

X700

Per l'esposizione del contributo pensionistico sostitutivo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo sostitutivo dovuto ai fini del trattamento di pensione.

X800

Per l'esposizione del contributo per prestazioni di capitale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo dovuto ai fini delle prestazioni di capitale.

IMPRESSE FORNITRICI DI LAVORO INTERINALE

Fonti: Legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 153 del 15.7.1998, n. 224 del 23.10.1998, n. 157 del 27.7.1999, n. 43 del 21.2.2000, n. 29 del 6.2.2001, n. 136 del 10.7.2001, n. 89 del 9.5.2002.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo prevede che una impresa assuma dei lavoratori, sia a tempo determinato sia indeterminato, per essere utilizzati temporaneamente ad altre imprese. Nonostante la prestazione lavorativa sia svolta in favore di un terzo, il rapporto di lavoro intercorre tra il lavoratore e l'agenzia di fornitura di lavoro temporaneo. I contributi sono versati dalle imprese fornitrici nella misura prevista per il settore terziario, indipendentemente dall'inquadramento dell'impresa utilizzatrice. L'impresa utilizzatrice risponde in solido del mancato pagamento della retribuzione e del versamento dei contributi. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9A**. Il lavoro interinale è ammesso anche nel lavoro domestico; in tal caso i lavoratori domestici, assunti dall'impresa fornitrice, possono essere forniti solo a nuclei familiari e persone fisiche. I contributi sono versati con il sistema DM, congiuntamente agli altri lavoratori. Nei riguardi del personale assunto per il funzionamento della struttura, restano valide le norme di carattere generale previste per le qualifiche ed il settore Terziario. Per il personale assunto per essere impegnato in lavoro interinale, dovranno essere utilizzati i seguenti codici che seguono.

PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO

QUADRO B-C

183

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

083

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

283

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

Y83

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

383

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

383P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

PERIODO DI OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE

QUADRO B-C

197

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

097

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.



297

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

Y97

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

397

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

397P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

PERODO A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA FORNITRICE

Per i periodi a disposizione delle società fornitrici di lavoro interinale, il lavoratore ha diritto all'indennità di disponibilità, che non è soggetta ad adeguamento ai minimali.

QUADRO B-C

197T

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le giornate non lavorate ed i contributi dovuti.

O97T

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le ore non lavorate ed i contributi dovuti.

297T

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le giornate non lavorate ed i contributi dovuti.

Y97T

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le ore non lavorate ed i contributi dovuti.

397T

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le giornate non lavorate ed i contributi dovuti.

397S

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le ore non lavorate ed i contributi dovuti.

LAVORATORI DOMESTICI

Le agenzie di lavoro interinale devono esporre i dati dei lavoratori nel modo di seguito indicato. Nessun adempimento è previsto a carico dei soggetti utilizzatori.

QUADRO B-C

D001

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario fino a 24 ore settimanali e retribuzione effettiva rientrante nella prima fascia retributiva.

D002

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario fino a 24 ore settimanali e retribuzione effettiva rientrante nella seconda fascia retributiva.



D003

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario fino a 24 ore settimanali e retribuzione effettiva rientrante nella terza fascia retributiva.

D004

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali indipendentemente dalla retribuzione effettiva.

Le 24 ore settimanali sono riferite al numero delle ore per le quali vengono pagati i contributi da parte delle agenzie e possono essere raggiunte anche con l'occupazione presso più nuclei familiari nella stessa settimana. In corrispondenza dei codici dovranno essere compilate le seguenti caselle:

- Numero dei dipendenti;
- Ore complessivamente lavorate nel mese per ciascuna fascia, fino all'ultimo sabato del mese stesso. Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato vanno dichiarate nel mese successivo;
- L'importo dei contributi dovuti in corrispondenza di ciascuna fascia, arrotondato all'unità di euro. L'importo si ottiene dalla moltiplicazione del valore orario del contributo, arrotondato al centesimo di euro, per le ore lavorate.

LAVORATORI FORNITI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITÀ

Il beneficio spettante, pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, viene riconosciuto all'impresa utilizzatrice e da questa recuperato dalle somme dovute all'impresa fornitrice. L'impresa fornitrice deve determinare l'importo del beneficio spettante, esporlo sul modello DM10/2 e successivamente riconoscerlo all'impresa utilizzatrice. Per il controllo del requisito occupazionale occorre fare riferimento alla forza dell'impresa utilizzatrice e non dell'impresa fornitrice. Per l'accesso al beneficio le imprese fornitrici devono autocertificare che:

- L'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che nell'azienda utilizzatrice siano in astensione per maternità;
- La forza occupazionale dell'azienda utilizzatrice sia inferiore alle 20 unità.

Le imprese fornitrici di lavoro interinale che hanno fornito lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti per maternità, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9R**. I dati di tali lavoratori devono essere esposti con i codici seguenti:

QUADRO B-C

168

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O68

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

268

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y68

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice di sgravio:

QUADRO D

L610

Per il recupero del beneficio pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

ESPOSIZIONE DEI DATI DA PARTE DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI

I lavoratori forniti dalle agenzie di lavoro interinale, non essendo dipendenti delle aziende utilizzatrici, non devono essere computati nel numero dei dipendenti occupati. Gli stessi devono essere esposti, a fini statistici, con il codice:



QUADRO B-C

Z000

Per esporre il numero dei lavoratori interinali utilizzati nel mese. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

AZIENDE DELLO SPETTACOLO

Fonti: D.Lgs. 182 del 30.4.1997, D.Lgs 134 del 23.4.1998. Circolare 134363 del 21.5.1980, n. 35 del 16.6.1983, n. 160 del 24.6.1996, n. 200 del 2.10.1997, n. 191 del 20.8.1998, n. 76 del 11.4.2000, n. 1 del 7.1.2003.

Ai datori di lavoro operanti nel settore dello spettacolo è attribuito il CSC **1.18.08** ovvero **7.07.09**. I contributi pensionistici sono versati all'ENPALS, mentre la restante contribuzione all'INPS. I contributi DS, CUAF e TFR non sono dovuti per i lavoratori non legati da un rapporto avente carattere di lavoro subordinato; ad esempio: cantanti, attori, registi ecc. Gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti obbligatoriamente al versamento del solo contributo per l'indennità economica di maternità. L'obbligo di versamento del contributo per l'indennità economica di malattia dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi o individuali. Le aliquote contributive per le indennità economiche di malattia e maternità sono quelle previste per il settore industria, anche per i datori di lavoro inquadrati nel settore terziario, fatta eccezione delle sale bingo. I contributi per le indennità economiche di malattia e maternità per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti fino ad un massimale giornaliero di € 67,14 (Lire 130.000).

I dati devono essere esposti secondo le seguenti modalità:

DATORI DI LAVORO INQUADRATI CON I CSC 1.18.08 E 7.07.09

I dati devono essere esposti secondo le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. I contributi per le indennità economiche di malattia e maternità devono essere esposti congiuntamente agli altri contributi. Qualora i datori di lavoro non siano tenuti al versamento del contributo per l'indennità economica di malattia devono chiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione 8G.

ARTISTI NON DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO CON PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

QUADRO B-C

P300

Per l'esposizione del contributo per l'indennità economica di malattia, se dovuto. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti per i quali è dovuto il contributo, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di malattia.

P30M

Per l'esposizione del contributo di malattia per i lavoratori che ricevono retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di malattia.

P400

Per l'esposizione del contributo per l'indennità economica di maternità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni nel limite del massimale giornaliero e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di maternità.

P40M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori che ricevono retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di maternità.

I datori di lavoro che occupano personale a tempo determinato devono esporre i contributi di malattia e maternità (per effetto del massimale) separandoli dagli altri lavoratori.

CONDOMINI E PROPRIETARI DI FABBRICATO

Fonti: Circolare n. 215 del 18.7.1994, n. 71 del 13.3.1995

I condomini ed i proprietari di fabbricato devono indicare i dati dei loro dipendenti nel modo seguente:

QUADRO B-C

Rigo 10

Per esporre i dati relativi ai portieri e ai custodi assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi.

O

Per esporre i dati relativi ai portieri e ai custodi assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi.

194

Per esporre i dati relativi agli addetti alle pulizie assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi.

O94

Per esporre i dati relativi agli addetti alle pulizie assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi.

QUOTE ASSOCIATIVE

Se il condominio o il proprietario di fabbricato aderisce alla Confedilizia, o applica i contratti collettivi di lavoro, è tenuto a versare, per il personale con qualifica di portiere anche il contributo per l'assicurazione CASPO. Per gli addetti alle pulizie inoltre è dovuto il contributo per l'assistenza contrattuale. Il contributo CASPO dà diritto all'erogazione, in favore dei portieri di una indennità in caso di malattia, che viene liquidata direttamente dall'associazione tra sindacati e Confedilizia. Nessun dato dovrà essere comunicato all'INPS in quanto non si tratta di indennità economica di malattia a carico dell'Istituto. Le quote associative devono essere versate con i codici:

QUADRO B-C

W350

Per esporre il contributo CASPO. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

W300

Per esporre la quota associativa da parte dei condomini che hanno personale addetto alle pulizie. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI LOCALI ED ENTI NON SOGGETTI ALLA CUIF

In presenza di un unico codice di autorizzazione tra quelli presenti nella tabella che segue, i dati devono essere esposti nel rigo 10 se operai, nel rigo 11 se impiegati, ovvero con i codici O ed Y in caso di lavoro a tempo parziale. Viceversa, in presenza di più codici di autorizzazione i dati devono essere esposti con uno dei codici previsti secondo la corrispondenza esposta in tabella.

Codice di Autorizzazione	Codice tipo contribuzione				Assicurazioni Dovute
	Operai		Impiegati		
	Tempo pieno	Part-time	Tempo pieno	Part-time	
6A	161	O61	261	Y61	IVS, DS
6B	162	O62	262	Y62	IVS
6C	163	O63	263	Y63	IVS
6D	164	O64	264	Y64	TFR
6N	171	171P	271	271P	DS

Il codice di autorizzazione 6C viene attribuito ai datori di lavoro con personale che alla data del 31.12.1995 era escluso dal versamento del contributo TBC. I codici di esposizione elencati in tabella devono essere esposti nel quadro B-C. In corrispondenza dei codici occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, ovvero le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Fonti: Circolare n. 85 del 12.4.1999

Per i detenuti e il personale religioso che lavora nella struttura penitenziaria, l'Amministrazione deve aprire più posizioni contributive.

- Alle posizioni contributive per i cappellani regolari viene attribuito il CSC 3.01.01 e i codici di autorizzazione 6B e 9C. I dati dei lavoratori devono essere esposti in base a quanto scritto in premessa;
- Alle posizioni contributive aperte per il versamento dei contributi per i cappellani secolari (preti) viene attribuito il CSC 3.01.01 e il codice di autorizzazione 6A. I dati dei lavoratori devono essere esposti in base a quanto scritto in premessa;
- Alle posizioni contributive aperte per il versamento dei contributi per i detenuti viene attribuito il CSC 3.01.03. I dati dei lavoratori detenuti devono essere esposti, nel quadro B-C, nel rigo 10 se operai, nel rigo 11 se impiegati. In corrispondenza delle righe occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

SCUOLE STATALI

Le scuole statali sono tenute a versare all'INPS solo il contributo DS, dovuto sia per i supplenti con incarico inferiore all'anno scolastico, sia con incarico pari all'anno.

ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CON PERSONALE SOGGETTO AL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Fonti: Circolari n. 103 del 15.5.1996, n. 139 del 10.7.1996.

Gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato aventi personale soggetto al versamento del contributo di maternità devono esporre separatamente i dati dei lavoratori soggetti al contributo e iscritti all'INPDAP, da quelli che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al FPLD.

Per questi ultimi, a differenza dei lavoratori iscritti all'INPDAP, trova applicazione il trasferimento di parte dell'aliquota di maternità al FPLD. I codici da utilizzare in relazione all'attività svolta dall'ente pubblico sono i seguenti:

ENTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI NATURA INDUSTRIALE

QUADRO B-C

P410

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P41M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP, con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P440

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D.. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

P44M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D., con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

ENTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI NATURA COMMERCIALE

QUADRO B-C

P420

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P42M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP, con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P450

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D.. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

P45M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D., con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEL DPR 602/1970

Fonti: DPR 30.4.1970, n. 602. Circolare n. 254 CV e 1 GS del 13.1.1971, n. 118 del 26.5.1988, n. 121 del 5.6.1989, n. 9 del 11.1.1990, n. 225 del 3.8.1995, n. 77 del 5.4.1996, n. 175 del 31.7.1997, n. 173 del 28.7.1998, n. 237 del 12.11.1998, Messaggio n. 29856 del 10.8.1998, n. 6726 del 17.11.1998. Circolare n. 20 del 1.2.2000, n. 39 del 16.2.2001, n. 130 del 22.6.2001, n. 150 del 26.7.2001

Il versamento dei contributi, per i soci delle cooperative in argomento, fino al 31.12.2006, deve essere effettuato su periodi medi di occupazione e salari giornalieri convenzionali. La retribuzione convenzionale, sia ai fini pensionistici che per le altre assicurazioni, è aumentata annualmente secondo le percentuali fissate dall'art 3 del D.Lgs. 6.11.2001, n. 423. Fino al 31.12.2006, ai fini del versamento dei contributi pensionistici, sono fatte salve le classi di contribuzione fissate ai sensi dell'art. 6 del DPR 602/1970, se di importo superiore alla retribuzione derivante dall'adeguamento annuale dell'imponibile. E' data facoltà alla cooperativa di versare i contributi a fini pensionistici, sui salari di fatto anziché su quelli convenzionali, purché gli stessi siano non inferiori alla retribuzione convenzionale derivante dal percorso di adeguamento degli imponibili, ovvero al valore delle classi eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 6 del DPR 602/1970. Il periodo medio di occupazione mensile è rilevabile dalla tabella seguente:

	2002	2003	2004	2005	2006
Centro-Nord	26 giornate	26	26	26	26
Territori del Mezzogiorno	18 giornate	20	22	24	26
Campania e Basilicata	18 giornate	20	22	24	26

Alle cooperative iscritte nel registro prefettizio, o nello schedario generale della cooperazione, viene attribuito il codice di autorizzazione **3A**, per il riconoscimento della riduzione del contributo CUAF. Se svolgono le attività rientranti nella disciplina del DPR 602/1970 viene attribuito il codice di autorizzazione **4A**, ovvero **4B**, per il versamento della contribuzione su salari convenzionali e periodi medi. Qualora l'organismo cooperativo abbia optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, viene attribuito anche il codice di autorizzazione **0R**.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COOPERATIVE CHE VERSANO SULLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Fonti: Legge 28.2.1997, n. 30; Circolare n. 77 del 25.3.1997

L'incremento di aliquota pensionistica pari al 4,43%, che per la generalità dei datori di lavoro è avvenuto il 1.1.1996, per le cooperative che versano sulle retribuzioni effettive troverà applicazione con l'aumento biennale del contributo IVS dello 0,50% come previsto per le altre aziende. A causa del particolare meccanismo di calcolo dei contributi previsto per le cooperative, le stesse calcolano i contributi applicando l'intera aliquota contributiva sull'imponibile pensionistico e recuperano il maggior contributo versato utilizzando il codice:

QUADRO D

R250

In corrispondenza del quale deve essere esposto l'importo da recuperare, risultante dall'applicazione dell'aliquota indicata in tabella sulla differenza tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale. L'utilizzo del codice richiede la presenza del codice di autorizzazione 0R.

Dal	Al	Riduzione
1.1.2003	31.12.2004	2.43
1.1.2005	31.12.2006	1.93
1.1.2007	31.12.2008	1.43
1.1.2009	31.12.2010	0.93
1.1.2011	31.12.2012	0.43
1.1.2013	In poi	0

LAVORATORI SOCI

I dati dei lavoratori soci vanno esposti ai rigi **10 e/o 11** indicando per ciascun socio lavoratore il periodo medio di occupazione mensile vigente nel territorio nel quale opera l'organismo, la retribuzione utilizzata per il calcolo dei contributi pensionistici e i contributi dovuti.

Fino al 31.12.2006, in assenza di opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, l'imponibile pensionistico da indicare è rappresentato da:

- l'imponibile derivante dall'adeguamento annuale, in mancanza di DM ex art. 6, DPR 602/70, ovvero in presenza di classi di contribuzione di importo inferiore;
- il valore della classe di contribuzione, se risulta emanato un DM ex art. 6, DPR 602/70, che rivalutato sia di importo superiore all'imponibile derivante dall'adeguamento annuale.

OZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI SUI SALARI DI FATTO

Qualora l'organismo cooperativo abbia optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini pensionistici, è tenuto ad osservare le norme di carattere generale previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, qualora il socio lavoratore sia assente per malattia, maternità, infortunio ecc. e lo stesso percepisca per tali giorni una retribuzione ad integrazione della prestazione previdenziale, ai fini del versamento dei contributi pensionistici, non deve essere osservato lo specifico minimale giornaliero imponibile derivante dal percorso di innalzamento degli imponibili. Resta immutato, anche in tale circostanza, l'obbligo del versamento delle altre assicurazioni sull'intera retribuzione convenzionale mensile prevista per l'area geografica nella quale opera l'organismo cooperativo. Per l'esposizione dei dati dei soci lavoratori che hanno percepito retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali, dovrà essere utilizzato il quarto carattere "M".

LAVORATORI DIPENDENTI NON SOCI

I dati dei lavoratori non soci, per i quali i contributi sono dovuti secondo le norme di carattere generale previste per la qualifica del lavoratore e per il settore nel quale opera la cooperativa, devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO B-C

130

Per esporre i dati dei dipendenti operai non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti.

230

Per esporre i dati dei dipendenti impiegati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti.

O30

Per esporre i dati dei dipendenti operai non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti.

Y30

Per esporre i dati dei dipendenti impiegati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti.

SOCI LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE

Fonti: Circolare n. 78 del 26.3.97, n. 247 del 29.11.97

Per i soci lavoratori occupati a tempo parziale, la retribuzione deve essere rapportata alle ore. I dati dei soci lavoratori occupati a tempo parziale devono essere esposti con i codici **O** e **Y**, secondo le modalità di carattere generale, indicando il numero dei soci, le ore lavorate, la retribuzione imponibile ai fini pensionistici e i contributi dovuti applicando l'intera aliquota contributiva, senza tenere conto del diverso imponibile per le assicurazioni minori.

Con tale metodo di calcolo le assicurazioni minori sono calcolate su un imponibile superiore a quello convenzionale. Il maggior importo dei contributi derivante dal calcolo deve essere recuperato con il codice:

QUADRO D



R350

In corrispondenza del quale recuperano l'importo che si ottiene applicando le aliquote di contribuzione diverse dall'IVS sulla differenza di retribuzione esposta nella casella "retribuzioni" e quella convenzionale. Nell'importo deve essere altresì inclusa la riduzione contributiva di cui al codice R250 per gli organismi cooperativi che versano l'IVS sulle retribuzioni effettive.

COOPERATIVE SOCIALI

Fonti: Legge 8.11.1991, n. 381, art. 4. Circolare n. 296 del 29.12.1992, n. 109 del 11.5.1993, n. 95 del 22.3.1994, n. 90 del 28.4.1998, n. 89 del 15.4.1999, n. 200 del 4.12.2000

COOPERATIVE SOCIO ASSISTENZIALI, ART. 1, LETTERA A) LEGGE 381/1991

Per le cooperative costituite per la gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi (art. 1, lett. A, legge 381/1991) possono essere emanati decreti ministeriali per il versamento dei contributi su periodi medi di occupazione e salari giornalieri convenzionali. In presenza di decreti ministeriali il periodo medio è fissato sempre in 26 giornate. In presenza di decreto ministeriale non è consentito alle cooperative di optare per il versamento della contribuzione sui salari di fatto; il versamento dei contributi deve essere obbligatoriamente fatto sulle retribuzioni convenzionali indicate dal decreto. Alle cooperative che sono tenute a versare i contributi sui salari convenzionali viene attribuito il codice di autorizzazione **4D**.

COOPERATIVE AVENTE TUTTI I SOCI OPERANTI IN PROVINCE PER LE QUALI NON SONO STATI EMANATI D.M. PER I SALARI CONVENZIONALI

I dati dei lavoratori, soci e non soci, devono essere esposti secondo le norme di carattere generale previste per i datori di lavoro in genere.

COOPERATIVE CON PARTE DEI SOCI OPERANTI IN PROVINCE PER LE QUALI SONO STATI FISSATI I SALARI CONVENZIONALI A MEZZO D.M.

Le cooperative sono tenute a chiedere l'apertura di due distinte posizioni contributive. In una dovranno confluire i dati dei soci che lavorano in province per le quali non sono stati emanati D.M., nella quale dovranno essere riportati anche i dati di eventuali lavoratori dipendenti non soci. nell'altra quelli operanti in province per i quali il versamento dei contributi deve essere fatto sui salari convenzionali. I dati dei lavoratori dipendenti e dei soci che versano sulle retribuzioni effettive devono essere esposti secondo le regole di carattere generale previste per la generalità dei datori di lavoro.

I dati dei lavoratori soci, per i quali il versamento dei contributi deve essere effettuato sulle retribuzioni convenzionali, vanno esposti ai righe **10 e/o 11** indicando per ciascun socio lavoratore il periodo medio di occupazione mensile, sempre pari a 26 giornate, la retribuzione convenzionale e i contributi dovuti.

COOPERATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, ART. 1, LETTERA B) LEGGE 381/1991

Le cooperative che gestiscono attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (art. 1, lett. B, legge 381/1991) possono rientrare nel campo di applicazione del DPR 602/1970. In tal caso operano secondo le norme previste per lo stesso. Le cooperative rientranti nella tipologia di cui alla lettera B) sono destinatarie di un beneficio contributivo per i soci svantaggiati, consistente nell'esonero totale dalla contribuzione assistenziale e previdenziale, anche per la quota a carico del lavoratore. Le cooperative che hanno personale svantaggiato, sia socio che non socio, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **5V**. I dati dei lavoratori non svantaggiati devono essere esposti secondo le norme di carattere generale. Se si tratta di cooperative rientranti anche nella disciplina del DPR 602/1970 i dati dei soci devono essere esposti secondo le norme previste per tali cooperative. I soci e i lavoratori svantaggiati devono essere esposti utilizzando i codici che seguono:

QUADRO B-C

119

Per esporre i dati degli operai soci svantaggiati occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

219

Per esporre i dati degli impiegati soci svantaggiati occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.



O19

Per esporre i dati degli operai svantaggiati soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

Y19

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

119D

Per esporre i dati degli operai svantaggiati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

219D

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

O19D

Per esporre i dati degli operai svantaggiati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

Y19D

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

Il beneficio spettante deve essere indicato con il codice di sgravio:

QUADRO D**L190**

Per esporre il recupero della contribuzione totale (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del dipendente).

CONTRIBUTO CUAF

Ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle norme in materia di assegni familiari, DPR 797/1955, per i lavoratori a tempo pieno, in costanza di rapporto di lavoro, le aziende del credito e le assicurazioni sono tenute al versamento del contributo CUAF sull'intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato sia per i periodi caratterizzati da retribuzione ridotta (es. maternità), sia per i periodi nei quali il dipendente è stato assente senza retribuzione (es. sciopero). Se l'attività lavorativa è stata prestata per tutto il mese, non sono richiesti particolari adempimenti: il contributo CUAF deve essere compreso nell'aliquota complessiva applicata. Nel caso in cui si verificano delle assenze, o vi siano dei periodi con retribuzione ridotta, i datori di lavoro:

- versano il contributo CUAF congiuntamente alle altre contribuzioni sulla retribuzione imponibile del mese;
- espongono separatamente con uno dei codici di seguito riportati il solo contributo CUAF calcolato sulle retribuzioni non corrisposte.

Per il recupero della riduzione contributiva CUAF (0,80%) si veda il capitolo relativo a "Sgravi e fiscalizzazioni".

QUADRO B-C

1T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF per gli operai a tempo pieno sulle retribuzioni non corrisposte. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF.

2T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF per gli impiegati a tempo pieno sulle retribuzioni non corrisposte. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF.

LAVORATORI ASSUNTI A PART TIME

In caso di rapporto di lavoro part time, essendo la corresponsione degli assegni familiari collegata alla prestazione lavorativa e non alla sola sussistenza del rapporto di lavoro il contributo CUAF è dovuto sulle retribuzioni di fatto, eventualmente adeguate ai minimali (Circolare n. 67 del 10.4.1989)

SALARIATI E OPERAI DEL SETTORE DEL CREDITO

Fonti: Messaggio n. 40377 del 15.7.1991.

Il personale con qualifica di operaio per il quale, di norma, non è dovuto il contributo per l'indennità economica di malattia deve essere esposto al rigo 10. Ai datori di lavoro aventi personale con qualifica di operaio viene attribuito il codice di autorizzazione **8G**. Il personale salariato, per il quale è dovuto il contributo per l'indennità economica di malattia, deve essere esposto separatamente dagli altri dipendenti utilizzando il codice:

QUADRO B-C

174

Per esporre i dati del personale salariato assunto a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi.

074

Per esporre i dati del personale salariato assunto a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi.

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Fonti: D.L.gs. 30.4.1997, n. 149. Circolare n. 152 del 20.7.1999

Il decreto legislativo n. 149 del 1997 ha disposto la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico (Ente nazionale assistenza al volo). I dipendenti già in servizio alla data di trasformazione mantengono l'iscrizione all'INPDAP; i nuovi assunti sono iscritti al FPLD. I dirigenti sono stati iscritti all'INPDAl fino al 31.12.2002. A decorrere dal 1.1.2003, a seguito della soppressione dell'INPDAl, devono essere iscritti all'INPS.

L'art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 149/1997 ha previsto per i lavoratori appartenenti a determinati profili professionali, un contributo di solidarietà da destinare al fondo pensionistico di appartenenza dei lavoratori stessi. Il contributo è determinato nella misura globale del 5% di cui:

- 1,25% a carico dei lavoratori appartenenti ai profili professionali: di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure;
- 0,70% a carico dei lavoratori appartenenti ai profili professionali: di esperto assistenza al volo e meteo.

Per il versamento del contributo addizionale i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO B-C

M925

Per esporre il versamento del contributo addizionale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni ed il contributo di solidarietà.

AZIENDE MUNICIPALIZZATE TRASFORMATE IN S.P.A. (LEGGE 142/1990)

Fonti: Legge 8.6.1990, n. 142. Circolari n. 36 del 19.2.1997, n. 114 del 19.5.1999, n. 227 del 28.12.1999, n. 42 del 21.2.2000, n. 96 del 22.5.2002. Messaggio 186 del 11.10.2000, n. 83 del 24.4.2003, punto 4.2.

Le aziende speciali aventi forma giuridica di S.p.a. vengono inquadrare, ai fini previdenziali e assistenziali, in base all'attività concretamente svolta come per la generalità delle aziende. Qualora i dipendenti con qualifica di dirigente abbiano mantenuto l'iscrizione all'INPDAP, i dati dei dipendenti interessati devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

360

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre compilare il numero dei dirigenti iscritti all'INPDAP, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

360P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre compilare il numero dei dirigenti iscritti all'INPDAP, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

I medesimi codici dovranno essere utilizzati dalle aziende speciali non costituite in S.p.a. (CSC 2.01.02) per i dirigenti iscritti all'INPDAP.

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Fonti: Art. 42, legge 27.12.2002, n. 289. Circolare INPDAI n. 146061 del 27.12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003

L'articolo 42 della legge 27.12.2002, n. 289 ha stabilito la soppressione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) e la sua confluenza nell'INPS con effetto dal 1.1.2003. A decorrere da tale data i versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo "DM10". Per la comunicazione dei dati retributivi e contributivi, le aziende industriali devono esporre separatamente i dati dei dirigenti in forza già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002 da quelli assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. I dati dovranno essere esposti secondo le modalità che seguono.

DIRIGENTI GIÀ ISCRITTI ALL'INPDAI ALLA DATA DEL 31.12.2002

La contribuzione pensionistica, versata dal 1.1.2003, affluisce all'evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD. I dati devono continuare ad essere esposti con il codice:

QUADRO B/C

3

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

300P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

DIRIGENTI ASSUNTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI A DECORRERE DAL 1.1.2003

La contribuzione pensionistica, versata dal 1.1.2003, affluisce al FPLD. I dati dei dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003, devono essere esposti con il codice:

QUADRO B/C

9

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

900P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MASSIMALE ANNUO

Per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva, al raggiungimento del massimale annuo non è più dovuta la contribuzione IVS (art. 2, comma 18, legge 8.8.1995, n. 335). Per il versamento delle contribuzioni minori deve essere utilizzato il codice

QUADRO B/C

398

Per esporre i dati dei dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002, con retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS per superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

998

Per esporre i dati dei dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003, con retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non



è dovuta la contribuzione IVS per superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

Conguagli

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio. A tal fine per il recupero del contributo IVS versato sulla parte eccedente il massimale annuo, dovranno essere utilizzati i codici seguenti:

QUADRO D

L953

Da utilizzare per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

L952

Da utilizzare per i dirigenti di aziende industriali iscritti al FPLD dal 1.1.2003.

CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE

Il decreto legislativo n. 579/1995 ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo. Se tale reddito, oggetto di deduzione fiscale, è destinato alla previdenza complementare, è soggetto al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%, per la quota di reddito a carico del datore di lavoro e del 2% per la quota di reddito a carico del lavoratore. Per il versamento dei contributi i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità:

QUADRO B-C

Dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003

M920

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M921

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

Dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002

M941

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M942

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

I lavoratori con aliquota pensionistica a proprio carico inferiore al 10% e con retribuzione annua superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile, sono soggetti ad un contributo aggiuntivo dell'1%, da versare al fondo pensione cui appartiene il lavoratore (art. 3ter, legge 14.11.1992, n. 438). Il contributo calcolato sulla retribuzione eccedente la prima fascia è interamente a carico del lavoratore.

QUADRO B-C

M950

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.



M960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

Conguagli

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio A tal fine i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici seguenti:

QUADRO B-C**M952**

Per esporre il versamento del contributo a debito del lavoratore per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

M951

Per esporre il versamento del contributo a debito del lavoratore per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

QUADRO D**L954**

Per esporre il recupero del contributo a credito del lavoratore per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

L951

Per esporre il recupero del contributo a credito del lavoratore per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003.

DIRIGENTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 7.8.1997, N. 266

Il beneficio consiste nell'erogazione a favore delle imprese di un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli enti previdenziali, per un massimo di 12 mesi. Il beneficio è alternativo ad ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. ed è limitato alle sole contribuzioni dovute agli enti, con esclusione delle aliquote riscosse dagli stessi ma destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **4X**.

QUADRO B-C**392**

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno, già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

392P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale, già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

992

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno, assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

992P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale, assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**R410**

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 10% SU ACCANTONAMENTI EFFETTUATI A CASSE, FONDI E GESTIONI

I versamenti e gli accantonamenti a finanziamento della previdenza complementare, ovvero presso casse, fondi e gestioni previste dalla contrattazione collettiva e da accordi o regolamenti aziendali, sono soggetti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%. Tale versamento è effettuato in favore dell'ente pensionistico presso il quale è assicurato il lavoratore interessato e non dà luogo all'accrescimento della retribuzione imponibile (art. 12, D.Lgs. 21.4.1993, n. 924).

QUADRO B-C

M900

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M940

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti già iscritti all'INPDAL al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)

Le somme erogate ai dipendenti a seguito di contratti integrativi la cui erogazione è incerta, in quanto legata a parametri di produttività o di qualità o correlata ad altri elementi di competitività e risultati economici dell'impresa, sono escluse dall'imponibile. Sulle retribuzioni oggetto di decontribuzione è dovuto solo un contributo di solidarietà del 10%, interamente a carico del datore di lavoro (D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito dalla legge 23.5.1997, n. 135).

QUADRO B-C

M930

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione per i dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre compilare solo le caselle del numero dei dipendenti, delle retribuzioni e dei contributi dovuti (10%).

M970

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione per i dirigenti già iscritti all'INPDAL al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre compilare solo le caselle del numero dei dipendenti, delle retribuzioni e dei contributi dovuti (10%).

Conguaglio

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio. A tal fine i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici seguenti:

QUADRO B-C

M932

Per il versamento del conguaglio a debito del contributo di solidarietà, per i dirigenti iscritti all'INPDAL al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

M931

Per il versamento del conguaglio a debito del contributo di solidarietà per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

QUADRO D

L933

Per il recupero del conguaglio a debito del contributo di solidarietà, per i dirigenti iscritti all'INPDAL al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

L931

Per il recupero del conguaglio a debito del contributo di solidarietà per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.



FERIE NON GODUTE

Fonti: Codice civile, art. 2109, Convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970; Circolare n. 134 del 23.6.1998, n. 186 del 7.10.1999 e n. 15 del 15.1.2002, Messaggio n. 79 del 27.6.2003, n. 87 del 11.7.2003, n. 90 del 16.7.2003.

Le istruzioni di seguito riportate sono applicabili nei casi di recupero della contribuzione versata, nell'anno 2002, sul compenso ferie non godute per i dirigenti per i quali gli adempimenti contributivi sono stati effettuati secondo le modalità già previste per l'INPDAl. Per gli anni successivi dovrà essere utilizzata la procedura prevista per la generalità dei lavoratori, descritta in altra parte del manuale. La procedura può essere utilizzata prima della trasmissione del modello 770. Oltre tale termine non sono consentite operazioni di conguaglio con il modello DM10/2. Per il recupero dei contributi già versati, occorre richiedere il rimborso mediante modello DM10/V, mentre per la rettifica degli imponibili occorre presentare il modello SA/RETT.

SUPERAMENTO DEL MASSIMALE INPDAl NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati i soli contributi minori versati all'INPS e il contributo per il Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto il contributo IVS non era dovuto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruite le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

Metodo del recupero contributivo

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L482

Per esporre il recupero del contributo TFR, già versato all'INPDAl, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

NON SUPERAMENTO DEL MASSIMALE NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati sia i contributi minori versati all'INPS sia i contributi IVS e Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruite le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L481

Per esporre il recupero dei contributi IVS e TFR, già versati all'INPDAl, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

H503

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi all'INPDAl oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente

alle ferie fruitive (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della “decontribuzione”

In alternativa all'utilizzo dei codici L480 ed L481 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

Il datore di lavoro, oltre a recuperare i contributi già versati, deve rettificare gli imponibili previdenziali diminuendo l'imponibile dell'anno precedente dell'importo corrispondente al periodo di ferie fruitive e aumentando l'imponibile dell'anno in corso dell'imponibile “decontribuito”. A tal fine vengono utilizzati i codici:

D000.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi minori corrispondente alle ferie fruitive (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

D300.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi all'INPDAl corrispondente alle ferie fruitive (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

ARMATORI E PROPRIETARI ARMATORI IMBARCATI

Fonti: Legge 26.7.1984, n. 413, art. 12. Circolare n. 56 del 22.3.1988

Gli armatori, o proprietari armatori, che facciano parte dell'equipaggio della nave da loro stessi gestita sono soggetti al versamento della contribuzione all'INPS con esclusione dei contributi per la disoccupazione involontaria (DS) ed il fondo di garanzia TFR. I dati degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati devono essere esposti separatamente dagli altri dipendenti utilizzando i codici:

QUADRO B-C

173

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di operaio a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le giornate, le retribuzioni e i contributi dovuti.

273

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di impiegato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le giornate, le retribuzioni e i contributi dovuti.

O73

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di operaio a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti.

Y73

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di impiegato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti.

GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI ISCRITTI ALL'INPGI

Fonti: Art. 76, legge 23.12.2000, n. 388. Circolare n. 83 del 3.4.2001

I giornalisti professionisti e i pubblicisti con contratto di lavoro giornalistico sono iscritti all'INPGI per il versamento dei contributi previdenziali. Sono iscritti all'INPS esclusivamente per il versamento del contributo di maternità. Le retribuzioni dei lavoratori devono essere denunciate nel modo seguente:

QUADRO B-C

P430

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti interessati, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali soggetti e l'ammontare del contributo di maternità dovuto.

P43M

Per l'esposizione dei dati relativi ai soggetti che ricevono retribuzioni ridotte a causa di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti interessati, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali soggetti e l'ammontare del contributo di maternità dovuto.

LAVORATORI OCCUPATI IN PAESI ESTERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Fonti: Legge 3.10.1987, n. 398. Circolari n. 233 (819 RCV) del 10.12.1986, n. 174 del 5.8.1988, n. 90 del 21.3.1992, n. 87 del 15.3.1994, n. 28 del 5.2.1998.

La normativa si applica ai lavoratori di qualsiasi nazionalità, distaccati o assunti all'estero da impresa avente sede in Italia, mentre sono esclusi dall'applicazione della presente normativa i lavoratori che vengono inviati all'estero in trasferta, per i quali si applica pienamente la legislazione Italiana. Nel caso di lavoratori inviati in paesi convenzionati, per il periodo di distacco le convenzioni prevedono generalmente la possibilità del mantenimento della legislazione del paese di provenienza. Al termine del distacco il lavoratore è soggetto al regime assicurativo del paese nel quale presta l'attività. Per i lavoratori occupati all'estero in paesi non convenzionati, il regime assicurativo è stabilito dalla legge 3.10.1987, n. 398, che esplica i suoi effetti anche nei confronti delle assicurazioni non contemplate dalle convenzioni bilaterali.

LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, NEPPURE PARZIALMENTE

La contribuzione è dovuta su retribuzioni convenzionali mensili fissate annualmente dal Ministero del lavoro. Le retribuzioni convenzionali sono fissate per un periodo di occupazione mensile pari a 26 giornate. E' consentito versare su un numero inferiore di giornate solo per il mese di partenza e quello di rientro dall'estero. Per l'esposizione dei dati si seguono le norme comuni previste per la generalità delle aziende, in relazione alla qualifica del lavoratore ed al settore in cui opera il datore di lavoro. Ai datori di lavoro, che vengono contraddistinti dal codice di autorizzazione **4C**, spetta la riduzione contributiva pari a 10 punti, prevista dall' art. 4 comma 2, legge 3.10.1987, n. 398, che deve essere esposta con il codice:

QUADRO D

S189

Per esporre l'importo della riduzione. La riduzione spetta in via prioritaria sul contributo IVS ed in via subordinata sul contributo DS. Per i lavoratori iscritti a fondi di previdenza gestiti da altri enti (ENPALS, INPGI ecc.) la riduzione si applica sui contributi dovuti a tali enti, e in caso di incapienza, per la parte residua, sul contributo DS (Circolare n. 233 (819 RCV) del 10.12.1986).

LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI CONVENZIONATI, ANCHE SOLO PARZIALMENTE

La contribuzione è dovuta in via prioritaria sulle retribuzioni effettive, in base alla convenzione vigente tra gli Stati, mentre per le assicurazioni non contemplate dalla convenzione vige l'obbligo contributivo sulle retribuzioni convenzionali, come stabilito dalla legge n. 398/1987. Le posizioni contributive per il versamento dei contributi per i lavoratori inviati in paesi parzialmente convenzionati, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **4Z**. Stante la particolarità del versamento dei contributi, dipendenti dalle singole convenzioni, che avviene parte su retribuzioni effettive e parte su retribuzioni convenzionali. I datori di lavoro devono esporre i dati indicando se la contribuzione è versata su retribuzioni effettive o convenzionali. I codici da utilizzare sono costituiti da quattro caratteri e per la loro composizione devono essere osservate le seguenti modalità:

il primo carattere del codice corrisponde al codice qualifica e può assumere uno dei seguenti valori:

- **1** se si tratta di operaio;
- **2** se si tratta di impiegato o quadro;
- **3** se si tratta di dirigente, compresi quelli già iscritti all'INPDAL al 31.12.2002;
- **9** se si tratta di dirigenti di aziende industriali iscritti al FPLD a decorrere dal 1.1.2003.

I caratteri secondo e terzo corrispondono alla singola aliquota dovuta, secondo la corrispondenza seguente:

- **01** IVS
- **02** TBC (Contributo dovuto fino al 31.12.1999)
- **03** ENAOLI (Contributo dovuto fino al 31.12.1999)
- **04** DS
- **05** MOBILITA'
- **06** TFR

- **07** CUAF
- **08** MALATTIA
- **09** MATERNITA'

Il quarto carattere fornisce l'informazione del calcolo, se effettuato su retribuzione effettiva (carattere E), oppure su retribuzioni convenzionali (carattere C).

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DA UTILIZZARE PER IL PERSONALE ALL'ESTERO

	Operai		Impiegati		Dirigenti		Dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003	
	Effettiva	Convenzionale	Effettiva	Convenzionale	Effettiva	Convenzionale	Effettiva	Convenzionale
IVS	101E	-	201E	-	301E	-	901E	-
TBC	102E	102C	202E	202C	302E	302C	-	-
ENAOI	103E	103C	203E	203C	303E	303C	-	-
DS	104E	104C	204E	204C	304E	304C	904E	904C
Mobilità	105E	105C	205E	205C	305E	305C	905E	905C
TFR	106E	106C	206E	206C	306E	306C	906E	906C
CUAF	107E	-	207E	-	307E	-	907E	-
Malattia	108E	108C	208E	208C	-	-	-	-
Maternità	109E	109C	209E	209C	-	-	-	-

I codici elencati in tabella devono essere esposti nel quadro B-C. In corrispondenza degli stessi occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate (sempre pari a 26 in caso di retribuzione convenzionale), la retribuzione effettiva se il calcolo deve essere fatto su tale retribuzione, ovvero quella convenzionale e l'importo calcolato con la sola aliquota cui si riferisce il codice.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Fonti: Legge 30.12.1986, n. 943, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, D.L. 9.9.2002, n. 195, Legge 9.10.2002, n. 222, Circolare n. 160 del 12.6.1992, n. 210 del 5.10.1998, n. 214 del 9.10.1998, n. 67 del 26.3.1999, n. 123 del 3.6.1999, Messaggio n. 33283 del 7.6.1999, Messaggio n. 03665 del 19.7.1999, Circolare n. 161 del 25.10.2002, n. 122 del 8.7.2003.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

I dati dei lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli degli altri lavoratori aventi la medesima qualifica, secondo le norme comuni previste per il settore di inquadramento. Al solo fine statistico è necessario indicare separatamente il numero dei lavoratori extracomunitari utilizzando il codice:

QUADRO B-C

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari (esclusi i lavoratori regolarizzati ai sensi del D.L. 195/2002) e le corrispondenti retribuzioni.

LAVORATORI LEGALIZZATI EX D.L. 195/2002

I datori di lavoro che hanno legalizzato lavoratori extracomunitari sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **0U**. I dati dei lavoratori legalizzati devono essere esposti congiuntamente a quelli degli altri lavoratori aventi la medesima qualifica secondo le norme comuni previste per il settore di inquadramento. Al solo fine statistico è necessario indicare separatamente il numero dei lavoratori extracomunitari legalizzati utilizzando il codice:

QUADRO B-C

XZ00

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi del D.L. 195/2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari regolarizzati e le corrispondenti retribuzioni.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI

Le aziende autorizzate dal Ministero del lavoro ad assumere personale stagionale extracomunitario, possono chiedere l'apertura di una posizione contributiva separata solo per il versamento dei contributi dovuti per detto personale, oppure versare i contributi dovuti sulla posizione già aperta per il restante personale dipendente. Nel caso in cui sia chiesta l'apertura di una posizione contributiva separata, questa posizione verrà contrassegnata dal codice di autorizzazione **9H**. Se invece si utilizza la posizione contributiva già aperta per il versamento dei contributi dovuti per il restante personale, la posizione viene contrassegnata dal codice di autorizzazione **9Y**.

Le aziende invece che utilizzano la posizione contributiva separata devono esporre i dati dei lavoratori extracomunitari stagionali secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11, codici O e/o Y ecc.). Le aziende che utilizzano la posizione già aperta per il versamento dei contributi per il restante personale devono esporre i dati dei lavoratori extracomunitari stagionali nel modo seguente:

QUADRO B-C

188

Per esporre la contribuzione dovuta per gli operai stagionali assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione ed i contributi dovuti.

288

Per esporre la contribuzione dovuta per gli impiegati stagionali assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione ed i contributi dovuti.

O88

Per esporre la contribuzione dovuta per gli operai stagionali assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione ed i contributi dovuti.

Y88

Per esporre la contribuzione dovuta per gli impiegati stagionali assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione ed i contributi dovuti.

Sia nel caso in cui si utilizzi una posizione contributiva separata, che nel caso in cui si utilizzi quella già aperta per il restante personale, il numero dei lavoratori extracomunitari deve essere esposto anche con il codice:

QUADRO B-C**X000**

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le retribuzioni percepite, omettendo la compilazione delle caselle relative alle giornate e ai contributi.

LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALE E AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LAVORATORI IN DISTACCO SINDACALE

Fonti: Legge 20.5.1970, n. 300, art. 31, Legge 155 del 1981, art. 3 comma 8, D.Lgs. 16.9.1996, n. 564. Circolare n. 225 del 20.11.1996, n. 14 del 23.1.1997, n. 197 del 2.9.1998, n. 60 del 15.3.1999. Messaggio n. 146 del 24.9.2001.

Ai lavoratori in aspettativa per ricoprire cariche sindacali per il periodo di aspettativa vengono accreditati i contributi figurativi sulla base della retribuzione contrattuale corrispondente al livello posseduto al momento del distacco. La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui è iniziata o si è protratta l'aspettativa. Per i distaccati che percepiscono un'indennità di carica, è data facoltà alle OO.SS. di versare la contribuzione sulla differenza tra le somme corrisposte per l'indennità di carica e la retribuzione cui si fa riferimento per l'accreditamento figurativo. La stessa facoltà è concessa nei confronti dei lavoratori distaccati per cariche sindacali con diritto alla retribuzione, per il compenso erogato dalle OO.SS.

La contribuzione aggiuntiva non dà luogo ad aumento dell'anzianità ma solo della retribuzione pensionabile e deve coesistere con una contribuzione principale che può essere figurativa o effettiva. La contribuzione dovuta è solo quella corrispondente al fondo pensionistico cui è iscritto il lavoratore. Alle OO.SS. viene attribuita una separata posizione contributiva con CSC **7.07.03** e codice di autorizzazione **4L**. Alle OO.SS. che versano la contribuzione aggiuntiva per lavoratori iscritti al fondo ferrovie dello Stato, viene attribuita un'ulteriore posizione contributiva con CSC **7.07.03** e codici di autorizzazione **4L** e **4F**

Per il versamento della contribuzione in unica soluzione, nel campo "mese" si inserisce il mese "12", oppure il mese corrispondente all'ultima erogazione, mentre per i versamenti periodici occorre indicare il mese al quale si riferisce la retribuzione. In caso di versamento unico, qualora fossero intervenute nel corso dell'anno variazioni dell'aliquota pensionistica, deve essere presentato un DM10/2 per ciascun periodo di vigenza dell'aliquota.

I dati dei lavoratori devono essere esposti al rigo 11 oppure, per i lavoratori iscritti alle gestioni contabili separate ex fondi speciali, con il codice tipo contribuzione utilizzato per il versamento dei contributi nel fondo cui è iscritto il lavoratore distaccato.

AMMINISTRATORI LOCALI

Fonti: Legge 27.12.1985, n. 816, Legge 19.3.1993, n. 68, Legge 3.8.1999, n. 265. Circolare n. 67 del 31.3.1988, n. 266 del 26.11.1993, n. 157 del 5.6.1995, n. 119 del 22.6.2000

I lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti presso amministrazioni locali a una delle seguenti cariche: Sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, assessore provinciale ed assessore di comune con popolazione superiore a 10 000 abitanti, presidente di consiglio provinciale, circoscrizionale in caso di decentramento di funzioni da parte del comune, ed infine presidente di azienda anche consortile, hanno il diritto di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato. In alternativa possono utilizzare i permessi retribuiti e non retribuiti, già disciplinati dalla legge n. 816/1985.

Per gli amministratori in aspettativa, eletti alle cariche elencate in premessa, l'ente presso il quale il lavoratore in aspettativa svolge il suo mandato, si sostituisce al datore di lavoro per il versamento dei contributi. A tal fine l'Amministrazione locale interessata deve richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva per ciascun settore di provenienza dell'amministratore, che sarà contrassegnata dal codice di autorizzazione "3C". A tali posizioni sono attribuiti il medesimo CSC ed i codici di autorizzazione del datore di lavoro di provenienza. I datori di lavoro dai quali provengono gli amministratori comunicano all'ente locale l'ammontare delle retribuzioni dell'interessato, le aliquote contributive dovute, e i codici di esposizione del mod. DM10/2, in relazione al settore di inquadramento del datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.

DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI IN ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE O SINDACALI

Fonti: Legge 20.5.1970, n. 300. Circolare n. 160 del 12.6.1992.



I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori in aspettativa non retribuita perché chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, devono esporre il numero dei dipendenti interessati indicandolo sul modello DM10/2 nel seguente modo:

QUADRO B-C

E000

Per esporre il numero dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti.

S000

Per esporre il numero dei dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti.

LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI

Fonti: Legge 10.6.1940, n. 653, Legge 3.5.1955, n. 370. Circolare N. 945 GS del 14.4.1986, Messaggio N. 07547 del 30.4.1987, Messaggio N. 06635 del 2.6.1988. Circolare n. 1 del 7.1.2003.

Ai lavoratori dipendenti da aziende private richiamati o trattenuti alle armi, spetta una indennità per tutta la durata del richiamo; spettano inoltre gli assegni per il nucleo familiare ed il versamento della contribuzione sulla retribuzione civile. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro per i dipendenti da aziende Industriali, Artigianato e CASTA, mentre viene corrisposta direttamente dall'INPS per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori Commercio, Terziario, Professionisti Artisti e Agricoltura.

In caso di lavoratori richiamati alle armi aventi qualifiche particolari, come ad esempio apprendisti qualificati ex legge 56/1987, lavoratori per i quali competono benefici per l'assunzione, è ininfluenza la particolare tipologia di assunzione, rilevando esclusivamente la qualifica del lavoratore (operaio e impiegato). Pertanto i dati dei lavoratori richiamati, in qualsiasi "status contributivo" si trovino al momento del richiamo (assunzione agevolata, a tempo parziale, apprendisti qualificati legge 56/1987 ecc.), devono essere esposti in accordo con le istruzioni di seguito fornite. Il datore di lavoro deve esporre i dati del dipendente richiamato alle armi nel modo seguente:

QUADRO B-C

137

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante (non l'indennità di richiamo), ed i contributi dovuti calcolati con le sole aliquote IVS, TFR e CUAF.

237

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante (non l'indennità di richiamo), ed i contributi dovuti calcolati con le sole aliquote IVS, TFR e CUAF.

Per il conguaglio dell'indennità ed il recupero dei contributi, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D

H100

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata all'importo dei contributi calcolati in corrispondenza del codice 237.

H101

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata e all'importo dei contributi calcolati in corrispondenza del codice 137.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA COLLOCAZIONE IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Fonti: Legge 23.7.1991, n. 223. Circolare n. 36 del 10.2.1992, n. 197 del 30.7.1992, n. 238 del 1.8.1994, n. 132 del 14.6.1999, n. 176 del 4.12.2002

Il contributo dovuto dalle aziende alla conclusione della procedura di collocazione in mobilità dei lavoratori (cd.: tassa di ingresso) deve essere versato in unica soluzione, oppure in trenta rate mensili senza interessi. Il versamento deve iniziare dal mese in cui viene comunicato il recesso al primo lavoratore. In caso di sospensione o cessazione dell'attività, le rate residue devono essere versate in unica soluzione.

QUADRO B-C

M000

Per esporre l'importo della rata mensile del contributo dovuto per la messa in mobilità dei lavoratori. Richiede il codice di autorizzazione **6K**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

M001

Per esporre il versamento del contributo dovuto per la messa in mobilità in unica soluzione. Richiede il codice di autorizzazione **6K**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

M003

Per esporre il versamento rateale del contributo aggiuntivo dovuto per la messa in mobilità di lavoratori da parte delle aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile (Circolare n. 176 del 4.12.2002). Richiede il codice di autorizzazione **6U**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

M004

Per esporre il versamento in unica soluzione del contributo aggiuntivo dovuto per la messa in mobilità di lavoratori da parte delle aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile (Circolare n. 176 del 4.12.2002). Richiede il codice di autorizzazione **6U**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

Nel caso in cui la differenza tra quanto anticipato dal datore di lavoro al momento dell'avvio delle procedure per la messa in mobilità, e quanto dovuto in base al numero dei lavoratori effettivamente messi in mobilità, sia a credito del datore di lavoro, la differenza può essere recuperata esponendola con il codice:

QUADRO D

G800

In corrispondenza del quale viene indicato l'importo del contributo pagato a titolo di tassa di ingresso alla mobilità che eccede quello dovuto.

FONDI DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL CREDITO E CREDITO COOPERATIVO

Fonti: Art. 2, comma 28, Legge 662/1996; art. 1, comma 1 del D.M. 477/1997; D.M. 28.4.2000, n. 157 e D.M. 28.4.2000, n. 158. Circolari n. 193 del 22.11.2000, n. 194 del 22.11.2000, n. 89 del 11.4.2001, n. 178 del 9.10.2001, n. 195 del 7.11.2001.

Con i DD.MM. 157 e 158 del 28.4.2000, sono stati istituiti fondi a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale delle aziende del credito e delle aziende del credito cooperativo. Il finanziamento dei fondi è attuato mediante: il contributo ordinario, il contributo straordinario determinato dal comitato amministratore del fondo e il versamento per la contribuzione figurativa per la copertura contributiva dei periodi di erogazione dell'indennità. All'applicazione della disciplina sono interessate tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale dei settori credito e credito cooperativo. I datori di lavoro espongono i dati dei dipendenti in base alle norme di carattere generale previste per il settore di inquadramento. In aggiunta ai dati già esposti, ai soli fini dell'esposizione dei contributi per il finanziamento del fondo, espongono separatamente i contributi dovuti con i codici:

AZIENDE CHE APPLICANO IL CONTRATTO DEL CREDITO

Le aziende tenute al versamento al fondo di solidarietà sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **3D**.

QUADRO B-C

M101

Per esporre il contributo ordinario per il finanziamento del fondo di solidarietà. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili riferite ai dipendenti a tempo indeterminato ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M102

Per esporre il contributo straordinario. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M103

Per esporre la contribuzione figurativa, correlata all'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Per il conguaglio dei contributi per i programmi formativi di qualificazione e riconversione professionale, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D

L101

Per esporre il contributo stabilito dal fondo amministratore per i programmi formativi. Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione (Circolare n. 178 del 9.10.2001).

AZIENDE CHE APPLICANO IL CONTRATTO DEL CREDITO COOPERATIVO

Le aziende tenute al versamento al fondo di solidarietà sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **3F**.

M105

Per esporre il contributo ordinario per il finanziamento del fondo di solidarietà. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili riferite ai dipendenti a tempo indeterminato ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.



M106

Per esporre il contributo straordinario. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M107

Per esporre la contribuzione figurativa, correlata all'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Per il conguaglio dei contributi per i programmi formativi di qualificazione e riconversione professionale, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D**L105**

Per esporre il contributo stabilito dal fondo amministratore per i programmi formativi. Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione (Circolare n. 195 del 7.11.2001).

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Fonti: Art. 2, comma 28 Legge 662/96; art. 4 comma 2 legge 11.5.1999, n. 140; D.M. n. 351 del 28.9.2000. Circolare n. 124 del 14.6.2001.

Con il D.M. 351 del 28.9.2000 è stato istituito il fondo per agevolare l'esodo di lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore. Sono interessate all'applicazione della disciplina, le imprese di assicurazione operanti in Italia, comunque denominate, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della normativa vigente. Il fondo ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, riassunto dal commissario liquidatore. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **2L**. I datori di lavoro espongono i dati dei dipendenti in base alle norme di carattere generale previste per il settore di inquadramento. In aggiunta ai dati già esposti, ai soli fini dell'esposizione del contributo per il finanziamento del fondo, espongono separatamente il contributo dovuto con il codice:

QUADRO B-C**M090**

Per esporre il contributo addizionale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DELL'ENTE TABACCHI ITALIANI (E.T.I.)

Fonti: Art. 2, comma 28, Legge 662/1996; art.1, comma 1 del D.M. 477/1997; D.M. 18.2.2002, n. 88. Circolare n. 94 del 3.6.2003.

Con il D.M. 88 del 18.2.2002, è stato istituito il fondo a sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccati e poi trasferiti all'Ente Tabacchi Italiani (E.T.I. S.p.a.) o ad altra società da essa derivante e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro. Il finanziamento del fondo è attuato mediante: il contributo ordinario e il contributo straordinario determinato dal comitato amministratore del fondo, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione dell'assegno straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni e della correlata contribuzione figurativa. Il contributo ordinario è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia iscritti all'INPS a fini pensionistici, sia iscritti ad altro Ente previdenziale. Per il versamento del contributo ordinario per tutti i lavoratori, ovunque occupati, l'E.T.I. S.p.a. deve aprire, presso la sede INPS di Roma-Eur, un'unica posizione contribuiva. La posizione aperta per il versamento del fondo di solidarietà è contraddistinta dal codice di autorizzazione **3U**. Il contributo ordinario per il finanziamento del fondo deve essere esposto con il codice:

QUADRO B-C

M005

Per esporre il contributo ordinario per il finanziamento del fondo di solidarietà. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili riferite ai dipendenti a tempo indeterminato ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.



All'INPS Sede di _____

RICHIESTA ASSEGNAZIONE "PIN"

Codice Fiscale			
Cognome			
Nome			
Data di nascita	Sesso:	M	F
Comune di nascita	Provincia		
Tipo utente (1)			
Denominazione Datore di Lavoro, Associazione di categoria, CED (2)			
E-mail			
Tel. Fax Cellulare			
Indirizzo: Via, Piazza, ecc e numero civico			
CAP, Comune e Provincia			
Allegare fotocopia del documento			
Tipo documento			
Numero	Scadenza		
Rilasciato da			

Il codice Pin è strettamente riservato e personale. Non dovrà essere trascritto in alcun documento affinché nessun altro possa avvalersene. Nel merito si rammentano le disposizioni applicabili, in ordine alle responsabilità civili e penali, espressamente contemplate nel Codice Civile e nella sezione III del Codice di Procedura Penale.

Data _____ Firma _____

Riservato INPS	
N° busta PIN	Operatore
Data _____	Firma _____

1) Titolare/legale rappresentante azienda; delegato dal titolare/legale rappresentate dell'azienda; Consulente del lavoro, Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale; Responsabile Associazione di Categoria; Responsabile CED.

2) Da compilare se trattasi di utente diverso da persona fisica.



All'INPS

Sede di _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, titolare/legale rappresentante della Ditta (oppure delegato dal titolare/legale rappresentate della ditta) _____, codice fiscale _____, intestataria della posizione contributiva avente matricola n. _____, costituita presso codesta sede, in relazione alla adesione alle modalità di trasmissione della denuncia di mod. DM10/2 con sistemi automatizzati, dichiara quanto segue:

- garantisce, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati contributivi/retributivi trasmessi con sistemi automatizzati saranno corrispondenti alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola;
- le somme esposte a conguaglio saranno determinate in conformità alle disposizioni di legge;
- è a conoscenza ed accetta che il pagamento di eventuali differenze a proprio credito verrà eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva, da parte dell'INPS, di verificare la posizione contributiva dell'azienda in sede di confronto con i dati delle denunce retributive dei lavoratori occupati;

Luogo e data

Timbro e firma



All'INPS

Sede di _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, nella qualità di professionista autorizzato ai sensi della legge 11.1.1979, n. 12 all'espletamento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, in relazione al mandato professionale conferitogli dai datori di lavoro che si avvalgono della propria attività professionale e alla adesione alle modalità di trasmissione della denuncia di mod. DM10/2 con sistemi automatizzati, dichiara quanto segue:

- garantisce, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati contributivi/retributivi trasmessi con sistemi automatizzati saranno corrispondenti alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola;
- le somme esposte a conguaglio saranno determinate in conformità alle disposizioni di legge
- è a conoscenza ed accetta che il pagamento di eventuali differenze a credito dei datori di lavoro propri assistiti venga eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva, da parte dell'INPS, di verificare la posizione contributiva dell'azienda in sede di confronto con i dati delle denunce retributive dei lavoratori occupati;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel rapporto professionale con le Aziende che rappresenta.

Luogo e data

Timbro e firma



All'INPS

Sede di _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, nella qualità di responsabile della sede di _____ dell'Associazione di categoria /CED _____, codice fiscale _____, in relazione alla adesione alle modalità di trasmissione della denuncia di mod. DM10/2 con sistemi automatizzati per i datori di lavoro che si avvalgono, per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale della predetta Associazione di categoria/CED in conformità all'articolo 1 della Legge 11.1.1979, n. 12, dichiara quanto segue:

- garantisce, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati contributivi/retributivi trasmessi con sistemi automatizzati saranno corrispondenti alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola;
- le somme esposte a conguaglio saranno determinate in conformità alle disposizioni di legge
- è a conoscenza ed accetta che il pagamento di eventuali differenze a credito dei datori di lavoro assistiti venga eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva, da parte dell'INPS, di verificare la posizione contributiva dell'azienda in sede di confronto con i dati delle denunce retributive dei lavoratori occupati;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel rapporto professionale con le Aziende che rappresenta.

Luogo e data

Timbro e firma

INDICE ANALITICO

ACCANTONAMENTI PRESSO CASSE E FONDI	53	104E	178
ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO	4	105C	178
AGRICOLTURA		105E	178
Aziende operanti nelle zone montane e svantaggiate		106C	178
.....	40	106E	178
ALLATTAMENTO	37	107E	178
AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI	181	108C	178
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	159	108E	178
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	159	109C	178
Personale soggetto al contributo di maternità	159	109E	178
APPRENDISTI		115	72; 110
Lavoratori qualificati	88	119	164
Non soggetti INAIL	16	119D	165
Occupati in sotterraneo	140	120	117
Soggetti INAIL	16	129	89
APPRENDISTI QUALIFICATI	88	130	162
ARMATORI	175	137	183
ARMATORIALI		138	72
Attività di cabotaggio	45	139	73; 110
Pesca costiera	44	140	73
Pesca mediterranea	43	146	69
Pesca nelle acque interne e lagunari	44	147	70
Pesca oltre gli stretti	43	150	89
Sgravio per navi iscritte nel Registro internazionale	42	152	75
ARROTONDAMENTO	12	153	66
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	34	154	67
ASSICURAZIONI	185	156	65
ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE		157	67
Congedo straordinario	39	158	78
Permessi	38	159	78
AZIENDE MINERARIE	140	161	159
AZIENDE MUNICIPALIZZATE	168	162	159
CABOTAGGIO	45	163	159
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E		164	159
STRAORDINARIA	34	165	68
Contributo addizionale	35	166	103
Rinnovi contrattuali	36	167	104
CODICE GUIDA	13	168	155
CODICE STATISTICO CONTRIBUTIVO (C.S.C.)	13	169	71
CODICI		170	64
100L	101	171	159
100N	101	171P	159
100R	101	173	175
101E	178	174	166
102C	178	175	82
102E	178	176	83
103C	178	177	83
103E	178	178	74
104C	178	179	106
		182	99
		183	153
		184	80
		185	80
		186	86
		188	179
		189	90
		194	158
		195	59
		196	60
		197	153
		197T	154
		1P	14

1T4	114; 166	297	154
200L	101	297T	154
200N	101	298	57
200R	101	2T4	114; 166
201E	178	3	169
202C	178	300L	101
202E	178	300N	101
203C	178	300P	100; 169
203E	178	300R	102
204C	178	301E	178
204E	178	302C	178
205C	178	302E	178
205E	178	303C	178
206C	178	303E	178
206E	178	304C	178
207E	178	304E	178
208C	178	305C	178
208E	178	305E	178
209C	178	306C	178
209E	178	306E	178
215	72; 110	307E	178
219	164	360	139; 168
219D	165	360P	139; 168
220	117	366	104
229	89	366P	104
230	162	367	104
237	183	367P	105
238	72	370	64
239	73; 111	383	153
240	73	383P	153
246	69	392	87; 171
247	70	392P	87; 171
250	90	397	154
252	75	397P	154
253	66	397S	154
254	67	397T	154
256	65	398	57; 169
257	67	666	104
258	78	666P	104
259	78	667	104
261	159	667P	104
262	159	6A	22
263	159	6B	22
264	159	6C	22
265	68	6D	22
266	103	700L	101
267	104	700N	101
268	155	700P	100
269	71	700R	102
270	64	770	64
271	159	800L	101
271P	159	800N	101
273	175	800P	100
275	82	800R	102
276	83	870	64
277	84	898	57
278	74	9	169
279	106	900P	100; 169
282	99	901E	178
283	153	904C	178
284	80	904E	178
285	80	905C	178
286	86	905E	178
288	179	906C	178
289	90	906E	178
295	59	907E	178
296	60	970	64

992	87; 171	EMDM	11
992P	87; 171	F000	48; 123; 124; 131; 138
998	57; 169	F010	48
A000	48; 52	F101	34
A500	29	F110	34
A600	29	F500	35
A700	30	F501	77
A800	30	F502	77
A810	30	F600	35
B000	107	FAP1	31
B00L	107	FART	31
B00N	107	FCOP	31
B00P	107	FDIR	31
B00R	107	FE00	14; 27
B102	109	FIMA	31
B150	108; 112; 113; 114	FITE	31
B300	107	FODI	31
B39	111	FTUS	31
B39P	111	FZ00	14; 27
B460	108	G000	48; 123; 124; 131; 138
B46P	108	G001	61
B530	108	G002	62
B55	110	G003	62; 63
B55P	110	G004	63
B560	109	G010	48
B580	112	G400	35
B58P	112	G600	35
B590	112	G603	76
B59P	112	G604	76
B700	29	G800	184
B750	112	H100	183
B760	113	H101	183
B770	114	H301	34
B980	49; 115	H400	54; 58
B981	49; 115	H401	105
BS01	27	H402	105
C000	27; 43; 44	H403	105
C920	45	H404	105
C930	45	H405	105
CS01	27; 39	H406	105
CT00	27; 69	H407	105
D000	48; 51; 55; 56; 174	H408	105
D001	154	H409	105
D002	155	H410	105
D003	155	H411	105
D004	155	H412	105
D100	3	H413	105
D200	29	H414	105
D300	56; 174	H415	105
D800	38	H416	105
D900	38	H417	105
DM10	7	H418	105
DMRA	7	H419	105
DSOS	7	H420	105
E000	27; 182	H421	105
E100	35	H431	105
E200	35	H432	105
E300	35	H433	105
E400	35	H434	105
E700	36	H435	105
E705	37	H436	105
E775	36	H437	105
E776	37	H438	105
E778	36	H439	105
E779	37	H440	105
E780	37	H441	105
E800	35	H442	105

H443.....	105	L196.....	40
H444.....	105	L202.....	89
H445.....	105	L203.....	90
H446.....	105	L204.....	90
H447.....	105	L206.....	40
H448.....	105	L207.....	40
H449.....	105	L210.....	70
H450.....	105	L211.....	70
H451.....	105	L212.....	135
H500.....	55; 56; 58; 173	L222.....	99
H503.....	56; 173	L230.....	41
K.....	17	L240.....	106
K100.....	140	L320.....	52
K10M.....	141	L321.....	52
K10P.....	140	L380.....	41
K158.....	142	L381.....	52
K159.....	143	L390.....	41
K175.....	143	L40082; 84; 113; 114; 121; 123; 130; 137; 138; 144; 145	
K176.....	144	L40183; 84; 113; 114; 121; 123; 130; 131; 137; 138; 144; 145	
K177.....	144	L410.....	41
K200.....	140	L420.....	42
K20M.....	141	L450.....	84
K20P.....	140	L460.....	85
K258.....	142	L480.....	54; 55; 56; 173
K259.....	143	L481.....	56; 173
K275.....	143	L482.....	55; 173
K276.....	144	L504.....	77
K277.....	144	L505.....	77
K300.....	140	L506.....	77
K400.....	140	L507.....	77
K40M.....	141	L508.....	77
K40P.....	140	L525.....	68
K500.....	141	L600.....	86
K800.....	142	L601.....	86
K900.....	142	L610.....	155
L000.....	33	L630.....	93
L036.....	34	L707.....	101; 107; 126; 133
L042.....	77	L710.....	101; 107; 126; 133
L050.....	37	L713.....	102; 108; 126; 133
L051.....	39	L900.....	71
L052.....	39	L931.....	52; 172
L053.....	38	L933.....	52; 172
L054.....	38	L940.....	71
L055.....	37	L941.....	50; 139
L056.....	38	L950.....	71
L057.....	38	L951.....	50; 171
L058.....	38	L952.....	58; 170
L070.....	39	L953.....	58; 170
L101.....	185	L954.....	50; 171
L105.....	186	L961.....	50; 123
L156.....	88	L971.....	50; 124
L158.....	67	L980.....	50; 131
L168.....	119; 128	L981.....	50; 115
L169.....	119	L990.....	69
L172.....	65; 142	L991.....	50
L173.....	67	L992.....	94
L174.....	78; 143	L993.....	94
L175.....	79; 143	L994.....	94
L176.....	68; 109; 119; 128; 135; 142	L995.....	95
L177.....	80	L996.....	94
L178.....	81	L999.....	93
L180.....	82; 83; 84; 86	LS01.....	27; 93; 94
L182.....	74	M000.....	184
L189.....	127	M001.....	184
L190.....	165	M003.....	184
L191.....	72; 73; 110; 111		
L194.....	40		



M004.....	184	O62.....	159
M005.....	187	O63.....	159
M053.....	37	O64.....	159
M070.....	39	O65.....	68
M090.....	186	O66.....	103
M101.....	185	O67.....	104
M102.....	185	O68.....	155
M103.....	185	O69.....	71
M105.....	185	O73.....	175
M106.....	186	O74.....	166
M107.....	186	O75.....	82
M186.....	52	O76.....	83
M187.....	52	O77.....	83
M204.....	52	O78.....	74
M900.....	53; 172	O79.....	106
M920.....	53; 57; 170	O82.....	99
M921.....	53; 58; 170	O83.....	153
M925.....	167	O84.....	80
M930.....	51; 172	O85.....	80
M931.....	51; 172	O88.....	180
M932.....	51; 172	O89.....	90
M940.....	53; 172	O94.....	158
M941.....	53; 58; 170	O95.....	59
M942.....	53; 58; 170	O96.....	60
M950.....	49; 170	O97.....	154
M951.....	49; 171	O97T.....	154
M952.....	49; 171	P000.....	114
M960.....	49; 171	P300.....	157
M970.....	51; 172	P30M.....	157
MA00.....	14; 27	P400.....	157
N000.....	27; 43; 44	P40M.....	157
N002.....	61; 62	P410.....	160
N003.....	62	P41M.....	160
N004.....	62	P420.....	160
N850.....	62; 63	P42M.....	160
N922.....	8	P430.....	176
N929.....	8	P43M.....	176
N931.....	9	P440.....	160
N932.....	9	P44M.....	160
N933.....	9	P450.....	160
N937.....	9	P45M.....	160
N938.....	8	P888.....	27; 91; 92
N942.....	10	P999.....	27; 91; 92
N944.....	10; 47	Q000.....	27
N945.....	10; 47	R.....	17; 88
N946.....	10; 47	R00P.....	88
NR00.....	14; 27	R010.....	60
O.....	17; 100; 158	R020.....	60
O15.....	72; 110	R030.....	60
O19.....	165	R040.....	60
O19D.....	165	R050.....	60
O20.....	117	R250.....	161
O29.....	89	R350.....	163
O30.....	162	R410.....	87; 171
O38.....	72	R600.....	42
O39.....	73; 111	R601.....	42
O40.....	73	R602.....	42
O46.....	69	R603.....	42
O47.....	70	R770.....	91
O50.....	90	R771.....	91
O53.....	66	R772.....	92
O54.....	67	R773.....	92
O56.....	65	R780.....	91
O57.....	67	R781.....	91
O58.....	78	R782.....	92
O59.....	78	R783.....	92
O61.....	159	R790.....	44

R800.....	44	V202.....	96
R810.....	44	V203.....	96
R812.....	45	V204.....	96
R900.....	43	V205.....	96
RC01.....	11	V206.....	96
REDI.....	31	V207.....	96
REVO.....	31	V880.....	36
S000.....	28; 182	V890.....	36
S005.....	32	W.....	17; 88
S007.....	63	W00P.....	88
S010.....	32	W010.....	29
S060.....	63	W020.....	29
S110.....	38	W030.....	29
S111.....	38	W040.....	29
S120.....	75	W050.....	29
S130.....	76	W060.....	29
S140.....	66; 70; 71; 76; 108; 118; 126; 127; 141	W070.....	29
S141.....	88	W090.....	29
S142.....	66; 70; 71	W110.....	29
S150.....	66; 70; 71; 134	W120.....	29
S151.....	88	W130.....	29
S161.....	88	W140.....	29
S164.....	86	W150.....	29
S165.....	82; 83; 84; 86; 143; 144; 145	W160.....	29
S166.....	74	W170.....	29
S167.....	74	W180.....	29
S168.....	84	W190.....	29
S169.....	85	W300.....	29; 158
S170.....	76	W350.....	29; 158
S189.....	177	W400.....	29
S301.....	98	W450.....	29
S302.....	98	W550.....	29
S303.....	98	X000.....	28; 43; 44; 179; 180
S304.....	98	X100.....	149
S305.....	98	X140.....	116
S306.....	98	X14P.....	116
S307.....	98	X150118; 121; 122; 126; 127; 129; 130; 133; 136; 137; 138	
S308.....	98	X160.....	117
S309.....	98	X16P.....	117
S310.....	98	X200.....	149; 150; 151
S480.....	28; 41	X310.....	132
T154.....	34	X31P.....	132
T301.....	33	X320.....	132
T302.....	33	X32P.....	132
T303.....	33	X400.....	125
T304.....	33; 123	X40P.....	125
T305.....	33; 124	X500.....	33; 131
T306.....	33; 138	X580.....	147; 150
T307.....	33	X590.....	147; 150
T308.....	33	X700.....	152
T309.....	33	X750.....	147; 151
T310.....	33; 115	X770.....	148; 151
T311.....	33; 115	X800.....	152
T312.....	33; 115	X900.....	146
T313.....	33; 115	X950.....	49; 139
T314.....	33; 115	X951.....	50; 139
T315.....	33; 115	X960.....	49; 123
T316.....	33; 115	X961.....	50; 123
T317.....	33; 115	X970.....	49; 124
T318.....	33; 115	X971.....	50; 124
T319.....	33; 115	X980.....	49; 131
V020.....	60	X981.....	50; 131
V040.....	59	X990.....	49
V060.....	59	X991.....	50
V080.....	59	XZ00.....	28; 179
V100.....	59	Y.....	17; 100
V201.....	96		

Y15	72; 110
Y19	165
Y19D	165
Y20	117
Y29	89
Y30	162
Y38	72
Y39	73; 111
Y40	73
Y46	69
Y47	70
Y50	90
Y53	66
Y54	67
Y56	65
Y57	67
Y58	78
Y59	79
Y61	159
Y62	159
Y63	159
Y64	159
Y65	68
Y66	104
Y67	104
Y68	155
Y69	71
Y73	175
Y75	82
Y76	83
Y77	84
Y78	74
Y79	106
Y82	99
Y83	153
Y84	80
Y85	81
Y88	180
Y89	90
Y95	59
Y96	60
Y97	154
Y97T	154
Z000	28; 156
Z140	116
Z14P	116
Z160	117
Z16P	117
Z310	132
Z31L	133
Z31N	133
Z31P	132
Z31R	133
Z400	125
Z40L	125
Z40N	126
Z40P	125
Z40R	126
Z453	126
Z456	127
Z460	119; 127; 134
Z46P	119; 127; 134
Z530	118; 133
Z53P	118; 133
Z560	118; 134
Z56P	118; 134
Z580	120; 128; 135

Z58P	120; 128; 135
Z590	120; 129; 136
Z59P	120; 129; 136
Z750	121; 129; 136
Z75P	121; 129; 136
Z760	122; 137
Z76P	122; 137
Z770	122; 130; 138
Z77P	122; 130; 138

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

0N	76
0R	161
0U	179
1H	93
1K	59
1L	146; 149
1U	93
1X	44
2B	126
2L	186
2S	42
2T	100; 107; 125; 133
2U	47
2Y	103
3A	161
3C	181
3D	185
3F	185
3N	13
3P	13
3S	140
3U	186
4A	161
4B	161
4C	177
4D	164
4E	117
4F	139; 181
4L	181
4U	61
4V	106
4X	87; 171
4Y	69
4Z	177
5L	75
5N	78; 80
5Q	82; 83; 85; 86
5S	74
5T	82; 84
5V	164
5W	89
5Y	68
6A	159
6B	159
6C	159
6D	159
6K	184
6N	159
6T	93; 94
6U	184
6V	61
7K	76
7X	59
7Y	61
8G	44; 157; 166
8H	44

8K.....	76	Differimento per ferie collettive	3
8M.....	40	Differimento per i cittadini vittime di atti estorsivi e dell'usura	4
8N.....	40	Differimento per novità legislative.....	4
8P.....	44	DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI.....	169
8T.....	86	DIRIGENTI, INCENTIVO AL REIMPIEGO	87
9A.....	153	DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA	
9B.....	96	Agevolazioni per l'assunzione	78
9C.....	159	Aziende minerarie.....	142
9E.....	45	Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.....	111
9F.....	42	Fondi elettrici e telefonici	120
9H.....	179	Fondo autoferrottranvieri	128
9K.....	93; 94	Fondo Esattoriali.....	149
9L.....	91	Fondo Gas.....	146
9M.....	91	Fondo volo.....	135
9N.....	45	DISTACCO SINDACALE.....	181
9Q.....	97	DONATORI DI SANGUE.....	38
9R.....	99; 155	ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	48
9S.....	43	EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE.....	61
9T.....	43	ENTE TABACCHI ITALIANI	186
9Y.....	179	ENTI LOCALI	159
9Z.....	93; 94	ENTI NON SOGGETTI ALLA CUAF	159
CODICI TIPO CONTRIBUTUZIONE.....	17	ENTI PUBBLICI	
COMPILAZIONE DEL QUADRO A.....	13	Personale soggetto al contributo di maternità.....	159
COMPILAZIONE DEL QUADRO B-C	16	ENTI PUBBLICI CREDITIZI TRASFORMATI IN S.P.A.	
COMPILAZIONE DEL QUADRO D.....	34	107
COMPILAZIONE DEL QUADRO F	34	EROGAZIONI CONTRATTUALI DI SECONDO LIVELLO.....	51
CONDOMINI	158	ESPOSIZIONE DELLA FORZA AZIENDALE	
CONGEDO MATRIMONIALE	39	Dipendenti a part time	14
CONGUAGLI DI FINE ANNO		Dipendenti di sesso femminile	14
Contributo aggiuntivo IVS 1%	49	Dipendenti di sesso maschile	14
Contributo aggiuntivo IVS 1% dirigenti ex INPDAl	171	Dipendenti in aspettativa	14
Decontribuzione	51	Dipendenti non retribuiti.....	14
Decontribuzione dirigenti ex INPDAl	172	Lavoratori a tempo determinato.....	15
Elementi variabili della retribuzione.....	48	Numero dei dipendenti occupati	14
Massimale contributivo.....	58	EXTRACOMUNITARI.....	179
Massimale dirigenti ex INPDAl	170	FERIE NON GODUTE	54
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ		FONDO AUTOFERROTRANVIERI.....	125
Contratti difensivi.....	76	FONDO DAZIO	152
Contratti espansivi.....	75	FONDO DI SOLIDARIETÀ	
CONTRIBUTI INPS		Credito e Credito cooperativo.....	185
Datori di lavoro interessati.....	1	Ente Tabacchi Italiani	186
COOPERATIVE DPR 602/1970.....	161	Imprese di assicurazioni.....	186
COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO	161	FONDO ELETTRICI E TELEFONICI.....	116
COOPERATIVE SOCIALI	164	FONDO ESATTORIALI	149
CREDITO E ASSICURAZIONI.....	166	FONDO FERROVIE DELLO STATO	139
CREDITO E CREDITO COOPERATIVO	185	FONDO GAS.....	146
CUAF (RIDUZIONE CONTRIBUTIVA).....	42	FONDO VOLO	132
DATA DI ESECUTIVITÀ	14	FORMAZIONE LAVORO	
DECONTRIBUZIONE	51	Aziende del centro nord.....	65
DETENUTI O INTERNATI		Aziende del mezzogiorno, non imprese.....	66
Benefici per l'assunzione.....	106	Aziende minerarie.....	141
Lavoro nella struttura penitenziaria	159		
DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI			
Differimento per calamità naturali ed eventi eccezionali	4		

Circoscrizioni ad alta disoccupazione.....	68	LAVORO INTERINALE	153
Commercio e turismo con meno di 15 dipendenti del centro nord	67	Fornitura di lavoratori domestici.....	154
Contratti pienamente agevolati alla trasformazione	68	Sostituzione lavoratori in maternità.....	155
Decisione U.E. 11.5.1999.....	65	MALATTIA.....	36
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.....	108	MALATTIA SPECIFICA LEGGE 88/1987.....	36
Fondi elettrici e telefonici.....	117	MASSIMALE CONTRIBUTIVO	57
Fondo autoferrotranvieri.....	126	MATERNITÀ.....	37
Fondo volo	133	MATRICOLA DELLE NAVI MAGGIORI	43
Imprese artigiane.....	66	MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	
Imprese del Mezzogiorno	66	Settore calzaturiero	89
Obiettivo 1, trasformazione a tempo indeterminato	69	MOBILITÀ	
Profughi italiani.....	74	Pagamento rateale	184
Regola de minimis.....	70	Tassa di ingresso	184
Tipologia B	71	MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
FORZA AZIENDALE	14	Arrotondamento degli importi.....	12
GIORNALISTI PROFESSIONISTI	176	Denunce in Euro e Lire.....	12
INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA.....	36	Firma del modulo.....	12
INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ	37	MODELLO F24	
LAVORATORI DISABILI		Compilazione per i DM10/2 con saldo a credito dell'azienda.....	11
Inserimento lavorativo	103	Compilazione per i DM10/2 parzialmente insoluti... ..	11
LAVORATORI FRONTALIERI	84	Importo massimo compensabile	11
LAVORATORI IN CIGS		Pagamento dei contributi sospesi per calamità	7
Agevolazioni per l'assunzione	78; 86	Pagamento del saldo del modello DM10/2	7
Aziende minerarie	142	Pagamento di note di rettifica da DM10/2.....	7
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.....	111	Versamento dei contributi.....	7
Fondi elettrici e telefonici.....	120	MULTE DISCIPLINARI.....	30
Fondo autoferrotranvieri.....	128	NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE	42
Fondo Esattoriali	149	PAESI ESTERI CONVENZIONATI	177
Fondo Gas	146	PAESI ESTERI NON CONVENZIONATI	177
Fondo volo	135	PART TIME	100
LAVORATORI IN MATERNITÀ		Benefici per l'assunzione	100
Assunzione in sostituzione	99	Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.....	107
LAVORATORI IN MOBILITÀ		Fondo autoferrotranvieri	125
Assunzione a tempo indeterminato	82	Fondo volo.....	133
Assunzione con contratto a termine	83	PESCA COSTIERA.....	44
Assunzione lavoratori iscritti in deroga	85	PESCA MEDITERRANEA.....	43
Aziende minerarie	143	PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI	44
Contratti di reinserimento	80	PESCA OLTRE GLI STRETTI	43
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.....	112	PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE	91
Fondi elettrici e telefonici.....	121	Giovani residenti in Sicilia.....	91
Fondo autoferrotranvieri.....	129	POSTICIPO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ.....	64
Fondo Esattoriali	150	PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2	
Fondo Gas	147	Dove si presenta.....	3
Fondo volo	136	Quando si presenta	3
Lavoratori frontalieri.....	84	PROPRIETARI ARMATORI	175
Trasformazione a tempo indeterminato	83	PROPRIETARI DI FABBRICATO.....	158
LAVORATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA	88	PUBBLICISTI	176
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO.....	177	QUALIFICHE DIVERSE DA QUELLE PRESTAMPATE	
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.....	93	Codici tipo contribuzione	17
Cooperative e imprese affidatarie di servizi di pulizia	93	Modalità di costruzione dei codici.....	17
Incentivi alle agenzie di lavoro temporaneo.....	95		
Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa	94		
Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa	93		
Inserimento in attività di formazione	94		
LAVORATORI STAGIONALI	179		

QUOTE ASSOCIATIVE	29
REGIONE SARDEGNA, INCENTIVI	97
REGIONE SICILIA, INCENTIVI.....	96
RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA	49
RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO	59
RICHIAMO ALLE ARMI.....	183
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA	40
SALARIATI DEL CREDITO.....	166
SANZIONI	11
SCUOLE STATALI.....	159
SERVIZI MARITTIMI (SGRAVI).....	44
SETTORE EDILIZIA	
Riduzione contributiva	40
SGRAVIO TRIENNALE NEL MEZZOGIORNO, LEGGE 448 DEL 1998	41
SGRAVIO TRIENNALE NEL MEZZOGIORNO, LEGGE 448 DEL 2001	41
SOSPENSIONI	
Eventi alluvionali Abruzzo, Molise e provincia di Foggia	10; 46
Eventi alluvionali Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto	9
Eventi alluvionali Salerno, Avellino, Caserta	8
Eventi alluvionali Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato.....	9
Lavoratori interessati all'emersione del lavoro irregolare	11
Pagamento dei contributi sospesi per calamità	7
Recupero contributi BSE	8
Sisma Campobasso e Foggia	9
Sisma Catania, Ragusa e Siracusa	8
Sisma Potenza e Cosenza	9
Sisma Umbria e Marche.....	8
SPETTACOLO	157
STRAORDINARIO	32
TBC.....	36
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2	
Denunce mensili a credito dell'azienda	4
TIPO DENUNCIA	14
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE	
Internet.....	5
Supporti magnetici.....	5
TRATTENUTE AI PENSIONATI	
Pensionati da fondi e gestioni speciali.....	33
Pensionati del FPLD.....	33
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	3